ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1956

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

PAG.

ALBARELLO. Autonomia della cassa mutua coltivatori diretti, nei confronti di ogni organizzazione sindacale di parte (16020) IV

AMATUCCI. Costruzione dell'acquedotto consorziale dell'Alta Irpinia. (15391) V

AMATUCCI: Riparazione dell'acquedotto di Trevico (Avellino). (15394) . . . VI

AMENDOLA PIETRO: Sulla nomina di Ermanno Piegasi a sanitario aggregato presso il carcere giudiziario di Sala Consilina (Salerno). (17862) VII

ANFUSO: Sui recenti attentati contro cittadini e beni italiani in Somalia (17771) VII

ANTONIOZZI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Martire Stanislao. (12087) IX

AUDISIO: Sul trattamento pensionistico di guerra di Robbiano Paolina. (17072) IX

BARBERI: Concessione agli impiegati statali, parastatali e degli enti locali, dell'indennità di miglioramento vitto. (15695). IX

BASILE GIUSEPPE: Concessione dell'indennità di riserva ai sottufficiali delle guardie di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia. (15535) IX

BERNARDI: Sulla sospensione della pensione di guerra concessa a Calvi Battista (16576) X

BERNARDI: Riscaldamento, impianto sanitario e arredamento delle scuole elementari di Ospedaletto Lodigiano (Milano). (17226) X

BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cupola Giuseppe. (10201). XI

BIMA: Impianto telefonico a Ferrere di Bersezio (Cuneo). (17268) XI

BOGONI Sull'esclusione di maestranze locali dai lavori di recupero e di demolizione della motonave Tommaseo affondata nel porto di Catania (17979) XI

PAG

BUBBIO: Esclusione dei materiali stradali dall'imposta di consumo. (17552) . . XI

BUZZELLI: Provvedimenti per la crisi tessile in Monza e in Brianza (Milano). (16958) XII

CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Galdi Gennaro. (16245) XII

CACCIATORE. Definizione della pratica di pensione di guerra di Zitarosa Antonio. (16609) XIII

CAPRARA: Inadempienze sindacali della ditta Fiore di Resina (Napoli). (15926) XIII

CAPRARA: Sull'intervento della polizia in una manifestazione di protesta fatta dai cittadini di Castellammare di Stabia (Napoli) contro il sindaco. (17782) XIII

CASTELLARIN: Abrogazione delle restrizioni relative alla concessione dei passaporti ai giovani che hanno obblighi di leva. (15856) XIII

CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Magnan Augusto. (16594). XIV

CHIARAMELLO: Su una limitazione delle difese doganali italiane per gli spiriti, le acquaviti ed i liquori. (17780) . . XIV

COLITTO. Definizione della pratica di riversibilità di pensione di guerra di Di Lena Teresa. (7512) XIV

COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Petrucci Giuseppe. (8077) XV

COLITTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Iacobozzi Onesta. (15069). XV

COLITTO: Costruzione dell'acquedotto e della fognatura a Poggiodomo (Perugia). (16055) XV

COLITTO: Completamento e costruzione degli acquedotti in alcune frazioni di Todi (Perugia). (16824) XV

COLITTO: Costruzione di un acquedotto comunale a Piverone (Torino). (16828) XV

PAG

COLITTO Costruzione di un acquedotto a Umbertide (Perugia). (16861). . . XVI

COLITTO· Costruzione di un acquedotto a Montecastello di Umbertide (Perugia). (18862) XVI

COLITTO. Ampliamento del cimitero di Pierantonio di Umbertide (Perugia). (16875) XVI

COLITTO· Costruzione di un cimitero a Nerano Pecolle di Umbertide (Perugia). (16947) XVI

COLITTO. Costruzione di un mattatoio a Pierantonio di Umbertide (Perugia). (16948) XVI

COLITTO· Costruzione di un mattatoio a Umbertide (Perugia) (16949) . . XVI

COLITTO. Costruzione di un edificio scolastico a None (Torino) (17080) . XVI

COLITTO Riparazione del cimitero di Capracotta (Campobasso). (17498) . . XVI

COLITTO Sistemazione della strada consorziale Tuderte–Marscianese di Marsciano (Perugia) (17640) XVII

COLITTO Costruzione di alloggi popolari a Poggio Sannita (Campobasso) (17641) XVII

COLITTO: Costruzione di un edificio per la scuola di avviamento professionale a tipo industriale, in Vigonza (Padova) (17889) XVII

CREMASCHI. Definizione della pratica di pensione di guerra di Marchesi Danilo (12234) XVII

CREMASCHI Definizione della pratica di pensione di guerra di Lusvarghi Renato. (12236) XVIII

CREMASCHI Definizione della pratica di pensione di guerra di Benotti Archimede (12374). XVIII

DANIELE Abrogazione dei rapporti limite fissati per la concessione di licenza di vendita di bevande alcoliche (17881) XVIII

DANTE: Riparazione dei danni bellici subiti dalla chiesa Santa Maria delle Grazie di Linguaglossa (Catania) (17535) XVIII

DE CAPUA Definizione della pratica di pensione di guerra di Saverio Luce (16621) XIX

DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Vincenzo Montaruli. (17451) XIX

DE CAPUA ed altri Restituzione delle trattenute operate per sciopero ai capi di istituto e agli insegnanti di scuole medie. (17148) XIX

DE' COCCI: Costruzione dell'autostrada Milano-Bologna-Pescara. (17256) . . XX

PAG

DE' COCCI. Sulla decurtazione dei fondi impiegati nel bilancio per il 1955-56 per le riparazioni dei danni di guerra nelle Marche. (17644) XX

DEGLI OCCHI: Sul trattamento di quiescenza degli ufficiali generali nominati prima del giugno 1947. (17371) . XXI

DOMINEDÒ: Sul diniego della concessione della licenza per la rivendita di generi di monopolio, ai profughi d'Africa (17408) XXI

FARINI ed altri· Sulle indagini e le perquisizioni fatte dai dirigenti agli operai dello stabilimento servizi elettrici di Papigno della società Terni. (17212) XXII

FERRARIO: Visita medica di controllo al pensionato di guerra Spini Ambrogio (8751) XXIV

FODERARO. Erogazione dei fondi che dovranno essere iscritti nel bilancio del prossimo esercizio 1956-57 per il versamento al fondo di rotazione per la agricoltura (17454) . . . XXIV

FOGLIAZZA Costruzione della fognatura a Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) (16183) XXV

GALLI Rinvio fino al 27° anno di età del termine per il servizio militare degli studenti universitari (17514) . . . XXV

GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Tittaferrante Enrico. (11148) XXV

GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Gaspari Domenico (11860) XXV

GASPARI Definizione della pratica di pensione di guerra di Di Giulio Giuseppe (12417) XXV

GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Sciulli Gennaro (12721) XXV

GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Spinelli Cesare (14197) XXVI

GASPARI Definizione della pratica di pensione di guerra di Giulio Cinalli. (17401) XXVI

GASPARI. Aumento del contributo per la costruzione del primo lotto dell'edificio scolastico di Roccascalegna (Chieti) (17600) XXVI

GASPARI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Tullio Rodolfo (17934) XXVI

GATTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Benito Pellizzaro (10593) XXVII

GATTO ed altri: Sulla situazione verificatasi fra I. R. O. M. e L. I. Q. U. I.-G. A. S. di Porto Marghera (Venezia) in ordine alla fornitura di gas di reforming (16230) XXVII

PAG.

GELMINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Cavicchioli Aldo (12248) XXVII

GIGLIA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Agozzino Giuseppe (10343) XXVII

GRIMALDI: Costruzione della strada collegante Rocca Ranieri con Longone Sabino (Rieti). (17125). XXVIII

GUADALUPI ed altri: Aumento dell'indennità militare. (16564) XXVIII

GUADALUPI e BOGONI: Pagamento del salario ai dipendenti della ditta « Italia » con sede in Foggia. (17473). XXVIII

GUADALUPI e BOGONI: Sulla situazione dell'amministrazione comunale di Alezio (Lecce). (17958). XXIX

INVERNIZZI e MERIZZI: Sulle condizioni di lavoro imposte ai lavoratori della impresa Saverio Quadrio Curzio con sede in Tirano (Sondrio). (17163) . XXX

LACONI: Definizione della pratica di riversabilità di pensione di guerra di Mura Giorgina. (10905) XXXI

LATANZA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Potisso Francesco. (17405) XXXI

LENOCI e CAPACCHIONE: Sulla fiera di Napoli e le sue ripercussioni su quella del Levante. (17610 e 17666). . . XXXI

LENZA Sul rifornimento di medicinali alle case di detenzione e pena. (2289, *già orale*) XXXIII

LENZA: Modifica della nuova pianta organica delle farmacie stabilita dal prefetto di Siracusa. (17489) XXXIV

LIZZADRI: Provvidenze per i senza tetto di Isola Liri (Frosinone). (16951) . . XXXV

LOPARDI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Di Nisio Alfredo. (13060) XXXVI

LOZZA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Camera Giuseppe. (13195) XXXVI

MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra di D'Arco Enrico (11139) XXXVI

MAGLIETTA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Iannone Giuseppe. (13477) XXXVI

MAGLIETTA: Sullo sciopero dei dipendenti di Villa Russo di Napoli (17670) XXXVI

MAGLIETTA: Su irregolarità constatate nel cantiere di lavoro dato al comune di Pozzuoli (Napoli) (17671) . . . XXXVI

MAGLIETTA: Sulla ditta Sogemerca che opera nel macello comunale di Napoli (17850) XXXVII

MAGLIETTA: Sulla concessione della gestione delle ritirate pubbliche ad una impresa privata di Napoli. (17861). XXXVII

PAG.

MAGNO. Definizione della pratica di pensione di guerra di Quarato Michele (11888) XXXVII

MAGNO: Esclusione della ditta Laudisia Giulio dall'albo dei pubblici imprenditori edili. (15435) XXXVII

MAGNO: Sull'aumento dei canoni di affitto delle case popolari di Foggia (16772) XXXVIII

MANCINI: Sulla costruzione di un acquedotto interessante alcuni comuni della provincia di Cosenza. (16552) . . XXXVIII

MANCINI: Per il passaggio ad ufficio principale della ricevitoria postale di Paola (Cosenza). (17664) XXXIX

MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Baldassari Pietro. (17819). XL

MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Bacchi Ermido. (17821) XL

MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Morini Alfonso (17921) XL

MARINO: Estensione della indennità di riserva ai sottufficiali in pensione della guardia di finanza. (16998) . . . XL

MONTELATICI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Pieralli Luigi (13544) XLI

MARZOTTO. Sanzione per gli importatori di grano duro che non adempiano agli obblighi della riesportazione. (17701) XLI

NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Zubani Ernesto. (8450) XLI

PIGNI: Costruzione di un edificio scolastico a Cermentate (Como). (17062) XLI

PINO: Concessione ai sottufficiali del corpo degli agenti di custodia di un compenso sui futuri miglioramenti dell'indennità militare. (17863) XLII

PIRASTU: Concessione dell'indennità di riserva ai sottufficiali della guardia di finanza. (16970) XLII

PIRASTU. Pagamento delle spettanze agli operai e costruzione della strada di circonvallazione di Seui (Nuoro). (17363) XLII

POLANO: Esecuzione di alcune opere pubbliche a Urzulei (Nuoro). (15994) . XLIII

RICCIO: Sospensione del collocamento a riposo dei funzionari dell'archivio centrale dello Stato. (16716) XLIV

RIVA: Sulla aggressione subita a Mogadiscio dalla famiglia Smaniotta. (17611) XLIV

ROMUALDI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Manuzzi Beatrice. (12964) XLV

PAG.

ROSINI Definizione della pratica di pensione dell'infortunato civile Benetazzo Alberto. (11929) XLV

ROSINI. Definizione della pratica di pensione di guerra di Trivellin Angelo. (13727) XLV

RUBINO: Captazione della sorgente « Valle oscura » in Trentinara (Salerno) per incrementare la sorgente che serve il comune. (16410) XLV

RUBINO: Sul diniego del rilascio del passaporto per l'emigrazione in Uruguay a cittadini italiani sforniti di contratto di lavoro o di richiamo. (17745) . XLVI

SACCHETTI: Sull'assegnazione di un alloggio al dirigente provinciale della C I S L. nella sede I N A M. di Reggio Emilia (16844) XLVII

SANTI: Sulla crisi edilizia a Muggia (Trieste). (17672) XLVII

SCARPA. Sul rispetto delle libertà costituzionali e dei diritti dei lavoratori nel reparto Fiat-Cansa di Cameri (Novara) (16797) XLVII

SCHIRO. Sulla notizia relativa alla soppressione dell'arsenale militare marittimo di Messina (17710). . XLVIII

SCIAUDONE Provvidenze per gli operai sospesi dal lavoro nello stabilimento delle manifatture cotoniere meridionali di Napoli (15567) . . . XLVIII

SENSI. Riparazione dei danni causati da eventi bellici a Paola (Cosenza) (17501) XLIX

SILVESTRI e COMPAGNONI Riattivazione della cartiera De Caria, sita in Carnello dei comuni di Sora, Isola Liri ed Arpino (Frosinone) (17813) . . L

SPADAZZI: Costruzione della strada Ferrandina-Craco bivio Pisticci-Pazzitello (Matera) (16833) . L

SPADAZZI: Sull'esclusione di due giornalisti italiani dal ricevimento offerto dalla delegazione sovietica a Ginevra (17100) LI

SPADAZZI. Costruzione della strada Moliterno-Lagonegro (Potenza) (17156) LI

SPADAZZI: Sistemazione delle strade e concessione di acqua potabile al quartiere di Sant'Anna di Lavello (Potenza) (17469) LII

SPADAZZI Costruzione di alloggi popolari a San Mauro Forte (Matera) (17653) LII

SPADAZZI. Ripristino delle opere e degli impianti dell'aeroporto di Guidonia (Roma). (17724) LIII

SPADAZZI: Bitumazione della rotabile di circonvallazione di Forenza (Potenza) (17732) LIII

PAG.

SPAMPANATO Sulle interferenze del vice presidente della repubblica jugoslava, nel processo contro i responsabili di eccidi del dopoguerra, che si terrà ad Udine. (17276) LIII

SPAMPANATO: Costruzione di alloggi I.N.A-Casa a Marzano Appio (Caserta). (17837) LIV

SPONZIELLO Definizione della pratica di pensione di guerra di Mancarella Francesco. (16360) LIV

SPONZIELLO: Sulla destituzione di Silvestri Rosetta dalla carica di direttrice della scuola per assistenti sanitarie visitatrici presso l'università di Bari (17789) LIV

VERONESI: Sul numero di ore settimanali di lavoro prescritto per i dipendenti statali con servizio negli uffici. (17824) LV

VISCHIA Costruzione di un ponte sul fiume Vigi e completamento della strada Montesantese in Sellano (Perugia) (17267) LV

VIVIANI LUCIANA ed altri. Sulla proroga delle gestioni commissariali nei comuni il cui quadriennio scade nel 1956 (17786) LVI

ALBARELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intende richiedere perentoriamente che la Cassa mutua malattia per i coltivatori diretti abbia ad acquistare una completa autonomia nei confronti di ogni organizzazione sindacale di parte.

L'interrogante confida in proposito che le sedi delle mutue provinciali e comunali siano poste in luoghi neutrali e che mai si subordini il rilascio dei libretti ai mutuati al pagamento di tessere o di contributi sindacali di sorta.

Segnala l'assoluta insufficienza del numero delle paginette del libretto, esattamente cinque, che vengono consegnate con tanta avarizia intralciando il normale funzionamento del servizio al solo scopo di infittire e rafforzare, attraverso la necessaria periodicità delle richieste, la sorveglianza politica sulla categoria.

L'interrogante chiede in particolare che il ministro intervenga per impedire che i contadini di Vigasio (Verona) siano costretti a recarsi alla casa del catechismo per ritirare i libretti della mutua o che siano costretti a pagare tessere e contributi sindacali per ottenere quanto a loro spetta da parte di un pubblico servizio. (16020).

RISPOSTA. — Nella prima organizzazione dei propri servizi e, soprattutto, delle sedi comunali e provinciali, le Casse mutue di malattia per coltivatori diretti hanno, spesso, trovato provvisoria sede in locali appartenenti ad altri enti e associazioni.

Poiché le relative determinazioni sono state adottate nell'ambito della sfera di autonomia di dette Casse mutue ed in considerazione del fatto che alla soluzione sopra indicata si è addivenuti per un criterio di sana ed oculata economia, nessun fondamento potrebbe avere un intervento dello scrivente, quale richiesto dall'onorevole interrogante.

Quanto alla distribuzione dei libretti o modulari agli assistiti, essa rientra tra i compiti amministrativi delle Casse mutue, le quali vi provvedono a seconda delle disponibilità, avendo comunque cura che agli aventi diritto non manchi l'assistenza.

Comunque, sulla base degli accertamenti disposti, non si è riscontrata la sussistenza di circostanze atte a comprovare che il rilascio dei libretti in questione sia condizionato al versamento di contribuzioni di carattere sindacale.

Il Ministro: VIGORELLI.

AMATUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere le ragioni per le quali, nonostante le continue sollecitazioni delle amministrazioni interessate e la necessità assoluta dell'approvvigionamento idrico dei singoli comuni, non viene portato a termine l'acquedotto dell'Alta Irpinia che, come è noto, venne approvato e finanziato con decreto del Capo dello Stato in data 8 novembre 1947, n. 396.

Per conoscere, inoltre, se è a conoscenza che per il mancato completamento del suddetto acquedotto, affidato all'acquedotto pugliese, i comuni di Lacedonia, Bisaccia, Aquilonia, Monteverde, Andretta, Cairano, Morra De Sanctis e Guardia dei Mombardi, risentono la grave penuria di tale essenziale elemento di vita e che, recentemente il comune di Lacedonia — che ha un quantitativo di acqua di appena cinque litri al giorno per ogni abitato — è stato diffidato dalle autorità sanitarie provinciali a provvedere alla installazione di apparecchi di clorazione alla fonte pubblica nelle cui acque sono state rinvenute ed accertate vaste flore batteriche che rendono fortemente sospetta la potabilità della poca acqua disponibile.

Se, infine, stante tale grave situazione, non si ritenga opportuno intervenire presso l'Ente autonomo dell'acquadotto pugliese, perché i lavori relativi all'acquedotto dell'Alta Irpinia vengano completati con la maggiore possibile sollecitudine, venendo incontro ad una viva e quanto mai giusta aspirazione delle popolazioni interessate. (15391).

RISPOSTA. — Con decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1596, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è stato autorizzato a provvedere alla costruzione dell'acquedotto consorziale dell'Alta Irpinia per l'alimentazione idrica dei comuni di Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Guardia Lombardi, Lacedonia, Monteverde, Morra De Sanctis e Vallata.

La spesa relativa, preventivata in lire 800 milioni venne per il 70 per cento assunta a carico dello Stato, restando il residuo 30 per cento a carico dei consorzi interessati.

In seguito la Cassa per il Mezzogiorno si assumeva il finanziamento della rimanente spesa del 30 per cento, limitatamente però alle opere esterne, così come prescritto dalle proprie norme istituzionali.

Con legge 7 luglio 1951, n. 579, i singoli comuni per la parte di spesa rimasta a loro carico, e cioè per il 30 per cento dell'importo delle sole opere interne, sono stati ammessi a godere di tutti i benefici previsti dalle leggi vigenti.

Lo stato attuale delle opere è il seguente.

a) inaugurato e in esercizio l'acquedotto per Vallata;

b) completate le opere dell'acquedotto dell'Alta Irpinia alimentato con acqua del Sele per Andretta, Cairano, Bisaccia, Lacedonia, comprese le reti urbane dei primi due e in fase avanzata di costruzione l'impianto elevatore generale presso la stazione di Cairano;

c) appaltate recentemente e già iniziate le opere esterne per Aquilonia e per Monteverde;

d) appaltate le opere esterne per Morra De Sanctis;

e) in attesa ancora di finanziamento le opere esterne per Guardia Lombardi il cui progetto è all'esame della Cassa per il Mezzogiorno;

f) sono da appaltare i lavori per la costruzione delle reti interne di Bisaccia, Lacedonia, Aquilonia, Monteverde, Morra De Sanctis e Guardia Lombardi, i cui progetti esecutivi redatti dall'Ente autonomo acquedotto pugliese sono già stati approvati, mentre sono in corso le pratiche di mutuo.

La mole e la complessità dell'opera hanno comportato e comportano difficoltà di ogni ge-

nere sia di natura tecnica che finanziaria, cui sia questo Ministero che il Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e lo stesso Ente autonomo per l'acquedotto pugliese cercano di far fronte con tutti i possibili mezzi compresi, come sono, della necessità di completare nel più breve tempo possibile l'intera opera.

Si può quindi assicurare che nessuna remora sarà posta alla sollecita definizione delle pratiche pendenti per la esecuzione delle opere ancora da eseguire e per il completamento di quelle già iniziate.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici CARON

AMATUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se gli consta che l'acquedotto del comune di Trevico (Avellino), costruito alcuni anni fa e per il quale vennero spesi circa 35 milioni è del tutto insufficiente sia per quanto riflette la fornitura di acqua alla locale popolazione, sia per la mancata funzionalità della relativa camera di raccolta, la quale presenta diverse lesioni che determinano la perdita di un enorme quantitativo di acqua.

Per sapere, inoltre, se di fronte alla gravità di tale situazione e al grave disagio della popolazione locale che, in più occasioni, si è rivolta agli organi competenti onde eliminare gli inconvenienti lamentati, non ritenga opportuno inviare un tecnico idraulico del Ministero per individuare le cause della inefficienza dell'acquadotto suddetto, e in conseguenza, provvedere, con la massima sollecitudine che il caso richiede, alla sua sistemazione. (15394).

RISPOSTA. — La costruzione dell'acquedotto di Trevico, eseguita con i benefici della legge 10 agosto 1945, n. 517, ha importato una spesa di lire 15.815.655 oltre a lire 2.797.000 per revisione prezzi e non di lire 35 milioni come affermato dall'onorevole interrogante; della complessiva somma occorsa solo la metà è a carico del comune di Trevico, e cioè lire 9.306.327 da pagarsi in 30 annualità.

L'acquedotto non è del tutto inefficiente in quanto la portata della condotta di litri 1,40 al secondo corrispondente alla dotazione giornaliera di litri 138 per abitante, è sufficiente per gli usi potabili e domestici della popolazione di circa 800 abitanti; per quanto riguarda la mancata funzionalità delle camere di raccolta si informa che: verificatesi alcune lesioni al serbatoio di distribuzione, funzionari del Genio civile di Avellino, con l'intervento dell'ispettore generale di zona, hanno effettuato vari saggi e accertamenti sia alle fondazioni che alle murature di cui è costituita l'opera. Dagli accertamenti è risultato che il dissesto del serbatoio non è dovuto a difetti di costruzione, né a difetti di impostazione, ma ad un caso imprevisto ed imprevedibile sia in sede di progettazione che in sede di esecuzione dei lavori.

Si è constatato, infatti, che la natura geologica del terreno su cui è fondata l'opera (conglomerati astiani con lenti sabbiose) e di cui è costituita l'intera zona alta del « Castello » di Trevico, presenta, appunto per la sua natura geo-idrologica, delle soluzioni di continuità e cioè delle profonde fratture, ciò avvalora il fatto che si sia potuto verificare un movimento nella massa non compatta, movimento prodotto da infiltrazioni di acque attraverso le esistenti fratture che hanno turbato l'equilibrio preesistente.

Quanto sopra detto è confermato dall'esistenza di lesioni riscontrate sia in corrispondenza della soglia di calcestruzzo cementizio dell'ingresso del castello feudale, situata alla distanza di circa metri 11 dal serbatoio, che nel muro del castello stesso a circa 25 metri dal serbatoio di cui trattasi, unitamente ad altre lesioni multiple che si riscontrano nella scala di accesso al padiglione dell'aeronautica costruito nella zona in argomento.

Tali lesioni che si sarebbero verificate contemporaneamente a quelle del serbatoio, messe in relazione tra loro, confermano l'ipotesi di un movimento generale della costa che, per quanto minimo, ha potuto determinare il dissesto sia del serbatoio che delle altre opere esistenti.

Infine, dall'esame della situazione generale della zona, è risultato che l'intera costa del « Castello » di Trevico presenta gli stessi caratteri di quella sulla quale è costruito il serbatoio, per cui si è pervenuti alla determinazione che la zona più idonea per il tipo di serbatoio costruito è quella scelta in sede di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciò anche per ragioni di quota, escludendo, quindi, la possibilità di ricostruire l'opera in altro sito.

Poiché recentemente, la situazione ha subito un certo aggravamento a seguito delle ultime piogge a carattere alluvionale, l'Ufficio del genio civile di Avellino ha redatto apposita perizia dell'importo di lire 2.919.138 per la definitiva sistemazione del serbatoio affidando i lavori con il rito della somma urgenza ai sensi dell'articolo 70 del vigente regolamento.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere sulla base di quali titoli il dottore Ermanno Piegasi è stato proclamato vincitore del concorso (per titoli) a sanitario aggregato presso il carcere giudiziario di Sala Consilina (Salerno) e, in particolare, è stato anteposto al dottore Arturo Petrone notoriamente fornito di maggiori titoli. (17862).

RISPOSTA. — Nessun concorso per il posto di sanitario aggregato nelle carceri di Sala Consilina, fu, e poteva essere bandito, non trattandosi di posti di organico. Si è quindi provveduto alla scelta mediante esame dei titoli esibiti dai due medici che aspiravano a tale incarico. Oltre alle benemerenze combattentistiche possedute dal solo dottor Arturo Petrone, e che potevano essere prese in considerazione solo come titolo di preferenza a parità di merito, i due aspiranti hanno documentato di aver frequentato entrambi tre corsi di materie complementari, ma essendo il dottor Piegasi specializzato in tisiologia a differenza del Petrone che non ha ancora conseguita tale specializzazione, la scelta è caduta sul primo.

Il Sottosegretario di Stato. SCALFARO.

ANFUSO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza dei recenti attentati perpetrati a danno di cittadini e beni italiani in Somalia, attentati di cui si elencano qui appresso i principali; e per conoscere quali misure di ordine particolare e quali di ordine generale siano state adottate per porre fine all'gravissimo stato di disagio in cui versano gli italiani rimasti nel territorio del nostro ultimo possedimento italiano,

1°) a Mogadiscio è stato aggredito e rapinato il commerciante italiano Bertami subito dopo la chiusura del suo negozio e prima che montasse nella sua auto stanziante davanti al medesimo. Il Bertami fu immobilizzato da una revolverata al piede e la moglie derubata della borsa contenente l'incasso giornaliero.

2°) Venti giorni fa a Mogadiscio, l'autista di piazza, cittadino italiano, signor Bertolani veniva aggredito da parte di due autoctoni che aveva trasportato al lido come passeggeri.

3°) Il 4 corrente poco prima delle ore 22 i coniugi Smaniotto Gino fu Giacomo e Benzin Corinna di Vittorio, cittadini italiani, mentre unitamente alla figlia Renata Teresa di mesi 18, transitavano a bordo della loro autovettura sulla rotabile Mogadiscio-Afgoi — diretta a quest'ultima località — giunti all'altezza del 5° chilometro trovavano la strada sbarrata. Fermata l'autovettura, lo Smaniotto accingevasi a liberare il piano stradale dall'ingombro quando improvvisamente quattro autoctoni sconosciuti armati di pugnali e scimitarre, rimasti fino a quel momento nascosti tra i cespugli ai margini della strada, dopo aver lanciato grossi sassi, aggredivano sia lui che la moglie producendo loro ferite varie al capo ed al corpo di non grave entità. Nell'occorso la piccola Renata Teresa che trovavasi in braccio alla madre decedeva per colpo di scimitarra al capo.

4°) Il 2 dicembre, per intervento dell'avvocato Chapron, ex direttore del corriere della Somalia ed ex funzionario dell'A.F.I.S., sono stati scarcerati gli autori dell'incendio di un capannone a magazzino, della azienda n. 71 del cittadino italiano Zanzani, i quali erano stati condannati a due anni e mezzo di reclusione dal tribunale di Merca.

5°) Il giorno 21 novembre 1955, alle ore 10 del mattino, nella azienda S.V.I.C. di Golum, è stato pugnalato l'impiegato della azienda stessa, il cittadino italiano Buffoli Mario di 63 anni, per il semplice motivo di essersi permesso di cercar di allontanare un ladro di banane. (17771).

RISPOSTA. - Fornisco i seguenti elementi specifici per quanto concerne i singoli casi sopra menzionati·

1°) Alle ore 20,30 del 1° giugno 1955, in Mogadiscio, certa Sarsi Gilda in Bertani mentre unitamente al marito Bertani Giuseppe di Angelo ed al signor Saccà Rosario fu Luigi, sostava dinanzi al proprio negozio di frutta e verdura, in attesa di rientrare alla propria abitazione, veniva avvicinata da due autoctoni sconosciuti i quali, nel passarle accanto, le strappavano di mano la borsa della spesa contenente tra l'altro circa quattromila somali costituenti l'incasso della giornata.

Al tentativo di reazione da parte del Saccà Rosario uno dei rapinatori, identificato poi per il pregiudicato Iusuf Uelie Aptidon, estraeva di tasca una pistola esplodendone un colpo in direzione del Saccà medesimo senza per altro colpirlo. La pallottola colpiva invece il Bertani Giuseppe alla coscia sinistra.

Le indagini volte alla cattura dei due rapinatori, subito estese a tutto il territorio, si concludevano il 13 luglio, ore 21, in località Hurufle di Gelib (a circa 400 chilometri da Mogadiscio) con l'arresto dello Iusuf Uelie Aptidon, di anni 29, reo confesso. Il complice, invece, certo Mohamed Ahmed Osman detto « Sciavele » anch'esso pregiudicato in linea di furto e rapina, era stato tratto in arresto la

notte stessa in cui fu consumato il delitto. Entrambi i suddetti sono stati in questi giorni condannati per il crimine di cui trattasi ad anni 14 e mesi 6 di reclusione e a 200 somali di multa dalla corte di assise di Mogadiscio.

2°) Alle ore 20,30 circa del 15 novembre 1955 in Mogadiscio due autoctoni sconosciuti, dopo essersi fatti trasportare dal taxista Bertolani Aurelio fu Dino dal posteggio « Croce del Sud » al termine del prolungamento del viale Lido, ivi giunti lo rapinavano — sotto minaccia di pugnali — del portafogli contenente somali 150, un paio di occhiali e di una matita automatica.

Le indagini relative si concludevano il 4 dicembre con l'arresto, avvenuto in Chisimaio (a circa 500 chilometri da Mogadiscio) dei responsabili del grave reato, certo Hassan Gaal Mohamud, di anni 18 e di Salad Hilole Mohamed, di anni 19, entrambi pregiudicati.

3°) Alle ore 21,30 circa del 4 dicembre 1955, in Mogadiscio, all'altezza del 5° chilometro della rotabile Mogadiscio-Afgoi, quattro autoctoni sconosciuti, dopo aver costretto l'autovettura su cui viaggiavano i coniugi Smaniotto con la figlioletta a fermarsi, mediante sbarramento stradale effettuato con ramaglie, aggredivano i medesimi con lancio di sassi ed a colpi di sciabola e di accetta.

Nell'aggressione rimaneva uccisa, per colpo di accetta al capo, la piccola Renata Teresa di mesi 18 e feriti lo Smaniotto Gino fu Giacomo e la di lui moglie Venzin Corinna di Vittore per lesioni giudicate guaribili, rispettivamente in giorni 7 e 15. Compiuto il crimine gli aggressori si dileguavano nella boscaglia circostante, non senza aver prima rapinate le loro vittime di un portafogli contenente somali 800, di una borsa per signora contenente oggetti d'oro per un valore di somali 1000 circa, nonché di oggetti vari di uso personale.

Le indagini, subito intraprese, si concludevano il 10 successivo con la denuncia in istato di arresto dei colpevoli del grave delitto, tutti rei confessi identificati negli autoctoni:

a) Omar Irave Mohamed, detto « Mudove » di anni 55, acquaiolo;

b) Hassan Omar Irave, di anni 24, acquaiolo,

c) Mussa Arif Mohamud, detto « Sciar », di anni 22, acquaiolo;

d) Ahmed Scek Addò Mahò, detto « Amadei » di 34 anni, camalo, pregiudicato.

Il processo a carico dei suddetti sarà celebrato entro il corrente mese dinanzi alla corte di assise di Mogadiscio.

4°) Alle ore 12 del 19 agosto 1955, in località Gaiverò di Genale, prendeva fuoco un capannone, con annesso magazzino, di pertinenza dell'azienda agricola di proprietà di Zanzani Ivo da Merca. Trattandosi di locali costruiti completamente in legname e ramaglie andavano in breve completamente distrutti. Danno complessivo ammontante a somali 10 mila circa. Nessun danno alle persone. Le indagini relative si concludevano il 21 successivo con la denunzia in istato di arresto degli autoctoni:

a) Aues Muddei Kamissò, di anni 14, contadino, autore materiale del delitto commesso per vendicarsi dell'uccisione di una sua mucca avvenuta pochi giorni prima ad opera di un impiegato dell'azienda agricola;

b) Mohamed Hussen Issak Aden, di anni 25, contadino;

c) Aden Mohamed Hagi Ibrahim, di anni 30, contadino, entrambi per istigazione a delinquere.

Ai responsabili dell'incendio in danno dell'azienda Zanzani venne concessa, in data 2 dicembre 1955, la libertà provvisoria dal giudice regionale del Benadir su richiesta dell'avvocato difensore.

5°) Alle ore 10 del 14 novembre 1955, in Golum, il connazionale Buffoli Mario fu Francesco, di anni 63, impiegato presso l'azienda S.V.I.C., veniva colpito con più colpi di pugnale da autoctono sconosciuto, da lui pochi istanti prima sorpreso nell'atto di rubare banane di proprietà dell'azienda.

Le indagini si concludevano, dopo sole quattro ore, con l'arresto del colpevole identificato per Omar Ahmed Mahat, di anni 45, dipendente giornaliero della stessa azienda S.V.I.C.

Il Buffoli è ora completamente guarito.

Gli episodi citati, per quanto deplorevoli, devono essere considerati come comuni atti criminali che, in misura talvolta più rilevante, si lamentano purtroppo in ogni paese. Si tratta comunque di fatti sporadici dai quali esula qualsiasi movente di odio razziale o politico contro gli italiani e che non possono essere assunti come indice di una situazione di ordine pubblico anormale.

L'efficienza degli organi di polizia della Somalia, che agiscono sotto la guida di quel gruppo carabinieri, è dimostrata dalla rapidità con la quale i colpevoli sono stati identificati ed assicurati alla giustizia che si è già severamente pronunziata, o si pronunzierà prossimamente, nei loro riguardi.

Aggiungo che con provvedimento di prossima emanazione, mirante al ridimensionamento militare del territorio, i reparti di polizia verranno ulteriormente e sensibilmente po-

lenziati, cosicché fra l'altro sarà assicurata una ancora maggiore tutela delle persone e dei beni sia degli italiani che dei somali e degli stranieri che vivono nel territorio.

Il Sottosegretario di Stato BADINI CONFALONIERI.

ANTONIOZZI. - *Al Ministro del tesoro.* - Per conoscere i motivi per i quali la pratica di pensione di guerra a favore del signor Martire Stanislao fu Giovanni da Pedace (Cosenza) non è stata ancora definita malgrado siano trascorsi ben dodici anni dal momento in cui il figlio Mario è caduto per la patria.

L'interrogante sollecita urgenti positivi provvedimenti. (12087).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in dettaglio come si compone la pensione di guerra goduta dalla signora Robbiano Paolina fu Giuseppe, vedova del militare Robbiano Francesco, residente a Capriata d'Orba (Alessandria), beneficiaria del certificato di iscrizione n. 7094256 (posizione n. 365991); e se alla stessa è già stato riconosciuto l'assegno supplementare per aver compiuto il sessantesimo anno di età. (17072).

RISPOSTA. — Il trattamento pensionistico di guerra di cui è in godimento la sopra nominata si compone della pensione, dell'assegno supplementare, dell'assegno temporaneo.

Il netto mensile al 1° luglio 1955 è di lire 13.439.

Per poter concedere all'interessata l'assegno di previdenza, ai sensi dell'articolo 56 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è necessario che la stessa faccia pervenire esplicita domanda.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

BARBIERI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ravvisi l'opportunità di promuovere un particolare provvedimento legislativo inteso ad estendere anche agli impiegati statali, parastatali e degli enti locali, l'indennità di miglioramento vitto, di cui già godono, in virtù del decreto legislativo dell'11 settembre 1950, n. 807, gli appartenenti alle forze armate ed assimilati, che prestano servizio in particolari condizioni di disagio ed in sedi ubicate al disopra dei 900 metri sul mare. (15695).

RISPOSTA. — Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, prevede:

a) all'articolo 2, la determinazione delle integrazioni di vitto da attribuire ai militari addetti a particolari servizi o che svolgano la propria attività in speciali condizioni;

b) all'articolo 5, l'attribuzione di una indennità giornaliera di lire 100 a favore del personale militare e civile delle forze armate e dei corpi militarmente organizzati che presti servizio in località particolarmente disagiate e di difficile approvvigionamento.

Al riguardo si precisa che tanto le integrazioni di vitto quanto l'indennità giornaliera suddette furono concesse al personale delle forze armate nel paarticolare momento in cui in seguito alla soppressione della razione viveri gratuita per gli ufficiali ed i sottufficiali, si dovette procedere al riordinamento del trattamento accessorio di tali militari allo scopo di compensare la perdita della razione stessa.

Pertanto, non solo, com'è ovvio, non si ravvisa l'opportunità di estendere le suddette particolari concessioni a tutto il personale statale, parastatale e degli enti locali, come auspicato dall'onorevole interrogante, ma si è del parere che, al momento opportuno, sia da procedere alla soppressione delle concessioni stesse anche nei confronti del personale delle forze armate.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

BASILE GIUSEPPE. — *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per conoscere se, allo scopo di sodisfare una giustificata aspirazione ed eliminare un ingiusto trattamento a danno di categorie che in ogni tempo hanno ben meritato per i servizi resi allo Stato, non ritengano di estendere ai sottufficiali pensionati della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia i benefici della legge 31 luglio 1954, n. 599, con la quale venne concessa l'indennità di riserva ai sottufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica. (15535).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia.

La legge 31 luglio 1954, n. 599, che ha istituito fra l'altro l'indennità di riserva, riguarda esclusivamente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, per cui della predetta indennità non possono fruire i sottufficiali in pensione appartenenti al corpo della guardia di finanza, al corpo della guardia di pubblica sicurezza, al corpo degli agenti di custodia — cui si rife-

risce l'onorevole interrogante — né i sottufficiali del corpo delle guardie forestali, né infine gli ex appartenenti alla disciolta milizia portuaria, per i quali tutti occorrerebbe in ogni caso un apposito provvedimento legislativo di estensione dell'indennità in parola.

In verità, per quanto riguarda il corpo della guardia di finanza, si deve far presente come già comunicato ad altri onorevoli interroganti — che questo Ministero aveva da tempo predisposto un disegno di legge per estendere ai sottufficiali le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599. Senonché, per la necessaria uniformità di indirizzo che deve essere seguita in materia, allo scopo di evitare sperequazioni nei confronti degli altri corpi armati già citati e che parimenti rivendicano un analogo trattamento, l'eventuale provvedimento di estensione del beneficio dovrà essere esaminato d'intesa con le altre amministrazioni interessate.

Ciò consentirà l'esame della questione nel suo aspetto complessivo, anche per quanto concerne l'entità dell'onere, che appare cospicuo e che, secondo il Ministero del tesoro, dovrà trovare la relativa copertura con riduzione degli stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni, non essendo possibile provvedervi con nuovi stanziamenti data la situazione generale del pubblico bilancio.

Le accennate considerazioni lasciano, per altro, prevedere che il problema, sollevato dall'onorevole interrogante, non sarà di facile e sollecita soluzione.

Il Ministro delle finanze ANDREOTTI.

BERNARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se egli ritenga giustificabile il fatto che la pensione di I categoria concessa a far data dal 1945 a Calvi Battista di Enrico, classe 1924, certificato d'iscrizione 5918920, e ciò per sentenza della Corte dei conti gli sia stata sospesa nel 1950, che da allora, nonostante disperate istanze da parte del pensionato di guerra il Ministero si sia chiuso per anni di dignitoso silenzio, forse in segno di protesta contro l'annullamento da parte della Corte dei conti del suo ingiusto decreto; che finalmente e solo in data 6 ottobre 1954, il Calvi sia stato chiamato a nuova visita collegiale; che da allora il Ministero non abbia ancora deciso nulla pur avendo sbrigato altre pratiche assai più complesse nel giro di pochi giorni; se ritenga infine che si possa al Calvi concedere contro il chiaro disposto dell'articolo 23 della legge 10 agosto 1950, n. 648, il solo assegno rinnovabile anziché la pensione definitiva. (16576).

RISPOSTA. — Nei confronti del sopra nominato (già in godimento di pensione di I categoria per decisione della Corte dei conti per la durata di anni 4 a far tempo dal 13 luglio 1945) in data 16 febbraio 1954, vennero disposti nuovi accertamenti sanitari per rinnovo assegni presso la commissione medica pensioni di guerra di Milano che, nella visita del 6 ottobre 1954, classificò l'infermità da cui l'invalido era affetto con la 3ª categoria più cura, classifica non accettata ma confermata, su atti, dalla commissione medica superiore nella seduta del 10 febbraio 1955.

Con decreto ministeriale del 29 agosto 1955, n. 2625229, vennero concessi al Calvi assegni di 3ª categoria più cura dal 13 luglio 1949 (scadenza del precedente assegno) al 28 febbraio 1950, di I categoria *E/G* per il disposto dell'articolo 23 legge, n. 648, dal 1° marzo 1950 al 12 luglio 1951 e di 3ª categoria più cura dal 13 luglio 1951 a vita essendosi superati i limiti della rinnovabilità.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BERNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a quale punto si trovi la pratica riguardante la richiesta del contributo avanzata dal comune di Ospedaletto Lodigiano (Milano) per provvedere urgentemente all'impianto di riscaldamento, a quello sanitario e all'arredamento di quelle scuole elementari. (17226).

RISPOSTA. — La richiesta del comune di Ospedaletto Lodigiano (Milano), intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa prevista per gli impianti di riscaldamento e sanitario, nonché per l'arredamento delle scuole elementari nel capoluogo, è stata dal comune interessato, presentata, a termini della legge 9 agosto 1954, n. 645, al locale provveditorato agli studi per il successivo inoltro al Ministero della pubblica istruzione.

Poiché i programmi esecutivi delle opere di edilizia scolastica vengono ora formulati, conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge n. 645, dal predetto Ministero d'intesa con questa amministrazione, si assicura che in sede di compilazione del programma delle opere da attuare nel corrente esercizio, non si mancherà di esaminare con ogni possibile considerazione, compatibilmente con le disponibilità di fondi, la domanda in questione per quei provvedimenti che potranno essere adottati.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Cupola Giuseppe di Marco, classe 1925, residente a Fidenza (Parma), posizione 1446688. (10201).

RISPOSTA. — Per definire la pratica si è in attesa del foglio matricolare chiesto al distretto militare di Parma.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIMA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga opportuno dotare di collegamento telefonico la frazione di Ferrere del comune di Bersezio (Cuneo) situata a poche centinaia di metri, in linea d'aria, dal confine francese e completamente isolata. (17268).

RISPOSTA. — Dai dati forniti dal comune di Bersezio (Cuneo), risulta che la frazione di Ferrere ha una popolazione di soli 45 abitanti e pertanto non si trova in alcuna delle condizioni stabilite per avere titolo all'impianto del telefono a spese dello Stato, mancando del requisito essenziale del numero minimo di abitanti, previsto in almeno 300 dalla legge del 22 novembre 1954, n. 1123.

Tuttavia, in considerazione della particolare situazione in cui trovasi la frazione stessa, posta in località isolata, di montagna, presso il confine, ho disposto affinché in essa venga installato un impianto fonotelegrafico, il quale consentirà l'espletamento sia del servizio telegrafico che di quello telefonico.

L'impianto in parola potrà essere realizzato presumibilmente entro il corrente esercizio finanziaro.

Il Ministro BRASCHI.

BOGONI. *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto gli uffici competenti ad escludere la clausola dell'obbligo dell'utilizzo di maestranze locali per i lavori di ricupero e di demolizione della motonave *Tommaseo* affondata nel porto di Catania.

Risulterebbe che in precedenti contratti di vendita di navi affondate nei porti di Venezia e di Trieste, è stato imposto l'obbligo di utilizzare maestranze locali. (17979).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La clausola intesa a rendere obbligatorio nei contratti di cessione di relitti di navi, l'impiego di maestranze del posto per i lavori di ricupero e di demolizione ha carattere eccezionale.

Essa non è stata inclusa nel contratto cui l'onorevole interrogante si riferisce anche perché nessuna richiesta in tal senso è pervenuta da parte delle locali organizzazioni sindacali.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOSCO.

BUBBIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non si ritenga necessario dare istruzioni ai competenti uffici perché non siano considerati come soggetti all'imposta consumo i materiali stradali, quando non si traducono in vera e propria costruzione edilizia; e ciò ad esatta e logica interpretazione dell'articolo 34 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo (regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138), che considera agli effetti dell'imposta consumo come edificio, e come tale soggetto ad imposta per i materiali relativi, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, nonché ogni altra costruzione edilizia che abbia carattere di stabilità, comprese le opere d'arte stradali; quali termini evidentemente non possono comprendere nella loro portata i materiali impiegati nella costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade ove non traducono in un manufatto edilizio.

Qualora non sia possibile normalizzare con circolare questa interpretazione, che indubbiamente emana dalla lettera e dallo spirito della disposizione citata, si richiede se non si ritenga necessario disporre un provvedimento legislativo che stabilisca l'esenzione di detti materiali nei limiti sopra richiamati, nell'attesa di più generale provvedimento che esenti dall'imposta consumo tutti i materiali impiegati nella costruzione di opere pubbliche. (17552).

RISPOSTA. — La questione dell'assoggettabilità o meno all'imposta di consumo dei materiali impiegati per la costruzione o sistemazione dei fondi stradali è già stata affrontata e risolta in senso positivo dalla Suprema corte di cassazione.

Infatti, con sentenza del 1° febbraio 1945 resa in causa comune di Reggio Calabria contro Mondello, quel supremo collegio ha dichiarato tassabili tutti i materiali che — non diversamente da quelli necessari per la costruzione di edifici o di altre opere emergenti o situate sotto il suolo — sono impiegati nella costruzione o nella pavimentazione di strade.

Siffatta risoluzione interpretativa delle disposizioni contenute negli articoli 29 e 34, terzo comma, del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, è condivisa dall'amministrazione

finanziaria, che ha avuto occasione di richiamarla sia in relazione a quesiti posti, sia in sede di decisioni di ricorsi prodotti nel grado terminale del procedimento contenzioso amministrativo previsto dall'articolo 90 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175.

Ed invero, mentre l'articolo 29 del sopra ricordato regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, considera materiali da costruzione quelli atti ad essere impiegati nella costruzione, nel finimento, nella manutenzione e nella riparazione degli edifici ed in genere delle opere edilizie stabilmente fondate sul suolo, per modo che con detto impiego vengano ad acquistare tale carattere di fissità, da farli ritenere come parti delle stesse opere stabili, il successivo articolo 34 considera « edificio » qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo od assicurata permanentemente alle rive, nonché ogni altra costruzione edilizia che abbia carattere di stabilità.

D'altra parte si deve osservare che l'articolo 34, terzo comma, comprende espressamente le « opere d'arte stradali » tra le costruzioni edilizie. Né il concetto di opera d'arte stradale va inteso in senso estetico, né può essere limitato alla costruzione di cunette, ponti, parapetti, ecc., ma deve ritenersi comprensivo di qualsiasi opera dell'uomo, per la cui esecuzione necessitano la cognizione di particolari norme tecniche ed il possesso di adeguata esperienza nel mestiere. E non vi è dubbio che tali requisiti occorrano per le opere di qualsivoglia natura che attengono alle strade.

Dalle suesposte considerazioni consegue che tutti i materiali che vengono impiegati nelle opere suddette, incorporandoli stabilmente nel suolo, devono essere assoggettati all'imposta di consumo.

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione, riguardante la proposta di disporre apposito provvedimento legislativo allo scopo di esentare dall'imposta di consumo i materiali impiegati in opere stradali, si informa che, essendo in corso di studio e di elaborazione una radicale ed organica riforma della finanza locale, un provvedimento isolato della natura di quello invocato, tendente cioè a modificare l'attuale legislazione, non appare per il momento opportuno.

Si assicura, per altro, che la proposta stessa formerà oggetto di attento esame da parte dei competenti servizi nel quadro della accennata riforma.

Il Ministro ANDREOTTI.

BUZZELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per ovviare alle gravi conseguenze della crisi tessile in Monza e Brianza (Milano), anche a causa dei numerosi licenziamenti in atto, e di cui alla deliberazione unanime del consiglio comunale di Monza del 13 ottobre 1955. (16958).

RISPOSTA. — Le aziende tessili operanti in Monza e nella Brianza e che, alla data del 31 dicembre 1954, occupavano circa 12 mila unità, si sono trovate nella necessità di ridurre, nel corso del 1955, approssimativamente il 25 per cento delle maestranze, comprendendo in detta percentuale gli operai sospesi e licenziati, mentre risulta che un altro 25 per cento ha lavorato ad orario ridotto.

Circa i provvedimenti richiesti allo scopo di ovviare alle gravi conseguenze della crisi in parola, è appena il caso di rilevare che lo stato di disagio lamentato nella industria tessile di Monza e della Brianza è, purtroppo, comune a tutto il settore cotoniero, a causa della costante diminuzione, verificatasi negli ultimi anni, nell'esportazione dei tessuti e dei filati.

In attesa, comunque, che da parte del Governo la situazione in atto determinatasi possa essere valutata sotto ogni aspetto e riflesso, da parte di questo Ministero è stato disposto, promuovendo la emanazione del decreto legislativo 2 dicembre 1955, n. 1107, a rinnovare l'ammissione ai benefici della Cassa integrazione in favore dei lavoratori addetti alla industria in questione e tuttora in condizione di sospensione totale o parziale.

Il Ministro. VIGORELLI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* Per conoscere per quali motivi non ancora è stata liquidata la pensione di guerra a Galdi Gennaro, da Salerno (posizione n. 2034529): la pratica fu trasmessa al comitato di liquidazione fin dal 25 settembre 1954 con elenco n. 30631. (16245).

RISPOSTA. — La pratica riguardante il signor Galdi Gennaro non si è potuta ancora definire perché mentre dalla domanda dell'interessato si rileva che egli chiede trattamento di pensione per sordità causata da bombardamento aereo-navale in quest'ultima guerra, nel rapporto dei carabinieri di Salerno invece è detto che il Galdi ha prodotto istanza per ferita da scheggia di bombarda riportata durante la guerra 1915-18.

In considerazione di quanto sopra è stato nuovamente scritto ai carabinieri per ulteriori chiarimenti.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quale motivo non è stata ancora concessa la pensione di guerra a Zitarosa Antonio fu Lorenzo, da Postiglione (Salerno) per il figlio Lorenzo, morto in guerra nel 1941. (16609).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della ditta Fiore di Resina (Napoli) che, mentre insiste nel licenziamento di oltre 70 operai motivandolo con l'asserita contrazione di commesse statali, costringe i lavoratori rimasti in fabbrica ad effettuare ore di lavoro straordinario anche nella giornata domenicale. (15926).

RISPOSTA. — Nell'agosto 1955 la ditta Fiore di Resina procedeva alla sospensione di 170 unità, a causa della riduzione avvenuta nelle commesse ordinate alla ditta stessa dalle ferrovie dello Stato (riparazione carri ferroviari).

Successivamente, la ditta recedeva dal provvedimento di sospensione dei lavoratori ed iniziava la procedura per i licenziamenti collettivi, prevista dall'accordo interconfederale 21 aprile 1950, per n. 98 dipendenti.

Terminata la procedura suddetta con il mancato accordo, l'ufficio regionale del lavoro tentava il bonario componimento della controversia, invitando la ditta a voler ridurre congruamente il numero dei licenziamenti intimati.

Nel frattempo, la vertenza subiva degli inasprimenti, per cui la ditta licenziava per motivi disciplinari 20 lavoratori.

Ciò nonostante la ditta, aderendo alle pressioni svolte dalle autorità locali, riduceva il numero dei licenziati da 98 a 51 unità, ritenendo per altro impossibile la partecipazione ad altre riunioni con la controparte per la impossibilità assoluta di ulteriori concessioni.

Questo Ministero ha convocato sia l'azienda che le organizzazioni dei lavoratori per un nuovo e decisivo tentativo di mediazione, ma è stato fatto presente che nessuna ulteriore riduzione di licenziamenti poteva essere effettuata, data la diminuzione di ore tariffarie attuata dalle ferrovie dello Stato.

Per quanto concerne la effettuazione del lavoro straordinario, si assicura che apposite istruzioni sono già state impartite al competente ispettorato del lavoro, allo scopo di accertare ogni eventuale infrazione.

Il Ministro VIGORELLI.

CAPRARA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali sanzioni intenda adottare a carico dei funzionari di polizia che con irresponsabile determinazione ordinarono ed eseguirono brutali cariche contro cittadini raccoltisi nella mattinata di venerdì 9 dicembre 1955 nella piazza del municipio di Castellammare di Stabia (Napoli) per chiedere di poter conferire col sindaco e con un membro del Governo presente nella sede comunale allo scopo di progettare le urgenti necessità dei disoccupati locali. (17782).

RISPOSTA. — Il 9 dicembre 1955, in Castellammare di Stabia, circa duecento disoccupati si portarono alla spicciolata in piazza del Municipio, ove inscenarono una manifestazione di protesta contro il rialzo dei prezzi, chiedendo, fra l'altro, di essere ricevuti dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, onorevole Maria Jervolino, che, insieme al sindaco, partecipava ad una riunione nel municipio.

Sebbene fosse stato assicurato ai disoccupati che al termine della riunione una loro commissione sarebbe stata ricevuta in municipio, la manifestazione si fece sempre più violenta, cosicché la polizia fu costretta ad invitare i dimostranti a sciogliersi.

Le prescritte intimazioni non ebbero alcun effetto e, pertanto, l'assembramento fu disciolto con la forza.

Nei tafferugli che seguirono, cinque dimostranti riportarono lievi lesioni.

Il Ministro. TAMBRONI.

CASTELLARIN. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non crede opportuno togliere tutte le restrizioni relative alla concessione dei passaporti di giovani che hanno obblighi di leva, tenendo presente che si tratta di misure che non si conciliano con la struttura dello Stato moderno, il quale non ha alcuna necessità di fare incetta di soldati. (15856).

RISPOSTA. — Le restrizioni in parola si concretano in definitiva nel prescrivere la concessione del nulla osta delle autorità militari per

l'espatrio dei cittadini che siano obbligati al servizio di leva o risultino vincolati da speciali obblighi militari e nel vietare l'espatrio medesimo solo nel caso esso venga richiesto entro la data della chiamata alle armi dello scaglione di appartenenza dell'interessato o di quello al quale questi risulta rinviato per un legale motivo.

Mentre per la concessione del nulla osta sono state impartite disposizioni da parte del Ministero della difesa per decentrarne di massima il rilascio alle autorità militari periferiche e semplificarne le relative procedure, per i casi di divieto di espatrio sembra evidente la esigenza, della quale non può prescindersi, di impedire che i cittadini, recandosi all'estero all'epoca in cui sono per essere incorporati, vengano meno ai loro obblighi di legge, con pregiudizio dell'entità quantitativa e qualitativa dei previsti contingenti di leva

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BADINI CONFALONIERI.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* Per sapere le ragioni del ritardo della liquidazione della pensione di guerra dell'ex carabiniere Magnan Augusto di Mario, infermità con prima categoria, n. 1295003/D. (16594).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione si è in attesa di ricevere dal distretto militare e dalla questura di Rovigo rispettivamente notizie circostanziate sul servizio prestato nella repubblica sociale italiana ed un rapporto informativo, e dalla commissione medica di Padova l'esito della visita di aggiornamento.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

CHIARAMELLO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio.* Per conoscere se corrisponda a verità la richiesta avanzata tendente ad ottenere una limitazione massima delle difese doganali italiane per gli spiriti, le acquaviti ed i liquori, mediante

1°) la riduzione della gradazione minima legale per l'applicazione della sovrimposta di confine e del diritto erariale sugli spiriti, ai prodotti alcolici importati,

2°) la rinunzia da parte italiana all'applicazione agli spiriti importati della imposta e del diritto erariale stabiliti per l'alcole ottenuto in Italia dalla materia prima meno favorita.

L'interrogante chiede le più ampie assicurazioni che tale riduzione non venga mai concessa in quanto costituirebbe un danno enorme per tutta la produzione vitivinicola italiana e per quanti contadini e lavoratori in essa e per essa trovano le quotidiane forme di sostentamento.

Fa, inoltre, presente l'inopportunità di un tale provvedimento in quanto la stessa produzione italiana è già minacciata dalla insufficiente protezione tariffaria e dalla liberalizzazione unilaterale, specie in presenza di assoluta mancanza di contropartite (principalmente da parte della Francia) e della applicazione da parte di paesi esteri anche di evidenti misure di *dumping*. (17780).

RISPOSTA. — Il governo francese ha effettivamente sollevato formale protesta contro i recenti inasprimenti fiscali, in particolare per quanto riguarda gli alcoli denaturati d'importazione, ed ha inoltre chiesto che sulle acquaviti importate l'imposta di fabbricazione ed il diritto erariale vengano riscossi non in base alla gradazione forfettaria di 70 gradi, come attualmente previsto, bensì di 50°.

Tale questione connessa al regime fiscale degli alcoli in Italia, ha formato oggetto di esame nel corso di un incontro svoltosi lo scorso mese con esperti di una delegazione del governo francese. In detta occasione si è avuto modo di chiarire ai delegati francesi i principî ai quali si ispira la politica italiana in materia di alcoli e le ragioni per le quali il Governo italiano non ritiene possibile di modificare il regime oggi vigente.

Il Ministro del commercio con l'estero MATTARELLA.

COLITTO - *Al Ministro del tesoro.* Per conoscere quando potrà essere espletata la pratica (n. 579200, servizio pensioni indirette nuova guerra) di riversibilità a favore di Di Lena Teresa fu Giuseppe, vedova Lemme, da Tavenna (Campobasso) della pensione ancora da liquidare a favore del marito Lemme Vincenzo fu Francesco pure da Tavenna, ex militare ora defunto, che la commissione medica di Caserta ritenne affetto da infermità ascrivibile alla prima categoria con superinvalidità. (7512).

RISPOSTA. - La pratica di pensione diretta è stata definita con provvedimento negativo per non dipendenza da causa di servizio di guerra della infermità tubercolare e per aggravamento dell'affezione bronchiale che aveva determinato la concessione di due annualità di ottava categoria tabella *B*. Il decreto negativo è stato trasmesso in data

14 aprile 1955 al sindaco di Tavenna (Campobasso) per la notifica agli eredi.

Pertanto nessun provvedimento può essere adottato nei confronti della vedova del predetto.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di visita medica presentata il 15 maggio 1954 da Petrucci Giuseppe di Giovanni, da Castellino sul Biferno (Campobasso) pensionato della ultima guerra per essersi la sua infermità aggravata. (8077).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla domanda di pensione di guerra (n. 354218 di posizione) di Iacobozzi Onesta fu Romualdo vedova Miraldi, residente in Montenero Val Cocchiara (Campobasso), madre di Miraldi Nello fu Nicola, ex militare, della classe 1923, distretto di Campobasso, morto per causa di guerra, non riuscendo essa Iacobozzi a convincersi come mai dopo tanti anni non sia riuscita ad ottenere quanto le spetta, pur essendo stato ad essa comunicato che la pratica era stata rimessa al comitato di liquidazione con elenco del 4 novembre 1954, n. 46327. (15069).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Poggiodomo (Perugia) dell'acquedotto e della fognatura compresi fra le opere ammesse al contributo dello Stato alla spesa relativa. (16055).

RISPOSTA. — Contrariamente a quanto risulta all'onorevole interrogante per l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'acquedotto e della fognatura nel comune di Poggiodomo (Perugia) non solo non è stato promesso alcun contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, ma non risulta che il comune stesso abbia, a tal fine, presentata alcuna richiesta. Ove tale istanza dovesse essere avanzata nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, non si mancherà di tenerla presente in sede di formazione dei futuri programmi.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Todi (Perugia), di contributo statale, alla spesa prevista per il completamento degli acquedotti del capoluogo e delle frazioni Collevalenza, Ilci, Cacciano, Ripaioli, Canonica, Montemolino, Vasciano, Quadro e Duesanti di detto comune. (16824).

RISPOSTA. — Al comune di Todi (Perugia) è stato già promesso il contributo del 3,50 per cento sulla spesa di lire 5.600.000 per la costruzione dell'acquedotto per la frazione Ilci.

I relativi atti tecnici ed amministrativi non sono ancora pervenuti a questo Ministero. Può assicurarsi che non appena essi verranno qui inviati, verrà provveduto a quanto altro di competenza.

Si comunica, inoltre, che non si sono potuti comprendere fra le opere che sono state ammesse, nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, gli altri lavori segnalati nell'interrogazione, perché, date le limitatissime disponibilità di fondi, si è dovuto dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Comunque, si è preso buona nota della segnalazione per poterla tenere presente in occasione dei programmi esecutivi del prossimo esercizio.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Piverone (Torino), di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, alla spesa di lire 19 milioni 130.000, prevista per la costruzione di un acquedotto comunale. (16828)

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno consentito di poter comprendere fra le opere che sono state ammesse, nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione dell'acquedotto nel comune di Piverone (Torino), in quanto si è dovuto dare la precedenza ad opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si assicura, tuttavia, che si è presa nota della segnalazione per poterla tenere presente in occasione dei programmi del prossimo esercizio.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Umbertide (Perugia) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni, alla spesa prevista per la costruzione di un acquedotto per il rifornimento idrico del centro urbano e della frazione di Pierantonio. (16861).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16828, pubblicata a pagina* XV)

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Umbertide (Perugia) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni, alla spesa di lire 5 milioni prevista per la costruzione di un acquedotto nella frazione di Montecastello di detto comune. (18862).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16828, pubblicata a pagina* XV).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Umbertide (Perugia) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa di lire 1.300.000, prevista per l'ampliamento del cimitero nella frazione di Pierantonio di detto comune. (16875).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Umbertide (Perugia) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, alla spesa prevista per la costruzione di un cimitero nella frazione di Nerano Pecolle di detto comune. (16947).

(*La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 16828, pubblicata a pagina* XV).

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Umbertide (Perugia) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni, alla spesa di lire 5 milioni prevista per la costruzione di un mattatoio nella frazione di Pierantonio di detto comune. (16948).

COLITTO. *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Umbertide (Perugia) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e successive modificazioni, alla spesa di lire 20 milioni prevista per la costruzione di un mattatoio per il centro urbano. (16949).

RISPOSTA. — Alle due surriportate interrogazioni si fornisce unica risposta data l'identità della richiesta.

La richiesta del comune di Umbertide (Perugia) intesa ad ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, numero 589, per i lavori di costruzione dei mattatoi del capoluogo e della frazione Pierantonio del comune stesso, non ha potuto finora trovare accoglimento, essendosi dovuto dare la precedenza ad altri interventi di più indilazionabile necessità e di maggiore urgenza.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di None (Torino), di contributo statale, ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 9 agosto 1954, n. 645, alla spesa di lire 54 milioni, prevista per la costruzione ivi di un edificio scolastico. (17080).

RISPOSTA. In accoglimento della domanda in precedenza avanzata dal comune di None (Torino), questo Ministero con lettera in data 25 agosto 1954, n. 9290 dichiarò di non avere difficoltà a consentire che il contributo dello Stato già promesso allo stesso comune nella spesa di lire 9.540.000 per la costruzione dell'edificio scolastico in località San Dalmazzo fosse devoluto a favore dell'edificio del capoluogo.

Considerato, per altro, che per la costruzione del nuovo edificio è prevista una spesa di lire 54 milioni, l'ente interessato avrebbe dovuto richiedere la concessione del contributo sulla restante spesa presentando entro il 30 settembre 1955 la relativa domanda al provveditore agli studi per l'inoltro al Ministero della pubblica istruzione, cui compete di formulare, d'accordo con questa ammini-

strazione i programmi esecutivi delle opere di edilizia scolastica in conformità a quanto dispone l'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Si assicura pertanto che, ove tale domanda sia stata tempestivamente presentata non si mancherà di esaminarla al momento opportuno con particolare attenzione compatibilmente con le disponibilità di fondi.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparati i danni arrecati dagli eventi bellici al cimitero di Capracotta (Campobasso). (17498).

RISPOSTA. — I danni subiti dal cimitero del comune di Capracotta non sono di natura bellica, ma dipendenti dalle alluvioni del 1949, ulteriormente aggravatisi con quelle degli anni successivi.

La spesa occorrente per i lavori di ripristino ascende a circa lire 12 milioni, al cui finanziamento non è possibile, attualmente, provvedere in quanto gli stessi sono stati già assorbiti da altre più inderogabili necessità di altri centri della regione.

Tuttavia poiché la stessa legge prevede finanziamenti per altri due esercizi finanziari, non si mancherà in tale sede di esaminare la possibilità di finanziare la spesa occorrente per il ripristino dei danni subiti dal cimitero di Capracotta.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Marsciano (Perugia) di contributo statale, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, alla spesa prevista per la sistemazione della strada consorziale Tuderte-Marscianese ridotta in condizione di assoluta intransitabilità. (17640).

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione della strada consorziale Tuderte-Marscianese non possono essere più ammessi a beneficiare del contributo statale di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184, in quanto, con il 1° luglio 1955, è cessata l'applicabilità dell'articolo 3 della citata legge n. 184, che consentiva la sistemazione straordinaria, con detto contributo, di strade comunali esterne agli abitati. D'altra parte non era stato possibile disporre la concessione del contributo per tali lavori anteriormente alla predetta data, in quanto la scarsa disponibilità di fondi aveva appena consentito di dar corso a una esigua parte delle numerose richieste già in precedenza avanzate da altri enti locali.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alle insistenti richieste del comune di Poggio Sannita (Campobasso) per la costruzione in detto comune di case ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640. (17641).

RISPOSTA. — Della necessità di costruire alloggi popolari, in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, nel comune di Poggio Sannita (Campobasso) è stata presa nota ai fini della inclusione di detto comune nei programmi di opere da realizzare nei prossimi esercizi finanziari, in applicazione della succitata legge n. 640.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Vigonza (Padova) di un edificio da adibire a scuola di avviamento professionale a tipo industriale, per cui è prevista la spesa di lire 32 milioni e per cui è stato chiesto il contributo statale, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645. (17889).

RISPOSTA. — Premesso che la scuola di avviamento professionale a tipo industriale di Vigonza non è stata, almeno finora, istituita, si deve far presente che, in sede di applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 645, questo Ministero, d'intesa con quello dei lavori pubblici, intende dare la precedenza alle domande di contributo per la costruzione di edifici da adibire a istituti già funzionanti.

Comunque, ogni definitiva determinazione in merito a quanto viene segnalato dall'interrogante sarà adottata in sede di elaborazione dei programmi delle opere da ammettere ai benefici previsti dalla legge suddetta per l'esercizio finanziario corrente.

Il Ministro della pubblica istruzione: ROSSI PAOLO.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dall'ex militare Marchesi Danilo fu Augusto, classe 1920, posizione 314381. (12234).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato· PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio pensioni dirette militari nuova guerra dall'ex militare Lusvarghi Renato fu Egidio, classe 1921. (12236).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione si è in attesa di acquisire agli atti, da parte della capitaneria di porto di La Spezia, copia della documentazione sanitaria relativa ai di lui ricoveri avvenuti presso Marisan Mirano nel gennaio 1942 e sulla nave ospedale Sicilia.

Il Sottosegretario di Stato· PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti mancano per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dal militare Benotti Archimede fu Pietro. (12374).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato· PRETI.

DANIELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se, in accoglimento dei voti espressi dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce in data 3 novembre 1955, non ritenga opportuno promuovere apposito provvedimento legislativo allo scopo di modificare il testo dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 773, per consentire l'apertura di nuovi ristoranti e trattorie in eccedenza al rapporto limite stabilito nell'articolo suddetto, là dove le condizioni locali lo richiedano e con la limitazione che la somministrazione delle bevande alcoliche debba essere connessa alla somministrazione dei pasti.

Quanto sopra si rende necessario perché in molte zone, specie del Mezzogiorno d'Italia, per l'imponente sviluppo turistico ed economico verificatosi negli ultimi decenni appare indispensabile procedere all'apertura di nuovi ristoranti e trattorie, spesso del tutto mancanti, mentre ad essi non può essere rilasciata dall'autorità competente la relativa licenza, essendo già ovunque stato superato il limite per gli esercizi di vendita di bevande alcoliche fissato dall'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (17881).

RISPOSTA. — Questo Ministero si è da tempo favorevolmente pronunziato in merito all'abrogazione dei rapporti limite fissati dall'articolo 95 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per la concessione di licenze di vendita di bevande alcoliche, in quanto ritiene ormai superati i motivi di carattere sanitario, sociale e di tutela dell'ordine pubblico, che — a suo tempo — ne suggerirono l'adozione.

Conseguentemente, nel progetto di legge presentato al Parlamento dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (atto Camera numero 1088) e concernente la concessione di delega legislativa al Governo allo scopo di attuare una nuova disciplina giuridica delle autorizzazioni, è prevista, tra l'altro, la cennata abrogazione.

Tale progetto, infatti, nel precisare i criteri di massima in base ai quali dovrà essere regolata tutta la materia, prevede espressamente anche l'abolizione dei già richiamati rapporti limite.

In attesa delle decisioni del Parlamento sullo schema accennato, manca ogni possibilità di diversi interventi da parte di questo Ministero.

Il Ministro: TAMBRONI.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della perizia danni bellici della chiesa madre Santa Maria delle Grazie di Linguaglossa (Catania), presentata al Genio civile di Catania fin dal 1953, e quali provvedimenti urgenti intende adottare in considerazione che la chiesa minaccia di rovinare. (17535).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici subiti dalla chiesa Santa Maria delle Grazie di Linguaglossa, sono stati eseguiti nel 1945 lavori per un importo di lire 444.700.

Per il completamento dei lavori l'autorità ecclesiastica interessata presentò nel 1953 all'Ufficio del genio civile di Catania la relazione illustrativa, a termini della legge 21 marzo 1953, n. 230, accompagnata da un computo metrico estimativo.

Poiché i programmi di opere del genere, a termine dell'articolo 4 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, vengono compilati dagli ordinari delle rispettive diocesi in base alle somme messe a loro disposizione, questo Ministero potrà disporre la esecuzione dei lavori anzidetti, ove la relativa previsione di spesa venga inclusa nel programma dalla competente autorità diocesana.

Il Sottosegretario di Stato· CARON.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione del signor Saverio Luce fu Francesco, da Cassano Murge (Bari) per il figlio Leonardo della classe 1923, distretto di Bari, deceduto a Massa Marittima (Grosseto) il 14 luglio 1943. (16621).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso al comune di Cassano Murge (Bari) in data 29 dicembre 1955 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato delle pratiche di pensione spettanti al signor Vincenzo Montaruli fu Salvatore, da Ruvo di Puglia (Bari), classe 1893, per la morte della moglie Antonietta Lobascio e della figlia Francesca, decedute il 23 aprile 1942.

L'interrogante è informato che l'aereo sul quale le due donne viaggiavano venne abbattuto durante il viaggio da Tripoli a Castelvetrano. (17451).

RISPOSTA. — Per l'eventuale concessione di pensione di guerra al sopra nominato, quale padre dell'infortunata civile Francesca sono state chieste le informazioni di carattere economico alla stazione dei carabinieri di Ruvo di Puglia e al comune di Ruvo di Puglia alcuni documenti di stato civile.

Si comunica inoltre che le vigenti disposizioni di legge non sanciscono trattamento di pensione al vedovo per la morte della moglie.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

DE CAPUA, GALATI, PITZALIS, VILLA E VIVIANI ARTURO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno dare istruzioni idonee agli uffici provinciali del tesoro per la restituzione delle trattenute operate sullo stipendio del mese di maggio ai capi di istituti e agli insegnanti di ruolo ordinario e di ruolo transitorio delle scuole di istruzione media per i giorni di sciopero della categoria.

Gli interroganti richiamano la precedente interrogazione n. 15155 rivolta anche al ministro della pubblica istruzione, il quale ha fatto presente che « con telegramma circolare del 21 giugno 1955 quel dicastero, data la impossibilità di emettere sollecitamente i decreti necessari per effettuare le trattenute al personale delle scuole secondarie che avevano partecipato allo sciopero, ha disposto che i capi d'istituto soprassedessero ad operare le trattenute medesime ».

E chiarendo che, da informazioni assunte presso i diversi istituti di istruzione statali di Bari e provincia — nonché di numerose altre province — risulta che le trattenute furono operate a carico di tutti i capi di istituto e dei professori pagati con nota nominativa, e cioè a carico di tutti i dipendenti della scuola, di ruolo, per i quale le note nominative, secondo le vigenti disposizioni, sono mensilmente trasmesse, non oltre il 18 di ogni mese, alla competente intendenza di finanza, ufficio tesoro;

considerando che il telegramma circolare del 21 giugno, n. 17815, citato dal ministro Rossi, disponeva la sospensione delle trattenute soltanto per i professori non di ruolo pagati con fondi a disposizione, non quindi anche per quelli di ruolo;

considerando per altro che ai professori di ruolo pare sia stato provveduto dal Ministero della pubblica istruzione con telegramma del 24 maggio 1955, n. 16138, che, modificando le disposizione emanate, invitava i capi di istituto a soprassedere ad operare le trattenute sullo stipendio,

considerando che l'intendenza di finanza di Bari, alle richieste di restituzione delle trattenute, rispose con nota del 10 giugno 1955, n. 19086 « di non poter disporre il rimborso delle trattenute effettuate sulle competenze dei docenti nel mese di maggio 1955 perché nessuna disposizione era giunta in proposito »:

rilevato che nella stessa scuola si è verificato un differente trattamento tra professori di ruolo e professori non di ruolo e che ulteriore sperequazione si è verificata tra provincia e provincia, in tutto il paese, se è vero, — come è vero — che ai professori incaricati e supplenti dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Brindisi le trattenute sono state operate e mantenute;

riaffermano la opportunità della restituzione delle trattenute operate « in attesa dei decreti e della definizione della vertenza della categoria, per la quale le trattative sono tuttora in corso ». (17148).

RISPOSTA. — Non si ritiene che si debbano emanare disposizioni nel senso richiesto, in quanto, come è noto, la trattenuta anzidetta è una misura che trova legittimo fondamento nel principio generale « in base al quale deve escludersi nei riguardi dei pubblici impiegati e quindi anche dei professori delle scuole medie, che spetti la retribuzione

allorquando non sia volontariamente resa la prestazione che ne costituisce la base ».

Tale principio scaturisce dalle vigenti norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato dove, implicitamente, viene negato il diritto ad ogni retribuzione in caso di estensione dal lavoro per sciopero, non essendo quest'ultima compresa in quei casi di assenza dal servizio che la legge indica espressamente e per i quali è ammessa la corresponsione totale o parziale della retribuzione derivante dal rapporto d'impiego.

D'altra parte non si perviene a diversa conclusione se si esamina la questione in rapporto al contenuto dell'articolo 47 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Se, infatti, nel suddetto articolo è previsto per coloro che abbandonino volontariamente l'ufficio, il provvedimento di dimissioni e, in ogni caso, e indipendentemente da questo, la sospensione dello stipendio per la durata della infrazione ai doveri d'ufficio, non si vede come si possa derogare da quest'ultima sanzione nei confronti dei professori che abbiano abbandonato la scuola per sciopero, interrompendo e turbando la regolarità del servizio.

Il provvedimento adottato si giustifica anche con la considerazione che un diverso trattamento a favore dei predetti professori significherebbe un ingiusto privilegio che, oltre a non trovare riscontro in precedenti casi di sciopero dei pubblici dipendenti, costituirebbe un grave precedente.

Il Sottosegretario di Stato MOTT.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — rendendosi interprete della viva preoccupazione diffusa in tutti gli ambienti della regione marchigiana — quali provvedimenti intenda adottare perché non venga accantonata la costruzione della autostrada Milano-Bologna-Pescara, costruzione che riveste carattere di assoluta urgenza ed indispensabile necessità, a causa dell'intenso traffico in costante aumento. (17256).

RISPOSTA. L'autostrada Milano-Bologna-Pescara, pur essendo compresa nel programma di massima fissato dalla legge 21 maggio 1955, n. 463, non fa parte, per altro, dell'elenco delle autostrade di prima attuazione di cui al decreto interministeriale 15 ottobre 1955, n. 14158.

È, comunque, aspirazione del Governo poter giungere gradualmente alla integrale realizzazione del più vasto programma autostradale possibile, al fine di poter così sodisfare anche le riconosciute esigenze ed i legittimi interessi delle popolazioni interessate alla costruzione della suddetta autostrada.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se risponde a verità la notizia che i modesti fondi impiegati nel bilancio per l'esercizio 1955-56 per le riparazioni dei danni di guerra, sono stati, per quanto riguarda la regione marchigiana, improvvisamente decurtati di circa la metà.

Il fatto sarebbe tanto più grave, ove ad esso non venisse posto un tempestivo rimedio, essendo già avvenuta l'approvazione del programma per la ripartizione dei fondi stessi. (17644).

RISPOSTA. — Con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1955-56 sono stati assegnati al Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona complessivamente lire 550 milioni.

Tale somma, su richiesta del competente Provveditorato, era stata ripartita come segue:

Articolo 1: riparazione e ricostruzione di beni dello Stato	L.	20.000.000
Articolo 2: ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali, ecc.	»	530.000.000
Articolo 3. contributi a privati che riparano o ricostruiscono i propri alloggi .	»	——
Totale . . .	L.	550.000.000

Detta ripartizione, però, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 della legge di bilancio che, fra l'altro, in applicazione della legge 31 luglio 1954, n. 607, fissa in lire 5 miliardi gli stanziamenti per contributi a privati, è stata modificata come appresso:

Articolo 1: riparazione e ricostruzione di beni dello Stato	L.	20.000.000
Articolo 2 ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali, ecc.	»	300.000.000
Articolo 3. contributi a privati che riparano o ricostruiscono i propri alloggi .	»	230.000.000
Totale . . .	L.	550.000.000

Pertanto nessuna decurtazione è stata apportata ai fondi assegnati alla regione marchigiana per danni di guerra, ma è stata disposta soltanto una diversa ripartizione nei confronti di quella proposta dal Provveditorato.

Si fa per altro presente che il provvedimento di modifica di cui sopra è cenno, è stato attuato nei riguardi di tutti i Provveditorati alle opere pubbliche.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

DEGLI OCCHI. — *Al Ministro della difesa* — Per conoscere — richiamando sue precedenti richieste e segnalazioni, certamente involontariamente inevase o, comunque, non producenti, poiché la condizione immeritatamente deteriore, cui si riferisce, involge, al di là di un problema di quantità di interessati, una superiore questione di giustizia parallela (dove il parallelo stabilisce un non minore diritto nella categoria sacrificata, perché se mai lo identifica maggiore), e poiché non sembra che possano fare ostacolo ad equi riconoscimenti né le durate insistenze né ragioni di bilancio — se finalmente possa ripararsi il danno inflitto ai generali di brigata e di divisione giubilati ante giugno 1947 e provvisti, bene inteso, dei titoli matricolari indicati nella speciale legge agevolatrice del novembre 1949, n. 915; detti generali essendo stati sottoposti, per il periodo 1° novembre 1948-1° luglio 1951, a mortificante trattamento pensionale inferiore a quello goduto in tale periodo di 32 mesi dai pari grado molto meno carichi di anni di servizio, con danno materiale e cocente umiliazione ledenti in modo innegabile la lettera e lo spirito della legge n. 221, ove si legge la giusta dicitura: « A parità di grado e di anzianità di servizio deve corrispondere parità di pensione »; omettendo l'interrogante, nel presente testo, di opporre a pretestuose interpretazioni che, comunque, potranno o dovranno trovare legittima riparazione nel solco, del resto, di quello che fu l'orientamento, anche se non tenacemente perseguito, dal Ministero della difesa. (17371).

RISPOSTA. — Premesso che non risultano precedenti richieste o segnalazioni dell'onorevole interrogante, salvo una interrogazione a risposta orale rivolta nella passata legislatura al ministro per il tesoro e decaduta in seguito allo scioglimento delle Camere, si fa presente che la questione verte nei termini seguenti.

La legge 29 aprile 1949, n. 221, stabilì che, ai fini della perequazione delle pensioni prevista della legge stessa, « la progressione degli stipendi... nel grado si effettua esclusivamente in base all'anzianità di grado... ».

Successivamente venne inserita nella legge 18 aprile 1952, n. 212, che ebbe effetto dal 1° luglio 1951, una norma che consentì per i militari l'applicazione ai suddetti fini del criterio più favorevole all'anzianità di servizio.

Il Ministero della difesa si interessò per ottenere che l'applicazione del suddetto criterio avvenisse con effetto retroattivo al 1° novembre 1948 (efficacia della legge n. 221), ma tutti i passi svolti non ebbero esito, avendo ritenuto gli organi finanziari che la citata norma avesse già concesso un beneficio agli interessati e che a tale beneficio non fosse il caso di dare decorrenza diversa da quella della legge che lo avrebbe istituito.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

DOMINEDÒ. — *Al Ministro delle finanze.* — Su quanto segue.

L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, relativo all'assistenza in favore dei profughi, espressamente dispone. « I profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune dove volessero a tal fine fissare la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale già esplicata in territori di provenienza, hanno diritto della autorizzazione, della licenza di esercizio o della iscrizione negli albi professionali, anche in deroga delle vigenti disposizioni ».

Ciò posto, si domanda perché ai profughi dai territori dell'Africa ex italiani venga negata, da parte dell'amministrazione autonoma monopoli di Stato, la concessione della licenza per la rivendita di valori bollati e generi di monopolio, quando anche detti profughi siano in possesso della documentazione atta a comprovare che essi erano già titolari di tali attività nei paesi abbandonati.

Si domanda in base a quale criterio di giustizia vengano lodevolmente ammessi i profughi giuliani, mentre vengono non altrettanto lodevolmente, esclusi i profughi dell'ex colonie italiane, anche se invalidi di guerra a vita.

E si domanda in base a quale criterio giuridica l'amministrazione dei monopoli abbia introdotto, in spreto alla norma, una discriminazione non prevista dalla legge, ferendo il principio della *par condicio*, e venendo così meno al principio di unità dell'ordinamento, garantito dalla funzione dell'autorità tutoria. (17408).

RISPOSTA. — La questione dei profughi dell'Africa, già titolari di licenze di rivendite generi di monopolio, ha formato oggetto di attento e ponderato esame da parte dell'amministrazione dei monopoli, che si è trovata nell'impossibilità di esplicare l'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137 anche alle licenze di rivendita di generi di monopolio, trattandosi di materia disciplinata da legislazione speciale, alla quale non è possibile derogare.

Infatti l'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, attribuisce ai profughi, che intendano riprendere in qualsiasi comune essi stabiliscano la loro residenza la stessa attività artigiana, commerciale, industriale e professionale, già esplicata nei territori di provenienza, il diritto ad ottenere la licenza di esercizio o l'iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle vigenti disposizioni.

La formulazione stessa della legge, che conferisce ai profughi il diritto di ottenere la licenza di esercizio o l'iscrizione negli albi professionali, anche in deroga alle disposizioni vigenti fa chiaramente intendere che si verte in materia di autorizzazioni, cioè in quel campo della libera iniziativa individuale per il cui esercizio occorre soltanto rimuovere gli ostacoli che lo stesso interesse pubblico ha creato.

Non così può dirsi per il campo delle concessioni, fra le quali sono da ascrivere le rivendite dei generi di monopolio, sottoposte ad una speciale legislazione, alla quale non ha potuto in alcun modo riferirsi la generica deroga contenuta nell'articolo 28 ora citato.

Basti considerare, invero, che l'attività svolta dai rivenditori di generi di monopolio non si esaurisce nell'esercizio di una pura attività commerciale, ma comprende finalità fiscali che si compendiano nella esazione dell'imposta di consumo che grava sui prodotti del monopolio e nel concorso alla repressione delle frodi, che, comunque, possono influenzare quel gettito. Da ciò la necessità di una organizzazione capillare di vendita, predisposta attraverso l'osservanza di particolari norme, riguardanti le distanze fra i varî esercizi, la richiesta del possesso di determinati requisiti di idoneità e di capacità nelle persone degli aspiranti, l'adempimento di particolari procedimenti (concorso o asta) per la istituzione o l'appalto dell'esercizio.

Tale interpretazione dell'articolo 28 succitato ha trovato, del resto, pienamente consenziente il Ministero dell'interno, direzione generale dell'assistenza pubblica e lo stesso Parlamento, che non avrebbe certo proceduto alla formulazione di un'apposita legge (25 luglio 1952, n. 1010) scaduta, per altro, di validità il 20 agosto 1954, per consentire ai profughi della Venezia Giulia, già titolari di tabaccherie nel territorio non più soggetto alla sovranità italiana, di riprendere la stessa attività, se a tanto avesse potuto provvedere l'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Si deve poi rilevare che la posizione dei profughi della Venezia Giulia, già titolari di rivendite, è ben diversa da quella dei profughi che in Africa esercitavano la stessa attività, se si considera che ai primi, che si trovavano in territorio metropolitano, la licenza venne rilasciata dalla stessa amministrazione dei monopoli, con l'osservanza di tutte le norme che regolano tuttora la materia, il che non si è affatto verificato in Africa.

Ed, in verità, per quei territori le licenze venivano rilasciate da un'apposita amministrazione creata per la gestione del monopolio, che non era vincolata alle norme vigenti sul territorio metropolitano, riguardanti, ad esempio la ubicazione degli esercizi e la concessione dei medesimi.

Si deve inoltre tener presente che in Africa la licenza di rivendita di generi di monopolio era quasi sempre abbinata all'esercizio di altra attività commerciale, per il ripristino della quale i profughi sono già agevolati con la citata legge 4 marzo 1952, n. 137.

Per le considerazioni sopra esposte, l'amministrazione dei monopoli di Stato non ha potuto procedere al rilascio delle licenze di rivendite di generi di monopolio ai profughi già titolari di tali concessioni nelle colonie.

Il Ministro: ANDREOTTI.

FARINI, ANGELUCCI MARIO, FORA E BERARDI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali misure intendano prendere, ognuno per la parte di loro specifica competenza, contro gravi violazioni al diritto e alla libertà del cittadino, perpetrata ai danni di lavoratori all'interno dello stabilimento servizi elettrici di Papigno della « società Terni »; violazione di cui si sono resi responsabili funzionari preposti all'ufficio personale ed alla vigilanza; e quali misure intendano prendere contro i responsabili materiali delle gravi illegalità commesse in violazione, non solamente della legge suprema dello Stato, ma dello stesso codice penale.

Già da tempo nei reparti dello stabilimento Servizi elettrici della società Terni, alcuni guardiani in borghese, con piano chia-

ramente preordinato, si erano messi a circolare assumendo atteggiamenti provocatori, sottoponendo gli operai a insistenti domande riguardanti la loro attività, le loro opinioni politiche, il loro lavoro, sollecitando giudizi sulla situazione interna della fabbrica, seguendo cioè usanze e una metodologia ben note e non dimenticate del ventennio fascista. Ma il giorno 8 novembre 1955, alle ore 10,30 tutta questa attività dei guardiani sboccò in un'aperta provocazione, in un'operazione vessatoria a scopi intimidatori, di pura marca fascista.

Il capo guardiano Palumbo, ex maresciallo dei carabinieri da poco assunto in servizio, accompagnato dal vice capo del personale Mario Natili e dal guardiano capo turno Michelangeli si recarono nello spogliatoio esistente in prossimità della centrale di Papigno, ex cabina Roma, vi chiamarono gli operai per gruppi allo scopo di farsi consegnare le chiavi degli armadi che racchiudevano i loro effetti vestiario e per effettuare, in loro presenza, una minuziosa perquisizione degli armadi e degli effetti. E come ciò non bastasse l'ex maresciallo Palumbo, che evidentemente aveva scambiato la fabbrica per una caserma e gli operai per dei criminali, sempre alla presenza del Natili e del Michelangeli, dopo avere obbligato gli operai con modi tracotanti e inurbani a mettersi con le spalle al muro, si mise a frugare nelle loro tasche e si fece persino consegnare i loro portafogli per estrarne ed esaminare attentamente il contenuto. Naturalmente il Palumbo, che non è più maresciallo dei carabinieri, non esibì, per avere il diritto di effettuare questa perquisizione, il mandato dell'autorità giudiziaria che per legge prescrive, né egli ovviamente poteva essere incaricato dall'autorità giudiziaria di compiere tale operazione per il suo mandato.

Mentre questo avveniva agli spogliatoi dell'ex cabina Roma, contemporaneamente la stessa operazione aveva luogo nello spogliatoio della centrale Galleto: realizzata, questa, dal vice capo guardiano Bernardini e dal guardiano Viola. Solamente in seguito alla reazione indignata degli operai e al tempestivo intervento della commissione interna fu posto fine a questo scandalo.

Tuttavia i fatti avvenuti sono di una tale gravità, denunciano una situazione di fatto, che, secondo l'avviso degli interroganti non possono passare sotto silenzio e senza una giusta sanzione. E pertanto chiedono di conoscere quali sono gli intendimenti dei ministri ai quali la presente interrogazione è diretta al fine di stabilire nel complesso Terni la sovranità della legge « uguale per tutti » e condizioni che assicurino all'interno della fabbrica il pieno esercizio dei diritti civici del lavoratore, della sua personalità, della sua libertà offesi e manomessi, e infine se non credono di ravvisare negli atti compiuti dall'ex maresciallo Palumbo, dal Natili, dal Bernardini, Michelangeli e Viola veri e propri estremi di reato da deferire per conseguenza e per competenza alla magistratura. (17212)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome degli altri dicasteri interrogati.

Il complesso di centrali idroelettriche della società Terni, presso il quale lavorano circa duemila operai, costituisce una importante fonte di produzione da cui dipendono, in gran parte, il regolare funzionamento delle ferrovie dello Stato e l'approvvigionamento per forza motrice di illuminazione di grandi città come Roma, Napoli, Firenze e moltissime altre minori.

In un recente passato, presso le suddette centrali vennero rinvenuti armi ed ordigni esplosivi fabbricati clandestinamente nello stesso ambiente di lavoro. Il rinvenimento del succitato materiale, in quantità rilevante, portò alla denuncia all'autorità giudiziaria di numerose persone con conseguente condanna.

Tali precedenti, ed altri di minore importanza, hanno indotto i dirigenti della società ad esercitare un'assidua vigilanza sull'attività degli operai occupati presso gli impianti.

Recentemente, poi, la direzione dello stabilimento è venuta a conoscenza che, nell'interno dello stabilimento, un certo numero di dipendenti avrebbe dato esecuzione a lavori per proprio conto, con materiale di proprietà della « Terni ».

Venne, pertanto, disposta la intensificazione dei servizi di vigilanza da parte del personale di guardia, cui è affidato l'incarico di porre particolare attenzione ai luoghi e ai mobili di proprietà della società, dati in uso alle maestranze.

In particolare, la direzione incaricò il capo del servizio di vigilanza, signor Giuseppe Palombo, di far controllare, con azione simultanea, gli armadi di proprietà della società, dati in uso agli operai, siti negli spogliatoi della cabina « Roma », della centrale Galleto e dell'officina meccanica.

L'8 novembre 1955, verso le ore 10,30, il Palombo, assistito da altri due impiegati, si recò negli spogliatoi della cabina « Roma » e invitò gli operai ad aprire, con le chiavi in loro possesso, gli armadi ivi ubicati; mostrando gli indumenti e quant'altro vi fosse

contenuto per assicurarsi che non vi fosse nascosto materiale di pertinenza della società.

Tre di essi furono invitati ad aprire anche i portafogli, allo scopo di accertare che non contenessero fili di platino, costruiti nello stabilimento.

In un armadio furono rinvenuti due cacciaviti, costruiti con materiale della società e, in un altro, un paio di pinze che, consegnate in dotazione personale, avrebbero dovuto essere lasciate sul posto di lavoro.

Nello stesso giorno altri addetti alla vigilanza, con le stesse modalità, controllarono gli armadi siti negli spogliatoi della centrale Galleto e dell'officina meccanica.

Non risponde a verità che il personale di guardia abbia usato modi inurbani e tracotanti, né che gli operai siano stati costretti a mettersi « con le spalle al muro ».

In passato, nei vari stabilimenti della medesima società, per disposizioni interne sancite con clausole contrattuali, sono state sempre effettuate analoghe verifiche, senza che la minima rimostranza fosse stata mai mossa al riguardo.

Il Ministero di grazia e giustizia, atteso che nessuna denunzia è stata presentata all'autorità giudiziaria per i fatti segnalati dagli onorevoli interroganti, ha trasmesso al procuratore generale di Perugia, per quanto di competenza, il testo integrale della interrogazione.

Il Ministro dell'interno. TAMBRONI.

FERRARIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà sottoposto alla chiesta visita medica di controllo il signor Spini Ambrogio di Davide, classe 1920, da Paderno D'Adda, assegnato alla prima categoria, più assegni di cura, nella visita merica del giorno 3 ottobre 1952 confermato il precedente giudizio del giorno 20 marzo 1948.

Sottoposto a terza visita medica il giorno 22 aprile 1954, lo Spini si vide assegnato alla categoria seconda dal 1° aprile 1951 al 31 marzo 1953, alla quinta categoria dal 1° aprile 1953 al 31 marzo 1955, giudizio da lui recisamente rifiutato per il che urge la visita di controllo onde accertare il grado della sua infermità. (8751).

RISPOSTA. — Risulta emesso decreto ministeriale del 15 giugno 1955, n. 2595576, concessivo di assegni di prima categoria E/G per annidue dal 1° aprile 1951 (biennio di favore per l'articolo 23 della legge n. 648), di seconda categoria con assegno di cura dal 1° aprile 1953 al 21 aprile 1954 e di quinta categoria con assegno di cura dal 22 aprile 1954 al 31 marzo 1955, su parere della commissione medica superiore espresso su atti nella seduta del 26 novembre 1954.

Attualmente sono in corso gli accertamenti sanitari per scadenza presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Milano.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

FODERARO. — *Ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per rendere ancora più efficiente il fondo di rotazione previsto dal capo terzo della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativa al piano dodecennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Particolarmente per conoscere se — considerato il progresso verificatosi dal 1952 ad oggi nella meccanizzazione dell'agricoltura, con il conseguente incremento della produzione agricola ed il miglioramento del tenore di vita dei ceti interessati e constatato che sono stati già utilizzati gli stanziamenti del fondo di rotazione relativi all'esercizio 1955-1956 — non ritengano di disporre la immediata erogazione prevista per l'esercizio 1956-1957 al fine di consentire ai singoli istituti finanziatori di accogliere ed istruire le domande relative agli acquisti dei mezzi meccanici. (17454).

RISPOSTA. — L'articolo 7 della citata legge 25 luglio 1952, n. 949 — capo III — stabilisce che le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli istituti di credito debbano essere determinate entro il 31 ottobre precedente l'esercizio finanziario a cui è attribuito lo stanziamento.

D'altra parte con recente decreto interministeriale si è provveduto ad integrare le quote già attribuite per l'esercizio 1955-56, con un'ulteriore assegnazione di lire 3.190 milioni resasi disponibile sul fondo in parola per i rientri delle precedenti operazioni affluiti fino al 1° luglio 1955.

L'ammontare ripartito fra gli istituti incaricati della gestione del fondo, che l'articolo 6 della ripetuta legge prevede di 25 miliardi di lire annue, è stato così elevato, per l'esercizio in corso, a miliardi 28,190.

Prossimamente verrà disposta anche la ripartizione dei rientri affluiti fino al 1° gennaio 1956. A ciò aggiungasi che tra breve verrà inoltre comunicata agli istituti interessati la ripartizione del fondo di 25 miliardi relativo all'esercizio 1956-57 e gli istituti saranno così in grado di assumere impegni a

valere su dette assegnazioni. In tal modo essi potranno senz'altro procedere all'istruttoria ed alla definizione di nuove operazioni, col solo rinvio delle somministrazioni ai mutuatari a data posteriore al 1° luglio 1956.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: MOTT.

FOGLIAZZA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a quale stadio di elaborazione trovasi la richiesta del comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona) inoltrata con delibera del 14 dicembre 1954, n. 2844, ed approvata dalla giunta provinciale amministrativa in data 19 gennaio 1955, tendente ad ottenere il contributo dello Stato del 5 per cento in base all'articolo 3 della legge 3 agosto 1949 per l'attuazione di opere di fognatura nell'abitato del capoluogo.

L'interrogante fa presente che tale comune nel passato recente fu colpito spesso da epidemia tifoidea la cui causa fu riconosciuta nella mancanza di fognature idonee allo smaltimento di acque luride e infette. (16183).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi in relazione alle numerose richieste da sodisfare, non hanno consentito di comprendere fra le opere che sono state ammesse, nel corrente esercizio, ai beneficî della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della fognatura nel comune di Scandolara Ripa d'Oglio (Cremona).

Si è presa, però, nota della segnalazione perché sia tenuta presente in occasione dei programmi del prossimo esercizio, sempreché l'ente interessato abbia riprodotto regolare domanda nei modi e termini stabiliti dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

GALLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda considerare la opportunità di dilazionare sino al 27° anno il termine perentorio della prestazione del servizio militare per gli studenti universitari.

Ciò in considerazione del fatto che per alcune facoltà (medicina, chimica, ingegneria), il piano di studi e il numero degli esami sono così vasti per cui una sensibile parte degli studenti sono posti nella impossibilità di conseguire la laurea entro il termine del 26° anno. La conseguente interruzione degli studi è motivo di gravi difficoltà, specie per gli studenti di minori possibilità economiche. (17514).

RISPOSTA. — Sembra che il termine di 26 anni, oltre il quale, secondo le vigenti disposizioni di legge, non è consentito l'ulteriore rinvio della prestazione del servizio militare di leva da parte degli studenti, debba ritenersi sufficientemente adeguato alla durata dei corsi universitari, anche se trattasi di facoltà il cui piano di studi si svolge in sei anni.

Per quanto sopra, e per non accentuare il trattamento di favore riservato agli studenti rispetto alla generalità dei cittadini soggetti agli obblighi militari, non si ravvisa l'opportunità di promuovere la modifica delle suddette disposizioni nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro* — Per conoscere le cause che hanno sinora impedita la definizione della pratica di pensione diretta nuova guerra del signor Tittaferrante Enrico di Nicola, da Gissi. (11148).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso in data 22 aprile 1955 al municipio di Gissi (Chieti) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro* - Per conoscere le ragioni che hanno sinora impedita la definizione della pratica per la concessione dell'assegno di previdenza al signor Gaspari Domenico fu Vincenzo, da Gissi, titolare di pensione di guerra indiretta quale padre dell'ex militare deceduto Gaspari Cesare di Domenico. (11860).

RISPOSTA. — La pratica per assegno di previdenza è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito, sino ad oggi, la definizione della pratica di pensione di guerra nuova guerra del signor Di Giulio Giuseppe fu Pasquale, da Paglieta (Chieti), padre del militare defunto Di Giulio Nicola di Giuseppe, classe 1924. (12417).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro* — Per conoscere i motivi che hanno sinora impedita la definizione della pratica di pensione

indiretta, nuova guerra, del signor Sciulli Gennaro fu Amico, da Gamberale (Chieti). padre del civile Guido Sciulli, deceduto a causa dello scoppio di un ordigno bellico. (12721).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, notificato all'interessato tramite il comune di Gamberale il 30 giugno 1949.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione diretta di guerra del signor Spinelli Cesare fu Giuseppe, da Archi (Chieti) pratica contraddistinta dal n. 85661/D di posizione. (14197).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

GASPARI. *Al Ministro del tesoro* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione indiretta nuova guerra del signor Guido Cinalli, da Casalanguida (Chieti) padre dell'infortunato civile Giuseppe Cinalli, e quando la pratica stessa potrà essere definita. (17401).

RISPOSTA. — La pratica di pensione fu definita una prima volta con decreto negativo del 20 ottobre 1947, n. 1045579, perché l'istante non aveva l'età prescritta.

Successivamente, con altro decreto negativo del 5 settembre 1952,n. 1256699, notificato l'11 dicembre 1952 è stata respinta altra domanda di riesame del Cinalli per non riconosciuta inabilità e mancanza di età. (È nato il 3 settembre 1906).

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

GASPARI. *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga disporre il sollecito accoglimento della domanda presentata dal comune di Roccascalegna (Chieti), con cui, a norma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645, si chiede che il contributo sulla spesa di lire 15 milioni, necessaria per la esecuzione del primo lotto dell'edificio scolastico, concesso nella misura del 5 per cento, venga maggiorato al 6 per cento. (17600).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1955, n. 13959, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, a modifica di quanto disposto con l'articolo 2 del decreto ministeriale del 20 agosto 1955, numero 9963, viene concesso al comune di Roccascalegna (Chieti), per la costruzione del 1° lotto dell'edificio scolastico elementare nel capoluogo, il contributo dello Stato ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella misura del 6 per cento sulla spesa di lire 15 milioni in luogo del 5 per cento già concesso col citato decreto n. 9963.

Intervenuta la registrazione ne saranno informati gli enti interessati.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che hanno sino ad ora impedito la definizione della pratica relativa alla concessione del trattamento pensionistico all'ex dipendente comunale Rodolfo Tullio di Nicola, da Torino di Sangro (Chieti), il quale, costretto ad immediato ricovero in sanatorio per tubercolosi contratta in servizio e per causa di servizio, sin dal 1952, dimesso con invalidità permanente tale da essere inabile a qualsiasi lavoro, manca attualmente anche de più elementari mezzi di sussistenza. (17934).

RISPOSTA. — Al riguardo occorre, anzitutto premettere che il Tullio, benché collocato a riposo per motivi di salute dal 1° maggio 1952, ha inoltrato domanda di pensione di privilegio agli istituti di previdenza di questo Ministero soltanto il 10 giugno 1954, tramite la prefettura di Chieti.

Con lettera del 13 luglio 1954, inviata per conoscenza anche al comune di Torino di Sangro, venne richiesto alla predetta prefettura di voler rimettere un dettagliato rapporto sulle circostanze nelle quali si verificò l'evento dannoso addotto a motivo della chiesta pensione di privilegio nonché di esprimere il proprio avviso in proposito.

Dopo che la prefettura di Chieti ebbe completato la pratica nel senso prescritto, gli atti vennero rimessi, in data 25 gennaio 1955, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per il necessario parere medico-legale.

Con lettera dell'8 agosto 1955, l'Alto Commissariato restituì gli atti richiedendo nuovi accertamenti di ordine sanitario: tali accertamenti sono stati espletati e la documentazione è stata rimessa, con lettera del 29 novembre 1955, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per il definitivo parere medico di pertinenza.

Il signor Tullio ha prestato servizio alle dipendenze del comune di Torino di Sangro

dal 1° agosto 1945 al 31 maggio 1952 e, pertanto, qualora non avesse diritto alla chiesta pensione di privilegio, al predetto dipendente spetterebbe la liquidazione di una indennità per una sola volta quale trattamento ordinario di quiescenza; ciò che non ha consentito la concessione di un acconto.

Il Sottosegretario di Stato: VALMARANA.

GATTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie circa la definizione della pratica di pensione relativa all'ex militare Benito Pellizzaro fu Ludovico residente a Stra (Venezia) posizione 1148844.

Nel caso che tale pratica sia ancora in istruttoria si prega di precisare a quale punto essa sia giunta e quali documenti sia necessario acquisire agli atti per poterla definire. (10593).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GATTO, D'ESTE IDA E CAVALLARI NERINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda intervenire nella situazione verificatasi fra I.R.O.M. e Liquigas di Porto Marghera (Venezia), in ordine alla fornitura di gas di *reforming* ed al fine di evitare il licenziamento da parte della Liquigas di 90 lavoratori. (16230).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nello stabilimenti di Porto Marghera della società Liquigas, composto di due impianti — uno per la produzione di gas liquido, l'altro per l'imbottigliamento di bidoni metallici del gas liquefatto — risultavano occupati, negli ultimi due anni, circa 30 impiegati e 160 operai.

La direzione della società, in data 11 novembre 1955, procedeva al licenziamento di 96 operai e di 14 impiegati allo scopo di ridimensionare lo stabilimento alle attuali esigenze aziendali.

Tra i motivi addotti dalla Liquigas a giustificazione del provvedimento preso, emergono quello della cessazione del processo di liquefazione, causa dell'alto costo del gas liquefacibile fornito dalla I.R.O.M., e quello del decentramento delle operazioni di imbottigliamento in modo da ridurre il costo del trasporto del gas in bidoni.

In particolare, circa il primo dei due motivi cennati, la società Liquigas ha fatto presente che il prezzo corrente del gas liquefatto oscilla attualmente sulle 35 lire a chilogrammo e che di conseguenza il gas residuo, fornito dall'I.R.O.M. al prezzo di lire 0,002325 per caloria, non consentirebbe di produrre il gas liquefatto al prezzo corrente succitato.

La società I.R.O.M., da parte sua, ha fatto rilevare come il prezzo praticato nei confronti della Liquigas, sul gas liquefacibile ceduto, è legato al prezzo calorie rilevato dal listino ufficiale dei prezzi, pari cioè a 1,5 del valore di caloria combustibile.

A spiegare il cennato ridimensionamento, occorre tenere anche conto delle seguenti circostanze:

1°) l'impianto di produzione del gas liquido, esistente nello stabilimento di cui trattasi, risale al 1937 e non può sopportare la concorrenza praticata da altre aziende che adottano nuovi processi di lavorazione.

Tale impianto sfrutta soltanto il 55 per cento del gas liquefacibile fornito, con un costo di lavorazione quasi doppio di quello di altri impianti attualmente in uso.

2°) Secondo quanto dichiarato dalla Liquigas, sembra che la richiesta del gas liquefatto, a causa della concorrenza, abbia subito una flessione del 10-12 per cento dal 1954 al 1955.

3°) L'impianto di imbottigliamento risulta antiquato rispetto ad altri usati nelle varie stazioni di imbottigliamento e richiede un impiego di mano d'opera molto superiore.

4°) La Liquigas ha intenzione di decentrare l'operazione di imbottigliamento del gas liquefatto al fine di ridurre il costo dei trasporti del gas in bidoni. A tale scopo ha già installato a Reggio Emilia una stazione di imbottigliamento che servirà alcune zone alle quali provvedeva lo stabilimento di Porto Marghera (Verona, Ferrara, ecc.).

Il Ministro dell'industria e commercio: CORTESE GUIDO.

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio pensioni dirette militari nuova guerra, dall'ex militare Cavicchioli Aldo di Alfredo, classe 1914. (12248).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GIGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Agozzino Giuseppe di Ame-

deo, da Camastra (Agrigento), che porta il numero di posizione 1262965. (10343).

RISPOSTA. — La pratica di pensione dell'ex militare già definita dal competente servizio in senso negativo è stata esaminata dal Comitato di liquidazione, il quale in una recente seduta collegiale, ha ammesso la dipendenza da causa di servizio della infermità.

Sarà provveduto in conseguenza quanto prima.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

GRIMALDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a quale punto si trovino i lavori per la costruzione della strada che deve collegare la frazione di Rocca Ranieri con il comune di Longone Sabino. (Rieti).

In tempi differenti furono costruiti di tale strada circa metri 2 mila, ma dal gennaio 1954 il lavoro fu abbandonato lasciando la frazione di Rocca Ranieri nel più completo isolamento.

Mi risulta che il proseguimento dei lavori non è compreso nel piano provinciale per l'anno in corso, per cui non sono stati stanziati i fondi necessari per il compimento dell'opera, si richiede se codesto Ministero non ritenga necessario lo stanziamento di un fondo supplementare per dare inizio al più presto al cantiere in questione. (17125).

RISPOSTA. — La costruzione della strada di allacciamento della frazione Rocca Ranieri del comune di Longone Sabino al capoluogo dello stesso comune, venne a suo tempo prevista mediante l'istituzione di cantieri di lavoro ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264. Pertanto trattasi di un'opera il cui finanziamento compete al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e non al Ministero dei lavori pubblici.

Il comune interessato ha infatti presentato all'Ufficio del genio civile di Rieti, in data 30 novembre 1955, il prescritto elaborato per ottenere da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il finanziamento di lire 5.769.564 necessario per portare a termine l'opera stradale in parola. Il predetto ufficio, espletati gli accertamenti sopraluogo, ha trasmesso in data 2 dicembre 1955 detto elaborato, munito del prescritto visto di approvazione al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti per i provvedimenti di competenza.

Si precisa che detto elaborato prevede il completamento dell'ultimo tratto della sede stradale per una lunghezza di circa chilometri 2 mila.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

GUADALUPI, LENOCI, MUSOTTO E MASINI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* In relazione all'intervento al Senato del ministro della difesa sul bilancio del detto dicastero per l'esercizio finanziario 1955-56 (seduta del 28 settembre 1955, pagina 6 dei relativi atti del Senato della Repubblica), per conoscere quando saranno portati all'esame ed all'approvazione del Parlamento i disegni di legge - più volte annunciati come oggetto di « attento studio da parte del Governo » — sui miglioramenti ed adeguamenti all'attuale costo della vita della indennità militare e della indennità di alloggio, la cui spesa è già prevista nello stanziamento di cui al fondo di riserva del capitolo 248 del bilancio del Ministero della difesa. (16564).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro per il tesoro, comunicando che fra i provvedimenti relativi all'attuazione della terza fase della legge delega, è compreso anche l'aumento dell'indennità militare.

Mediante il massimo sacrificio possibile di ogni altra esigenza, si è potuto provvedere ad una rivalutazione delle misure dell'emolumento in parola, che può considerarsi adeguata, tenuto anche conto degli altri miglioramenti di cui beneficerà il personale militare nella terza fase di attuazione della legge delega.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa BOSCO.

GUADALUPI E BOGONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere

a) se sono al corrente che la ditta di costruzioni « Italia », con sede in Foggia, appaltatrice dei lavori di costruzione di acquedotto del nuovo villaggio di Serranova nel comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) non ha mai corrisposto ai lavoratori dell'industria di quel comune, ingaggiati per detti lavori nel numero di complessive 150 unità, i salari maturati per 25 giorni di lavoro;

b) del fatto che l'Ente acquedotto pugliese, pur essendo stati assunti formali impegni in tal senso dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi, alla presenza dei sindaci dei comuni di San Vito dei Normanni e di Carovigno, e del signor Beniamino Andriani in rappresentanza dei lavoratori interessati, di far provvedere alla ditta appaltatrice di pagare i salari maturati entro — e non oltre — il 19 novembre 1955, non ha creduto di prendere posizione a fronte di tale esigenza e del concordato stabilito;

c) quali provvedimenti, di carattere urgente, intendono — ciascuno per la parte di propria competenza — prendere perché sia disposto l'immediato pagamento dei salari dovuti ai 150 operai sopra citati, al fine di evitare la giusta reazione di tutti gli interessati che non possono di certo attendere, per sodisfare alle legittime esigenze alimentari loro e dei propri familiari, i comodi e della ditta di costruzioni « Italia » e dell'indifferente burocrazia dell'Ente autonomo acquedotto pugliese. (17473).

RISPOSTA. — L'impresa costruzioni « Italia » appaltatrice per conto dell'Ente di riforma di Puglia e Lucania dei lavori di costruzione della diramazione dell'acquedotto nel villaggio di Serranova del comune di San Vito dei Normanni, sospese sin dal 1° ottobre 1955 la corresponsione degli emolumenti spettanti agli operai da essa dipendenti. In seguito a ciò l'ufficio provinciale del lavoro di Brindisi è intervenuto per indurre l'impresa ad ottemperare ai suoi obblighi nei confronti degli operai.

Poiché nonostante le assicurazioni date dall'impresa nessun positivo risultato ha avuto l'azione come sopra svolta dall'ufficio provinciale del lavoro, si è addivenuti alla rescissione del contratto di appalto con l'Ente di riforma agraria per la Puglia e la Lucania. Tale ente ha già provveduto direttamente a corrispondere ai lavoratori le competenze loro spettanti ed a continuare in proprio la prosecuzione dei lavori in questione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

GUADALUPI E BOGONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Vicepresidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere in quale conto abbiano tenuta la lettera aperta loro indirizzata dal Comitato di maggioranza dei consiglieri del comune di Alezio (Lecce), con la quale sono state denunciate questioni di ordine amministrativo e politico che investono i principî fondamentali della democrazia, della libertà ed autonomia dei nostri comuni.

In particolare, chiedono di conoscere quali provvedimenti il ministro dell'interno intenda adottare perché siano tutelati i diritti di quella cittadinanza, rispettata la Costituzione, la legge comunale e provinciale, nella osservanza scrupolosa e legale della volontà della maggioranza dei consiglieri comunali, più volte e sempre in forma perfetta manifestatasi.

Se non ritengano, infine, che il coprire, ignorando tale abnorme situazione del comune di Alezio e non intervenendo opportunamente e tempestivamente, significhi voler tentare di creare condizioni più favorevoli ad un determinato partito per le prossime consultazioni elettorali amministrative. (17958).

RISPOSTA. — La situazione dell'amministrazione comunale di Alezio, segnalata con la lettera aperta del Comitato di maggioranza di quel consiglio, viene attentamente seguita per quegli interventi che dovessero ritenersi necessari per superare la crisi — dovuta a dissidi interni — che da tempo la travaglia e assicurarne il ritorno alla normalità.

Recentemente, infatti, il prefetto ha invitato il sindaco ad aderire, entro un termine perentorio alla richiesta di convocazione del consiglio, formulata da alcuni consiglieri, per sostituire i membri dimissionari o decaduti della giunta municipale — la quale, per altro, è in condizioni di deliberare validamente con i membri in carica. Non essendo stato accolto l'invito del prefetto si provveduto alla convocazione d'ufficio del predetto organo, ai sensi dell'articolo 124 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Per quanto riguarda, in particolare, la revoca del sindaco, si precisa che le disposizioni vigenti non fissano alcun termine per l'esame della proposta di revoca da parte del consiglio comunale, eccetto quello relativo al decorso di 10 giorni dalla notifica della proposta stessa all'interessato (articolo 65 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297).

Legittimamente, pertanto, il consiglio è stato convocato in prima seduta, il 25 agosto 1954 (la seduta del 17 agosto 1954, citata nella lettera aperta, fu considerata nulla per violazione di legge) per esaminare la suddetta proposta, formulata da alcuni consiglieri in data 20 luglio 1954.

È stato, invece, violato l'articolo 149 - comma 4° — del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale in quanto, fra la prima e la seconda convocazione, all'uopo tenute dal consiglio, non è stato osservato l'intervalllo minimo di 8 giorni previsto dalla suddetta norma.

La tardiva comunicazione, da parte del prefetto, di tale illegalità al riguardo, è stata determinata dalla necessità di non pregiudicare i tentativi in corso per risolvere la crisi.

Si fa presente, comunque, che, sebbene la suddetta comunicazione sia stata effettuata fin dal luglio dello scorso anno, nessuna iniziativa

è stata finora presa dalla maggioranza consiliare per perfezionare, a norma di legge, la procedura di revoca del sindaco.

Il Ministro dell interno TAMRONI.

INVERNIZZI E MERIZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ha conoscenza del modo inumano e delle gravi condizioni di lavoro che vengono imposte ai lavoratori della impresa Saverio Quadrio Curzio con sede in Tirano (Sondrio).

Consta agli interroganti che l'impresa non costruisce le apposite baracche per l'alloggiamento dei lavoratori, previste dagli accordi sindacali e dalle vigenti disposizioni in materia, obbligando gli operai a dormire in stalle ed in fienili (sembra questa una delle condizioni per essere assunti al lavoro). Che la impresa specula sull'acquisto dei generi alimentari e sulla confezione del vitto, provocando seri disturbi viscerali già riscontrati anche da una inchiesta dell'ispettorato del lavoro. Che la impresa non fornisce gli operai delle regolari buste paga o relativi prospetti. Né liquida il lavoratore al momento del licenziamento. Né consegna a questi i documenti di lavoro direttamente sul cantiere, obbligandoli a perdite di giornate di altro lavoro a costosi e noiosi spostamenti.

Per sapere, infine, se non crede il ministro di dover ordinare una inchiesta severa sul cantiere di Lanzada della detta impresa e, se del caso, di concerto con il ministro dei lavori pubblici, si disponga per la sospensione della concessione alla ditta Vizzola, nonché del relativo contributo che lo Stato passa per simili concessioni. Non sembra concepibile agli interroganti che con i soldi dello Stato si possa creare lavoro a simili condizioni. (17163).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti disposti in ordine a quanto segnalato, è emerso che la ditta Saverio Quadrio Curzio, avente sede in Tirano e cantieri in territorio del comune di Lanzada, è interessata alla costruzione di impianti idroelettrici.

Nel corso di numerosi sopraluoghi effettuati dal compente ispettorato del lavoro durante il 1955 (7 gennaio, 20 giugno, 23 giugno, 26 luglio, 9 settembre, 26 ottobre e 15, 16, 17, 18, 19 novembre) è emerso che presso il cantiere centrale ed il cantiere di Lanzada non è stata riscontrata la ricorrenza delle condizioni previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento generale di igiene del lavoro (regio decreto 14 aprile 1927, n. 530) e cioè la situazione di « lavoro in aperta campagna, lontano dalle abitazioni ».

Comunque, allo scopo di venire incontro il più possibile a tutti i lavoratori, mentre è stata esercitata una opportuna azione atta a migliorare le condizioni dei lavoratori situati in località disagiate (Cavaglia, Belma, Astù) adottando nei confronti del titolare della ditta, i provvedimenti previsti dalla legge in materia di igiene del lavoro, è stata altresì espletata, nel corso della stessa visità, opera di persuasione, così che, nella successiva visita del 26 luglio 1955, risultava che il problema della situazione igienica era stato preso dalla ditta in seria considerazione, per tutti gli operai indistintamente, compresi quelli addetti ai cantieri Lanzada.

All'atto della visita, effettuata il 18 novembre 1955, il numero dei posti-letto, a disposizione dei lavoratori, era il seguente·

n. 36 in località Cavaglia; n. 64 in località Belma; n. 50 in località Astù; n. 36 in località Curnaso, n. 44 in località Centrale; n. 60 in località Ganda e Lanzada (di cui n. 21, assunti in affitto in Lanzada, per n. 21 carpentieri che per accordo comportante per gli stessi una paga maggiorata, concorrono all'affitto con un contributo individuale di lire 1.200 al mese).

Il numero totale dei posti-letto (290), anche se inferiore di 156 unità al numero di operai occupati nel mese di massima occupazione (settembre: lavoratori n. 446), è da ritenersi sufficiente per l'alloggiamento di tutti i lavoratori, che, ai sensi del citato articolo 36, « rimangono a pernottare sul posto di lavoro », in quanto i rimanenti lavoratori hanno la famiglia a Lanzada, Ganda e Caspoggio e non « rimangono (perché non lo desiderano) a pernottare sul posto di lavoro ».

Una situazione particolare relativa a n. 7 lavoratori, presentatisi al cantiere qualche giorno prima del previsto ed assegnati a lavori in località Picchetto 49-64, trovati sprovvisti di alloggio dall'ispettore medico, nel corso della visita del 23 giugno 1955, per i quali lo stesso ispettore inoltrò verbale di contravvenzione all'autorità giudiziaria, è stata prontamente esaminata. L'inconveniente fu tempestivamente eliminato.

Riguardo al costo dei pasti, consumati dagli operai dipendenti dall'impresa Quadrio, è stato accertato che per 2 pasti ed il caffé e latte al mattino, escluso il pane ed il vino, ogni operaio corrisponde complessivamente lire 365.

I lavoratori, interpellati, hanno affermato di non avere lamentele da formulare sia per

il costo del vitto, che per la quantità dello stesso.

Circa gli inconvenienti verificatisi, che hanno provocato, a suo tempo, disturbi viscerali, l'ispettorato del lavoro ha riferito che i medesimi dovevano attribuirsi ad una insufficiente organizzazione dei servizi di approvvigionamento, di confezione e di distribuzione degli alimenti.

Notificata tale insufficienza al titolare della ditta, risulta che in prosieguo era dato constatare una sodisfacente e completa riorganizzazione di tutti i servizi in argomento.

La ditta risulta contravvenuta per la mancata restituzione di tessere assicurative al personale dipendente, all'atto del licenziamento (in data 7 gennaio 1955). Per altro le affermazioni secondo cui la ditta non assegnerebbe la busta paga o prospetto paga, ad ogni periodo di paga, nonché i documenti in occasione di licenziamenti o di dimissioni, allo stato attuale, come da documentazione esibita dalla ditta e sottoscritta dai lavoratori, non risultano fondate.

La liquidazione ai singoli operai, in occasione di licenziamenti o dimissioni (con preavviso), viene effettuata sul cantiere, come è stato possibile rilevare durante le visite ispettive nei giorni 15, 16, 17, 18 e 19 novembre 1955. Agli operai di cui sopra vengono consegnate le buste o prospetti paga unitamente agli altri documenti di lavoro, giusto quanto risulta dalla documentazione richiesta ed esibita dalla ditta.

Per i lavoratori che, senza giustificato motivo, rimangono assenti dal lavoro, e che quindi vengono considerati dimissionari, la ditta procede alla liquidazione, agli stessi spettante, mediante assegno bancario. La busta o prospetto paga viene inoltrata, ai singoli lavoratori, sopra specificati, a mezzo posta.

Tuttavia, allo scopo di prevenire eventuali infrazioni in materia, la ditta è stata diffidata, in data 27 ottobre 1955 e 19 novembre 1955, ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che regolano la restituzione dei documenti di lavoro.

Il Ministro VIGORELLI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di riversibilità della pensione a favore della signora Mura Giorgina fu Giuseppe vedova del pensionato Cirina Efisio fu Giuseppe (libretto di pensione 1432957) e quale sia lo stato della pratica stessa. (10905).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LATANZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali documenti mancano ancora per completare l'istruttoria della pratica di pensione di guerra del signor Potisso Francesco di Giuseppe, da Oria (Brindisi), posizione 1805582. (17405).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è in attesa di conoscere l'esito degli accertamenti sanitari disposti presso la commissione medica di Taranto.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LENOCI E CAPACCHIONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se ritenga conveniente, agli interessi della politica economica del paese e di quella meridionale in particolare, di accogliere ed avallare la richiesta inoltrata da privati, sorretti da forze politiche, per comprendere nel calendario ufficiale delle fiere per il 1956 una nuova « Fiera di Napoli campionaria internazionale società per azioni », situata a meno di trecento chilometri dalla Fera del Levante di Bari; inserirla nel già pletorico e deprecato quadro delle manifestazioni fieristiche (per la disciplina delle quali è allo studio un progetto di legge) e fissarne addirittura la data nel medesimo periodo della manifestazione fieristica barese.

Gli interroganti richiamano l'attenzione del Presidente del Consiglio sul disorientamento che si produrrebbe fra gli espositori nazionali e stranieri dopo che la Fiera del Levante, in 19 anni di crescente successo e di perfezione tecnico-finanziaria, è divenuta oltre che un mercato internazionale, un vero e proprio strumento di politica economica, atto a correggere nel quadro della rinascita del Mezzogiorno, i difetti strutturali dell'economia meridionale derivanti dal naturale squilibrio dei vantaggi geografici ed ambientali tra le varie regioni.

A tale proposito, richiamandosi alla più volte affermata necessità della solidarietà e non della concorrenza tra le regioni di una comune partecipazione alla industrializzazione del Mezzogiorno, fondata sulla divisione dei compiti, gli interroganti rilevano il trattamento preferenziale che il Governo — pur dichiarando di voler correggere col suo indirizzo di politica economica i difetti strutturali dell'economia meridionale — ha già usato ai danni della regione pugliese e a pieno vantag-

gio della città di Napoli, che è favorita da una legge speciale, da un porto di traffico mondiale, da un retroterra naturale ad ampio respiro che trarrà nuovo vantaggio dalla progettata autostrada e da un fiorentissimo turismo per il quale si sono impiegati circa 5 miliardi.

Gli interroganti rilevano infine che la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri e il ministro dell'industria e commercio a conoscenza del parere sfavorevole espresso dalle responsabili autorità e dagli ambienti economici della città di Napoli circa la richiesta di utilizzare per la ventilata Fiera campionaria gli impianti e le attrezzature della Mostra d'oltremare (che è un ente pubblico) avevano già respinto tale proposta e non potrebbero ora accoglierla ed avallarla soltanto perché pressioni politiche intervengono a sostegno di privati interessi che sono in contrasto con quello generale del paese. (17610).

LENOCI E CAPACCHIONE. - *Al Ministro dell'industria e del commercio.* Per conoscere se egli intende accogliere la domanda di un gruppo di privati della città di Napoli per istituire una « Fiera di Napoli campionaria internazionale società per azioni » utilizzando a tale scopo gli impianti e le attrezzature dell'ente pubblico « Mostra d'oltremare », proprio mentre è allo studio un disegno di legge per porre ordine in materia fieristica e frenarne l'incontrollato dilagare. Per di più la prima manifestazione della istituenda Fiera dovrebbe avvenire il 19 settembre 1956 mentre sarà in pieno sviluppo la XX Fiera del Levante di Bari.

Se veramente il ministro intendesse inserire la nuova manifestazione nel calendario delle fiere per l'anno 1956 in contrasto con il parere negativo già espresso in precedenza a seguito dello sfavorevole giudizio delle autorità e degli ambienti economici ufficiali di Napoli e ciò per successive pressioni politiche intervenute a rincalzo della iniziativa privata, grave danno ne verrebbe al prestigio nazionale nei riguardi degli ispettori italiani e stranieri i quali, da 20 anni con un crescendo di fiducia nella perfetta organizzazione tecnica e finanziaria della Fiera del Levante vi partecipano e rimarrebbero perplessi di fronte alla autorizzazione del Governo per una nuova e contemporanea manifestazione nel Mezzogiorno a distanza di 300 chilometri appena, l'una dall'altra.

Gli interroganti rilevano che nel quadro della rinascita del Mezzogiorno, per ragioni geografiche ed ambientali, esiste già un pesante squilibrio economico tra le due regioni e che le costanti provvidenze governative per Napoli contrapposte al quasi disinteressamento per Bari, lo hanno aggravato: legge speciale per Napoli, porto a scala mondiale, ottima attrezzatura industriale, turismo fiorentissimo e ben sorretto: retroterra ampio che sarà ancora megio valorizzato dalla autostrada in progetto di costruzione.

Pertanto gli interroganti richiamano l'attenzione del ministro sul danno che alla Fiera del Levante deriverebbe dal carattere di concorrenza che assumerebbero le due manifestazioni in contrasto con l'atmosfera di solidarietà che la Cassa per il Mezzogiorno ed altri istituti statali affermano di voler attuare.

Infine gli interroganti vogliono ricordare che anche la Presidenza del Consiglio ha respinto la domanda di utilizzare gli impianti e le attrezzature dell'ente pubblico « Mostra d'oltremare » e poiché non sono intervenuti nuovi elementi i quali possano fornire plausibili giustificazioni per un eventuale deprecabile mutamento di tali decisioni, gli interroganti chiedono al ministro di voler precisare il suo pensiero al riguardo. (17666).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comitato organizzatore della « Fiera di Napoli » rivolgeva, a suo tempo, istanza al fine di ottenere che la manifestazione fieristica fosse inserita nel « Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni ».

Il consiglio superiore del commercio, richiesto da questo Ministero di pronunciarsi sulla istanza, nella seduta del 16 dicembre 1955, esprimeva parere contrario all'accoglimento della medesima in quanto ha ritenuto che, allo stato attuale, non sussistono le condizioni indispensabili perché l'organizzazione della iniziativa possa garantire il conseguimento delle finalità economiche che la manifestazione intenderebbe raggiungere.

Il predetto consiglio ha, per altro, auspicato che la futura eventuale Fiera possa in effetti rappresentare — a differenza di quanto si può rilevare attualmente — la concorde espressione delle categorie economiche e degli enti locali, nonché costituire valido elemento, da inserire nel piano funzionale dell'ente Mostra d'oltremare, sì da rappresentare, unitariamente, una armonica manifestazione delle forze della produzione e degli scambi.

Questo Ministero, atteso il suesposto parere, ha ritenuto di non inserire per l'anno

1956 la manifestazione in parola nel « Calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE GUIDO.

LENZA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere, in riferimento alla risposta data alla precedente interrogazione n. 15651, se risponda a verità che il primo e più importante rifornimento di medicinali effettuato dalla direzione delle case di detenzione e pena fu effettuato presso un ridottissimo numero di case produttrici; che fino all'agosto 1955 la richiesta di altre ditte per ammettere il loro prodotto nell'albo dei fornitori fu respinta; e che solo nell'agosto 1955, quando già i depositi istituiti presso le case di detenzione e pena erano completi, le iscrizioni furono aperte e nuove ditte furono iscritte nell'elenco.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se la facoltà di scelta dei preparati, concessa in esclusiva all'ispettore sanitario e a pochi medici dei più importanti istituti carcerari, non debba ritenersi in contrasto col rispetto delle libertà professionali e democratiche, che attribuiscono solamente al medico curante la facoltà di scelta della terapia; se non debbasi ritenere poco opportuno, specie perché parte dal ministro di grazia e giustizia, il richiamo alle arbitrarie limitazioni delle prescrizioni in uso presso gli enti assistenziali, per poter giustificare, avallare e definire lecita la limitazione della scelta imposta anche dalla direzione delle case di detenzione e pena; e se debba ritenersi logica e rispondente a criteri di equità e giustizia la disposizione che impone il pagamento da parte del detenuto delle prescrizioni non rispondenti ai prodotti inseriti nell'elenco.

L'interrogante, nel rilevare che l'affermazione contenuta nell'ultimo periodo della risposta in merito alla rinomanza delle industrie prescelte può essere lesiva del prestigio delle ditte escluse e dello stesso Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il quale concede le licenze ai laboratori e ai prodotti in base a precise disposizioni di legge, che non consentono possibilità di graduatoria e di discriminazione, chiede infine di conoscere se la direzione delle case di detenzione e pena, nell'avvalersi a distanza di ventiquattro anni dall'approvazione del regolamento della facoltà all'acquisto diretto, che può ritenersi superata dalle ulteriori disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, abbia ottemperato alle disposizioni contenute nello stesso articolo di affidare alla responsabilità di un farmacista, abilitato e iscritto all'albo, la manutenzione e la somministrazione dei medicinali in ogni singola casa di detenzione e pena per la necessaria garanzia degli assistiti. (2289, *già orale*).

RISPOSTA. — In relazione alla risposta data alla interrogazione n. 15651, non è esatto che soltanto nell'agosto 1955, « quando già i depositi di prodotti farmaceutici istituiti presso le case di detenzione erano completi, furono riaperte le iscrizioni e nuove ditte furono iscritte nell'elenco ». È vero, invece, che nell'agosto 1955, in seguito a proposte formulate dai sanitari degli istituti di prevenzione e pena nell'elenco dei medicinali furono incluse altre specialità di ditte varie, in prevalenza già fornitrici dell'amministrazione. Per conoscere poi quali fossero le specialità di cui si faceva più largo consumo, il Ministero non poteva che rivolgersi ai sanitari dei più importanti istituti carcerari e sentire il parere del proprio ispettore sanitario. Non sembra, quindi, possa dubitarsi della legittimità dell'operato dell'amministrazione nel procedere alla compilazione di un elenco delle specialità che, in aggiunta a tutti i prodotti galenici, possono essere somministrati ai detenuti senza preventiva autorizzazione ministeriale.

Assicurata, così, la somministrazione di appropriate specialità medicinali di più largo uso, mentre nulla vieta agli ammalati di richiedere medicinali non prescritti, o diversi da quelli prescritti, non può dirsi illegittimo, in tal caso, l'obbligo di richiedere il pagamento di essi.

È vero che non tutti gli istituti carcerari sono dotati di farmacia e di farmacista, in quanto molti di essi hanno scarsa importanza ed un limitato movimento di detenuti ma nessuna disposizione di legge vieta che un medicinale possa essere somministrato in altro carcere. Il servizio di fornitura dei medicinali negli istituti di prevenzione e pena, prima dato in appalto e poi assunto direttamente dall'amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio di Stato e della ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, mentre ha determinato una economia del 50 per cento rispetto alla somma che veniva corrisposta agli appaltatori ha anche migliorato di molto l'assistenza terapeutica ai detenuti ai quali fino al 30 giugno 1954 (data del trapasso dall'appalto alla gestione diretta) le specialità medicinali potevano es-

sere somministrate soltanto in casi eccezionali ed in seguito ad apposita autorizzazione ministeriale.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

LENZA. — *All'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica.* — Per sapere se è a conoscenza che il prefetto di Siracusa, nel determinare la nuova pianta organica delle farmacie, non ha ritenuto opportuno tenere conto delle osservazioni fatte in consiglio di sanità dal presidente del loro ordine dei farmacisti sulla precaria situazione nella quale verranno certamente a trovarsi le tre nuove farmacie, alle quali sono state assegnate le zone periferiche, a causa del troppo ridotto numero degli abitanti in ogni zona e del notevole frazionamento della popolazione.

L'interrogante, nel fare presente che le sedi situate nelle zone limitrofe, in base alla precedente disposizione della pianta organica, dispongono di un numero di abitanti almeno doppio di quello fissato dalla legge, chiede di conoscere se l'Alto Commissariato non ritenga opportuno disporre che la nuova pianta organica sia modificata in modo da evitare sperequazioni tra le farmacie esistenti e quelle da istituire, garantendo ad ognuna il minimo di abitanti indispensabile. (17489).

RISPOSTA. — Secondo i dati del censimento generale della popolazione del 1951, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, supplemento, del 15 dicembre 1954, n. 287, il comune di Siracusa, comprese le frazioni, conta n. 71.016 abitanti. Le frazioni, in numero di tre, contano complessivamente n. 7.447 abitanti e, pertanto, il centro urbano di Siracusa ha n. 63.569 abitanti.

In detto centro erano in attività n. 10 farmacie autorizzate quando, secondo il censimento del 1936, esso contava n. 52.489 abitanti. Ciò in base al criterio per cui il numero delle autorizzazioni delle farmacie deve essere stabilito in modo che non vi sia più di una farmacia per ogni 5 mila abitanti.

Dopo il censimento del 1951 era necessario procedere alla revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie nei riguardi del capoluogo, con la istituzione obbligatoria di due nuove farmacie, che avrebbero portato a 12 il numero di esse, per un rapporto limite di 60 mila abitanti.

Nel caso in ispecie, però, non essendo il numero degli abitanti esattamente divisibile per 5 mila, si è dovuto tener conto del resto, per l'eventuale istituzione di altra farmacia, ed essendosi ritenuta tale istituzione essenziale ai fini dell'assistenza farmaceutica, la prefettura propose al consiglio provinciale di sanità la istituzione di n. 3 farmacie per il centro di Siracusa.

Il consiglio provinciale di sanità, dato il notevole sviluppo topografico della città, che ha creato nuove vaste zone di abitazioni e la reale esigenza di assicurare l'assistenza farmaceutica in detti quartieri, sensibilmente lontani dagli attuali esercizi farmaceutici, nella seduta del marzo 1955, relatore il presidente del tribunale e presente il presidente dell'ordine dei farmacisti di Siracusa, esprimeva parere favorevole alla revisione ordinaria della pianta organica, con la istituzione di n. 3 nuove farmacie.

Anche la giunta provinciale amministrativa nella seduta del 2 aprile 1955, esprimeva parere favorevole.

Veniva incaricato, quindi, l'ufficio provinciale di sanità di procedere alla delimitazione delle sedi delle tre nuove farmacie e alla rettifica delle altre, tenendo presente anche quanto aveva rappresentato il sindaco della città, circa la necessità che i nuovi esercizi avessero per sedi i nuovi centri di espansione della città stessa.

Tornata all'esame del consiglio provinciale di sanità, nella seduta del 18 maggio 1955, la pratica veniva attentamente esaminata da ogni componente del collegio e le proposte di delimitazione delle sedi, avanzate dal medico provinciale, relatore, venivano favorevolmente accolte dal collegio stesso.

Al riguardo, però, il presidente dell'Ordine dei farmacisti faceva conoscere che sarebbe stato più opportuno stabilire, per dette nuove sedi, un limite più « accentrato », ritenendo che detto limite avrebbe dovuto essere portato verso le zone più vicine al centro della città. Ciò, per altro, avrebbe frustrato lo scopo delle nuove istituzioni, che era quello di provvedere all'assistenza farmaceutica dei nuovi quartieri, per cui vivissime istanze erano state rivolte alla prefettura da parte del comune, della stampa e della popolazione tutta.

Allo stesso presidente venne fatto rilevare, altresì, che nel sistema dell'attuale legislazione in materia, la gestione di una farmacia non può essere concepita e disciplinata come un negozio di diritto privato, ma come un negozio di diritto pubblico, cioè come un'attività giuridica sottoposta, nel suo sorgere e nel suo esercizio, a preminenti ragioni ed esigenze di pubblico interesse, per cui un buon assetto del servizio farmaceutico esige che le farmacie siano convenientemente distribuite negli abitati e, quindi, anche verso la periferia delle

grandi e medie città, mentre esiste, di contro, nei farmacisti, per motivi evidenti, una spiccata tendenza ad impiantare i loro esercizi verso i punti più centrali delle città.

L'elemento della sede — come ha sottolineato la circolare del 28 febbraio 1955, n. 17, di questo A.C.I.S. — ha una finalità ed una funzione di esclusivo o, quanto meno, preminente interesse pubblico, né la revisione della pianta organica può in pratica esaurirsi nell'aggiungere nuove sedi a quelle esistenti. Veniva, poi fatto osservare dal consiglio, al predetto presidente, che le sue preoccupazioni circa eventuali disagi economici che avrebbero potuto incontrare i nuovi esercizi, si dovevano ritenere infondate, sol considerando che le nuove sedi comprendono zone di notevole sviluppo urbanistico ove sorgono i complessi edilizi più importanti del dopoguerra, quali quelli dell'I.N.A.-Casa, dell'Istituto delle case popolari, di tutte le cooperative edilizie dell'Ente siciliano casa per i lavoratori, del nuovo grande ospedale, e di notevole interesse industriale e commerciale, comprendendo la zona attorno agli scali ferroviari e attorno ai mercati generali.

Il presidente dell'Ordine dei farmacisti si ritenne sodisfatto di tali chiarimenti.

Ottenuto il parere favorevole del consiglio e della giunta provinciale amministrativa, venne emanato il decreto prefettizio di modifica della pianta del 4 luglio 1955, n. 7172, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana del 25 luglio 1955, n. 31.

Non risulta che tale decreto sia stato impugnato, nei modi di legge da alcuno.

Subito dopo, venne bandito il concorso per l'assegnazione delle nuove farmacie e di altre resesi vacanti, al quale partecipa anche il presidente dell'Ordine dei farmacisti.

L'Alto Commissario: TESSITORI.

LIZZADRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se la situazione dei baraccati e degli abitanti nei tuguri e nelle abitazioni pericolanti e malsane di Isola del Liri (Frosinone) è quale risulta dall'articolo pubblicato nell'edizione delle province de *L'Avanti* del 22 ottobre 1955. In caso affermativo, per sapere quali provvedimenti siano stati adottati o si preveda di adottare per risolvere con sollecitudine un problema tanto angoscioso. (16951).

RISPOSTA. — La situazione degli abitanti in case malsane del comune di Isola Liri è quale risulta dall'articolo pubblicato nell'edizione provinciale de *L'Avanti* del 22 ottobre 1955; mentre quella dei baraccati risulta dai seguenti dati desunti a tutto il 23 novembre 1955:

via Napoli: n. 3 famiglie con 11 persone alloggiate in 2 baracche di vani 4;

via Stazione: n. 17 famiglie con 86 persone alloggiate in 4 baracche di vani 48;

Borgonuovo: n. 4 famiglie con 15 persone alloggiate in 4 baracche di vani 5;

San Domenico: n. 2 famiglie con 4 persone alloggiate in 1 baracca di vani 4;

in totale: n. 26 famiglie con 116 persone alloggiate in 11 baracche di vani 61.

Per quanto riguarda la costruzione di nuovi edifici per baraccati e per abitanti in case malsane si riporta qui di seguito la situazione attuale:

1°) costruzione di 2 fabbricati per terremotati con complessivi 18 alloggi popolari in viale Stazione dell'importo di lire 27.750.700; lavori ultimati e collaudati.

Per tali alloggi con delibera del 15 settembre 1955, n. 1, la speciale commissione comunale, a norma dell'articolo 257 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica del 28 aprile 1938, n. 1165, ha già designato per l'assegnazione con 18 famiglie delle quali n. 11 fra quelle attualmente in baracca di cui al prospetto precedente e n. 7 abitanti in case malsane.

2°) Costruzione di n. 4 fabbricati con n. 16 alloggi per « senza tetto » (legge 10 aprile 1947, n. 261, articolo 5), importo lire 50 milioni; ultimati in data 20 settembre 1955. Tali alloggi dovranno essere assegnati dalla commissione di cui alla legge 11 febbraio 1952, n. 79. Il comune nelle more del collaudo, potrà disporre la relativa graduatoria.

3°) Progetto per la costruzione di 1 fabbricato per terremotati con complessivi 12 alloggi in viale San Domenico. Il relativo progetto di lire 28.426.000 è in corso di approvazione da parte di questo Ministero.

4°) Costruzione di 1 fabbricato per 12 alloggi per la eliminazione delle abitazioni malsane (legge 9 agosto 1954, n. 640); importo lire 20 milioni. Il progetto è in corso di elaborazione da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Frosinone.

Sempre in applicazione della stessa legge, nel corrente esercizio è stato assegnato al predetto Istituto autonomo case popolari per provvedere al fabbisogno alloggiativo della provincia, la somma di lire 150 milioni.

L'Istituto medesimo dovrà ora compilare — sulla base di un'accurata indagine statistica all'uopo svolta di concerto con il locale Ufficio del genio civile — il programma co-

struttivo da realizzare con l'assegnazione suindicata.

In tale sede, le necessità del comune di Isola Liri saranno tenute presenti in relazione alle non meno pressanti esigenze degli altri centri della provincia.

Comunque, dal momento che la succitata legge n. 640 dovrà trovare completa attuazione nel corso di altri cinque esercizi, non si mancherà di esaminare le possibilità di includere il ripetuto comune nei successivi programmi.

Per quanto riguarda poi la costruzione e la assegnazione degli stabili I.N.A.-Casa questo Ministero, non avendo ingerenza alcuna nella loro realizzazione, non è in grado di confermare le notizie riportate nell'articolo di cronaca di cui è stata fatta menzione.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

LOPARDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di aggravamento dell'invalido Di Nisio Alfredo di Costantino, da Chieti (numero di posizione 14364), visitato nel dicembre 1954 ed assegnato alla 8ª categoria per altri tre anni. (13060).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, trasmesso al comune di Chieti in data 28 dicembre 1955 per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LOZZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono gli ostacoli che ancora trova l'espletamento della pratica dell'infortunato civile per fatti di guerra Camera Giuseppe di Luigi, abitante a Tagliolo (Alessandria). Al Camera gravemente ferito da un ordigno bellico nel 1945, la causa di servizio è stata riconosciuta dalla Corte dei conti che ha accolto il ricorso nel dicembre 1954.

La pratica è poi tornata al servizio dirette infortunati civili di guerra.

L'interessato è in ristrettezze economiche molto gravi ed ha a carico la moglie ed i figli. (13195).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pensione di guerra di D'Arco Enrico fu Biagio domiciliato in via Campagnano n. 40, Ischia (Napoli). Il D'Arco è stato sottoposto a visita medica il 30 novembre 1953. (11139).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione si è in attesa che l'ospedale militare di Napoli trasmetta la documentazione clinica relativa al di lui ricovero avvenuto nel luglio-agosto 1942 presso l'ospedale militare di Bengasi.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla pensione di guerra di Iannone Giuseppe fu Carmine e di Penusa Teresa nato a Domicella (Avellino) e domiciliato a Cicciano alla via Olmo 24 (Napoli) sottoposto a visita medica, è stata proposta la terza categoria, pensione a vita. (13477).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione si è in attesa che il distretto militare di Avellino faccia pervenire una copia del foglio matricolare con tutte le variazioni e le notizie accertate ed un rapporto informativo sulle circostanze di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla vertenza e sullo sciopero dei dipendenti di Villa Russo (manicomio privato) di Napoli;

sull'intervento degli organi del Ministero. (17670).

RISPOSTA. — A quanto consta, la vertenza sorta tra la clinica Villa Russo di Napoli ed il personale dipendente è stata definita, in sede aziendale, con esito sodisfacente.

Per il tentativo di conciliazione della vertenza in parola, non è mai stato, comunque, richiesto l'intervento di questo Ministero.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sul cantiere di lavoro n. 022911/L dato al comune di Pozzuoli (Napoli); questi ha poi dato in appalto alla ditta Mautone i lavori predisposti, consegnandole anche cantiere e lavoratori con l'assurda conseguenza che, per lavori eguali, i dipendenti del cantiere di lavoro hanno metà salario di quelli della ditta. (17671).

RISPOSTA. — Si assicura che, a seguito di accertamenti appositamente effettuati, questo Ministero ha contestato al comune di Pozzuoli, ente gestore del cantiere n. 022911/L le irregolarità rilevate.

Detto comune è stato, altresì, diffidato dall'utilizzare manodopera del cantiere-scuola per la esecuzione di lavori concessi in appalto.

Il Ministro: VIGORELLI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla ditta Sogemerca che opera nel macello comunale di Napoli;

per conoscere quali sono i padroni della ditta e le sue attività;

per conoscere quali benefici ha ricevuto dal comune e se è vero che deve sostituire il Banco di Napoli in attività importanti imponendo ai commercianti un tasso di interesse superiore. (17850).

RISPOSTA. — La società « Sogemerca » è una società per azioni costituita, con atto per notaro G. De Luca, il 12 maggio 1955, con capitale sociale di lire 10 milioni, ripartito in 200 azioni da lire 50 mila cadauna. Detta società, composta da 20 soci, tutti esercenti macellai o commercianti di bestiame, o grossisti di carni macellate, o mediatori, non ha in effetti iniziata alcuna attività nel mercato del bestiame del comune di Napoli, che non risulta ancora ripristinato dopo i noti eventi bellici.

L'amministrazione comunale, pur avendo predisposto l'eventuale concessione della gestione del mercato stesso alla società sopracennata, non ha finora adottato alcun definitivo provvedimento al riguardo, essendosi riservata di approfondire l'esame della questione anche in relazione a recenti proposte avanzate al comune stesso dal Banco di Napoli.

Il Ministro: TAMBRONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla regolarità e sulle ragioni della concessione della gestione delle ritirate pubbliche ad una impresa privata da parte del comune di Napoli, togliendola alla cooperativa Socor che la gestisce da anni. (17861).

RISPOSTA. — L'amministrazione comunale di Napoli, alla scadenza dell'appalto per la manutenzione delle ritirate pubbliche gestito dalla cooperativa Socor, non ha ritenuto rispondente agli interessi dell'ente di confermare l'appalto alla cooperativa anzidetta, a causa dei molteplici inconvenienti rilevati nella gestione del servizio.

Per il nuovo appalto è stata indetta una licitazione privata, nella quale è rimasta aggiudicataria la ditta Grasso Rodolfo: il relativo contratto, per altro, non è stato ancora reso esecutorio dalla prefettura, che ha disposto accertamenti, tuttora in corso, circa la regolarità delle operazioni di gara.

Il Ministro: TAMBRONI.

MAGNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie sullo stato della pratica di pensione del combattente della guerra 1915-18, Quarato Michele fu Pasquale.

Fa presente di aver richieste tali notizie al servizio competente sin dal 28 luglio 1954 e di non aver avuta alcuna comunicazione nonostante un sollecito dell'8 novembre 1954. (11888).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum.*

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MAGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere per far escludere la ditta Laudisa Giulio dall'albo dei pubblici imprenditori edili, essendosi dimostrata inadempiente sia verso gli operai sia verso gli enti previdenziali.

La ditta suddetta ha sede in Roma ed esegue lavori per conto dell'Ente riforma di Puglia e Lucania in agro di Ascoli Satriano e di Bovino (Foggia).

Oltre a non corrispondere i giusti salari alle maestranze allo scadere di ogni periodo di paga, l'impresa Laudisa non avrebbe versato quanto dovuto all'I.N.P.S., all'I.N.A.M. ed all'I.N.A.I.L. per circa 37 milioni di lire. (15435).

RISPOSTA. — Mentre si reputa opportuno premettere che l'adottare ogni eventuale provvedimento di esclusione, dall'albo dei pubblici imprenditori edili, della ditta Laudisa Giulio, esula dalla competenza dello scrivente, per rientrare in quella del Ministero dei lavori pubblici, si ha il pregio di partecipare l'esito degli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro di Foggia nei varî cantieri della impresa in questione, esercente lavori in quella provincia per conto dell'Ente riforma fondiaria.

a) Cantieri di Deliceto e Bovino.

In questi cantieri, l'organo ispettivo ha riscontrato inadempienze contributive nei confronti degli istituti assicuratori, ed inosservanza delle norme contrattuali nei confronti dei lavoratori ivi occupati e già licenziati, ai quali non erano state restituite le tessere assicurative, debitamente aggiornate.

La ditta, a seguito delle prescrizioni fattele, ha provveduto a corrispondere a tutti i lavoratori interessati le spettanze dovute, restituendo loro i documenti di lavoro aggiornati.

Il titolare della ditta è stato deferito alla autorità giudiziaria solo per l'omesso versamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. Per le omissioni contributive nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, invece, a ditta è stata autorizzata dalle sedi competenti degli enti interessati ad eseguire il pagamento dei contributi in rate mensili.

b) Cantiere di Ascoli Satriano.

In questo cantiere, in cui erano occupati circa 300 operai, è stato rilevato, in particolare, che la ditta doveva corrispondere ai propri dipendenti aventi diritto, la somma di lire 2.203.239, a titolo di assegni familiari e non aveva liquidato le competenze salariali spettanti agli operai.

Sembra, però, che le inadempienze innanzi citate debbano attribuirsi alla carenza dei fondi da parte della ditta in rapporto alla mole dei lavori appaltati.

L'organo ispettivo ha, infine, informato di avere deferito all'autorità giudiziaria la ditta in questione, non avendo quest'ultima provveduto a regolarizzare la propria posizione contributiva nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per conto del personale addetto al cantiere.

Il Ministro VIGORELLI.

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza che l'Istituto delle case popolari di Foggia ha comunicato ai suoi inquilini del comune di Cerignola che, dal 1° gennaio 1956, dovranno pagare una pigione più che triplicata.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro non ritenga di dover intervenire affinché in nessun caso gli inquilini suddetti subiscano un aumento di pigione superiore al 20 per cento. (16772).

RISPOSTA. — L'Istituto autonomo case popolari di Foggia, analogamente alla quasi totalità degli istituti delle altre province, allo scopo di avviare il risanamento economico della propria gestione, predispose nel 1953 un piano finanziario per l'adeguamento dei canoni di affitto degli alloggi costruiti anteriormente all'anno 1945.

Tale piano, redatto ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 677, venne approvato da questo Ministero di concerto con quello del tesoro con decreto interministeriale del 25 giugno 1954, n. 3655/1.

L'aumento previsto nel piano finanziario approvato per il detto Istituto, incide, in media, sugli attuali canoni di affitto, nella misura del 153 per cento circa e, di conseguenza, il fitto medio mensile per vano degli alloggi oggetto del piano stesso, oscillerebbe da un minimo di lire 600 ad un massimo di lire 2 mila.

Le maggiorazioni proposte furono ritenute sopportabili anche dal Ministero del tesoro.

L'applicazione di detti aumenti ha avuto effetto dal 1° dicembre 1955 per la quasi totalità degli immobili di proprietà dell'istituto, rientranti nel piano stesso.

Per i fabbricati popolari siti nel comune di Cerignola, l'Istituto ha ritardato l'applicazione degli aumenti, di oltre un anno, in considerazione della particolare situazione locale e solo recentemente ha disposto che fossero applicati gli aumenti, con decorrenza 1° gennaio 1956, escludendo, però, alcune categorie di inquilini in condizioni particolarmente bisognose.

Gli aumenti stessi saranno applicati gradualmente, nella misura del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1956 e per il residuo 50 per cento con decorrenza dal 1° luglio 1956.

Per effetto di tali maggiorazioni, gli inquilini delle case popolari e minime di Cerignola dovranno corrispondere la pigione media a vano-mese di lire 950 mensili.

Non si può, davvero, dire che tali aumenti siano eccessivi, tanto più se si confrontano con quelli a più riprese praticati dai privati e se si tiene conto che le maggiori entrate sono destinate al miglioramento statico ed igienico degli alloggi stessi. L'istituto, infatti, sta già provvedendo a lavori di straordinaria manutenzione ammontanti ad una spesa presunta di lire 2.500.000.

Ciò stante, e atteso che l'istituto ha provveduto all'adeguamento dei canoni di fitto degli alloggi di sua proprietà costruiti anteriormente al 1945, ai sensi dell'articolo 21 del testo unico sull'edilizia economica e popolare ed a norma del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 677, che disciplinano tale materia, questo Ministero non ritiene che possa essere accolta la richiesta avanzata dall'onorevole interrogante di contenere la misura dell'aumento degli alloggi siti nel comune di Cerignola del 20 per cento, applicabile per le locazioni private.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

MANCINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* —

Per sapere se e quali immediate possibilità di realizzazione esistano per il progetto dell'acquedotto del Frida — che interessa i comuni di Amendolara, Castroregio, Montegiordano, Orlo, Plataci, Roseto Capo Spulici, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce, Villapiana, Albidonia, Alessandria del Carretto, Canna, Cerchiara, Francavilla, Nolara e Rolla Imperiale (Cosenza) — in riferimento alle ricorrenti promesse che alle popolazioni vengono fatte, ma soprattutto in considerazione delle giuste esigenze di migliaia di cittadini. (16552).

RISPOSTA. — I lavori riflettenti l'acquedotto consorziale del Frida sono stati inclusi nel piano di opere da eseguirsi a cura e a spese della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno, per conto del quale anche si risponde, fa in proposito presente che l'opera in questione richiede un accuratissimo studio per le grandi difficoltà che, anche per la natura dei terreni, si incontrano.

Pertanto, pur avendo l'Ente acquedotto pugliese redatto un progetto di massima, si sono resi necessari accertamenti supplementari che sono stati già effettuati a cura della Cassa per il Mezzogiorno.

Il consiglio di amministrazione della Cassa medesima, nella seduta del 12 settembre 1955, al fine di assicurare più precisi elementi per la progettazione esecutiva, ha anche approvato una perizia dell'importo di lire 60 milioni per lavori di indagine geognostica in corrispondenza delle gallerie di valico, lavori che avranno inizio tra breve.

Per i comuni di Alessandria del Carretto e San Lorenzo Bellizzi, che saranno alimentati da altre sorgenti, i progetti, secondo recentissime assicurazioni date dal progettista, saranno presentati alla Cassa quanto prima. Si può ritenere, quindi, che per detti comuni, salvo imprevisti, i lavori potranno avere inizio a primavera.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

MANCINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali difficoltà esistono per il passaggio ad ufficio principale della ricevitoria postale di Paola (Cosenza) assolutamente inadeguata all'importanza del centro; e per sapere se e quando si provvederà in analogia a quanto deciso per altri centri della provincia di Cosenza meno importanti di quello di Paola e ciò allo scopo di migliorare il servizio di distribuzione cittadino e di smistamento nei comuni dell'intero circondario. (17664).

RISPOSTA. — Secondo le disposizioni del libro terzo (ora soppresso) del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, le ricevitorie postali e telegrafiche, anche più importanti, avevano una figura giuridica del tutto speciale, sostanzialmente diversa da quella degli uffici principali: il ricevitore non era considerato un pubblico impiegato ma era assimilabile ad un appaltatore di pubblico servizio; tra l'altro egli doveva provvedere al locale d'ufficio ed al suo arredamento, alle spese di gestione, e ad assumere sotto la propria responsabilità il personale coadiuvante, con contratto di impiego privato.

Conseguentemente, poteva verificarsi, ed avveniva in effetti, che quando l'importanza della località e la entità dei servizi veniva ad aumentare oltre certi limiti, una siffatta organizzazione, che consentiva al titolare di limitare i mezzi di gestione per trarre i maggiori utili, non era più rispondente alle esigenze degli utenti, ed in tali casi l'amministrazione esaminava l'opportunità di addivenire alla trasformazione della ricevitoria in ufficio principale, cioè alla diretta gestione dell'ufficio stesso.

Con il nuovo ordinamento alle ricevitorie, introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è stata invece data alle ricevitorie di una certa importanza (gli attuali uffici locali) una organizzazione simile a quella degli uffici principali: infatti, l'amministrazione ne ha assunto la diretta gestione provvedendo in proprio alla costruzione, o all'affitto, e all'arredamento dei locali; inoltre, il personale addettovi (direttori e supplenti) riveste la qualifica di impiegato dello Stato, direttamente dipendente dall'amministrazione stessa.

Ciò stante, dopo l'entrata in vigore del citato decreto 656, non si è fatto più luogo a trasformazioni di uffici locali in principali, esistendo ora la possibilità di dare ai primi uno sviluppo di servizi e di orario tale da sodisfare ad ogni esigenza; né si ritiene che possa farsi un'eccezione per la sede di Paola, tanto più che l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni ha dotato quella città di un numero di uffici adeguato alle necessità della cittadinanza. Infatti, i servizi della posta e del telegrafo a Paola sono disimpegnati da un ufficio locale cui sono addetti la direttrice, equiparata ai fini economici al grado IX-*B* del personale di ruolo, e 6 supplenti (equiparati,

sempre ai fini economici, al grado XIII-*C*), da un ufficio principale telegrafico e da quattro uffici periferici nelle località di Paola Marina, Santuario di San Francesco, Fosse e San Miceli.

Ciò nonostante, il mio Ministero ha da tempo dato incarico ai dipendenti organi periferici di studiare attentamente la possibilità di migliorare il servizio di distribuzione della posta a Paola, nonché di costituire ivi un centro di smistamento della posta per i comuni del circondario, ed ha richiesto, nel contempo, concrete proposte perché, in occasione della riunione dei servizi postali e telegrafici nell'edificio appositamente costruito, venga dato ad essi l'assetto che meglio risponda alle necessità locali. *Il Ministro* BRASCHI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto trovasi la pratica di pensione di guerra di Baldassari Pietro fu Pasquale del comune di Castel Del Rio (Bologna). Trattasi di diretta civile. (17819).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo, notificato alla sorella dell'interessato in data 17 gennaio 1955.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritiene dare corso all'istruzione della pratica di pensione di guerra di Bacchi Ermido fu Cosentino del comune di Casalfiurenese (Bologna). Trattasi di diretta civile. (17821).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per cui per Morini Alfonso di Enrico (certificato d'iscrizione numero 2847980) non è stato ancora dato corso al provvedimento col quale la commissione medica, in data 16 marzo 1955, lo proponeva alla terza categoria in luogo della quarta prima usufruita. (17921).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

MARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto alla estensione a favore della guardia di finanza della indennità di riserva di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali. Detta indennità in atto viene corrisposta soltanto ai sottufficiali dell'esercito, della marina, della aeronautica e dei carabinieri, mentre ne sono esclusi i sottufficiali della guardia di finanza, ugualmente benemeriti per il prezioso servizio che essi rendono alla nazione nel campo tributario.

L'estensione della indennità in oggetto si appalesa urgente. (16998).

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri.

La legge 31 luglio 1954, n. 599, che ha istituito fra l'altro l'indennità di riserva, riguarda esclusivamente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, per cui della predetta indennità non possono fruire i sottufficiali in pensione appartenenti al corpo della guardia di finanza — cui si riferisce l'onorevole interrogante — né i sottufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia, del corpo delle guardie forestali, né infine gli ex appartenenti alla disciolta milizia portuaria, per i quali tutti occorrerebbe in ogni caso un apposito provvedimento legislativo di estensione dell'indennità in parola.

In verità, per quanto riguarda il corpo delle guardie di finanza, si deve far presente — come già comunicato ad altri onorevoli interroganti — che questo Ministero aveva da tempo predisposto un disegno di legge per estendere ai sottufficiali le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599. Senonché, per la necessaria uniformità di indirizzo che deve essere seguita in materia, allo scopo di evitare sperequazioni nei confronti degli altri corpi armati già citati e che parimenti rivendicano un analogo trattamento, l'eventuale provvedimento di estensione del beneficio dovrà essere esaminato d'intesa con le altre amministrazioni interessate.

Ciò consentirà l'esame della questione nel suo aspetto complessivo, anche per quanto concerne l'entità dell'onere, che appare cospicuo e che, secondo il Ministero del tesoro, dovrà trovare la relativa copertura con riduzione degli stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni, non essendo possibile provvedervi con nuovi stanziamenti data la situazione generale del pubblico bilancio.

Le accennate considerazioni lasciano, per altro, prevedere che il problema, sollevato dall'onorevole interrogante, non sarà di facile e sollecita soluzione.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

MONTELATICI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali, malgrado i ripetuti solleciti (il primo risale al 14 settembre 1953) non è stata data ancora risposta alla pratica di pensione a favore dell'ex militare Pieralli Luigi fu Fortunato, classe 1910, residente in Baragazzo (Castiglion de' Pepoli, Bologna) che inoltrò domanda in data 23 gennaio 1951. (13544).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione si è in attesa di acquisire il foglio matricolare chiesto al distretto militare di Bologna.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MARZOTTO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e delle finanze.* — Per conoscere — preso atto della risposta all'interrogazione n. 16254 sulle licenze di temporanea importazione di grano duro e in attesa del provvedimento annunciato per la modifica della procedura sin qui seguìta per il rilascio delle concessioni di temporanea importazione — quali sanzioni intendano adottare verso gli importatori di grano duro che non adempiano agli obblighi della riesportazione.

Quanto sopra si chiede per ottenere che sia assicurato il generale rispetto della disciplina prevista a tutela della produzione nazionale senza eccezioni di sorta. (17701).

RISPOSTA. — In rapporto alla interrogazione succitata, intesa a conoscere quali sanzioni possano essere adottate a carico degli importatori di grano duro che non adempiano agli obblighi della riesportazione, si comunica che con la circolare in data 9 ottobre 1954, n. 213, il Ministero delle finanze — direzione generale dogane e imposte indirette — d'intesa con questo Ministero, nel disciplinare la proroga delle bollette di temporanea importazione di grano, ha reso noto che « trascorsi due anni dalla scadenza del termine di validità inizialmente fissato, ai termini dell'articolo 1 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1923, si provvederà a denunziare gli inadempienti all'autorità giudiziaria per violazione ai divieti economici ».

L'articolo predetto prevede la pena della reclusione fino a 3 mesi e la multa fino a lire 5 mila, oltre la confisca delle merci.

È stato, altresì, precisato, nella circolare suindicata che le dogane daranno notizia al Ministero delle finanze delle denunce elevate, affinché ne sia informato questo Ministero « ai fini dell'eventuale altra denuncia agli organi competenti, per infrazioni alla vigente legislazione valutaria ».

Si fa presente, inoltre, che le sanzioni in parola verranno adottate non soltanto nei riguardi degli importatori di grano duro, ma anche di quelli che hanno importato grano tenero.

Il Ministro del commercio con l'estero: MATTARELLA.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata al servizio nuova guerra diretta dall'ex militare Zubani Ernesto fu Battista, posizione n. 1229628; ha chiesto la liquidazione del rateo la madre. (8450).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione si è in attesa di acquisire la documentazione matricolare chiesta alla capitaneria di porto di Venezia.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

PIGNI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intenda inserire nel programma esecutivo delle opere la richiesta, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, del comune di Cermentate (Como) per la costruzione di un edificio scolastico.

Viene fatto rilevare che il comune è stato colpito recentemente da numerosi licenziamenti in aziende tessili e trovasi nell'impossibilità di far fronte con mezzi finanziari ordinari ad una necessità divenuta assolutamente improrogabile. (17062).

RISPOSTA. — I programmi delle opere di edilizia scolastica da attuare con i benefici previsti dalle vigenti disposizioni, vengono compilati in conformità a quanto dispone l'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, dal Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con questa amministrazione, in base alle domande presentate dagli enti interessati entro il 30 settembre di ogni anno, ai provveditorati agli studi competenti per il successivo inoltro al predetto dicastero.

I programmi per l'esercizio in corso non sono stati ancora compilati, essendo tuttora in corso la preliminare istruttoria sulle domande pervenute al Ministero della pubblica istruzione.

Si assicura ad ogni modo che ove il comune di Cermentate abbia presentato tempestivamente domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione dell'edificio scolastico, non si mancherà di esami-

narla, al momento opportuno, con particolare attenzione, compatibilmente con le disponibilità di fondi.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

PINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata applicata nei riguardi dei sottufficiali del corpo degli agenti di custodia la disposizione di legge di cui alla circolare del Ministero dell'interno del 14 novembre 1955, protocollo n. 800/9815.196.690. In tale circolare si fa riferimento alla legge delega del 1° luglio 1955, in base alla quale, in attesa dei miglioramenti sulla indennità militare, è stata disposta l'erogazione a favore degli ufficiali e sottufficiali delle forze armate di un compenso speciale da corrispondersi in tre rate e precisamente: il 1° novembre 1955, il 15 febbraio 1956 ed il 15 maggio 1956. Tenuto presente che la concessione stessa è stata con la detta circolare estesa ai pari grado del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e tenuto presente altresì che il corpo degli agenti di custodia, oltre a far parte delle forze armate, è equiparato a tutti gli effetti agli altri corpi di polizia, l'interrogante chiede pure di sapere se il ministro sia disposto intervenire affinché venga colmata tale incomprensibile lacuna. (17863).

RISPOSTA. — In relazione all'avvenuta concessione ai sottufficiali dei carabinieri e delle guardie di pubblica sicurezza di un compenso in deroga sui futuri miglioramenti dell'indennità militare previsti con la legge delega, il Ministero di grazia e giustizia non ha mancato di interessare quello del tesoro per l'impegno dei fondi necessari ad effettuare analogo trattamento anche ai sottufficiali del corpo degli agenti di custodia.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

PIRASTU. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in considerazione del fatto che la legge sullo stato giuridico dei sottufficiali della marina, aeronautica ed esercito (che stabilisce tra l'altro l'indennità di riserva per il personale in quiescenza) non contiene alcuna disposizione in merito allo stato giuridico e al trattamento di quiescenza dei sottufficiali della guardia di finanza, non ritenga necessario prendere le iniziative che giudichi più idonee per ottenere la estensione delle citate disposizioni ai sottufficiali della guardia di finanza. (16970).

RISPOSTA. — La legge 31 luglio 1954, n. 599, che ha istituito fra l'altro l'indennità di riserva, riguarda esclusivamente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica, per cui della predetta indennità non possono fruire i sottufficiali in pensione appartenenti al corpo della guardia di finanza — cui si riferisce l'onorevole interrogante — né i sottufficiali del corpo della guardia di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia, del corpo delle guardie forestali, né infine gli ex appartenenti alla disciolta milizia portuaria, per i quali tutti occorrerebbe in ogni caso un apposito provvedimento legislativo di estensione della indennità in parola.

In verità, per quanto riguarda il corpo della guardia di finanza, si deve far presente — come già comunicato ad altri onorevoli interroganti — che questo Ministero aveva da tempo predisposto un disegno di legge per estendere ai sottufficiali le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599. Senonché, per la necessaria uniformità di indirizzo che deve essere seguìta in materia, allo scopo di evitare sperequazioni nei confronti degli altri corpi armati già citati e che parimenti rivendicano un analogo trattamento, l'eventuale provvedimento di estensione del beneficio dovrà essere esaminato d'intesa con le altre amministrazioni interessate.

Ciò consentirà l'esame della questione nel suo aspetto complessivo, anche per quanto concerne l'entità dell'onere, che appare cospicuo e che, secondo il Ministero del tesoro, dovrà trovare la relativa copertura con riduzione degli stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni, non essendo possibile provvedervi con nuovi stanziamenti data la situazione generale del pubblico bilancio.

Le accennate considerazioni lasciano, per altro, prevedere che il problema, sollevato dall'onorevole interrogante, non sarà di facile e sollecita soluzione.

Il Ministro ANDREOTTI.

PIRASTU. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza dei fatti che sotto si espongono, relativi alla strada di circonvallazione di Seui (Nuoro):

1°) benché negli ultimi cinque anni siano stati accordati due cantieri per la costruzione, la citata strada è ben lontana dall'essere ultimata;

2°) 40 lavoratori di Seui lamentano la mancata liquidazione del salario-assistenza, inerente alla prestazione d'opera fornita tra il 9 settembre e 21 ottobre 1954, e la mancata distribuzione dell'integrazione viveri; tra i 40 sono compresi il capo cantiere della ditta Todde creditrice di lire 202.495 per trasporto

di sabbia e pietrame. Non ancora pagato lo stesso ingegnere direttore dei lavori;

3°) non sono ancora stati indennizzati i proprietari dei terreni espropriati in occasione dell'inizio di costruzione della strada di circonvallazione.

Per sapere se, anche in considerazione del fatto che a Seui sono ancora disoccupati circa 500 lavoratori, non intenda intervenire con urgenza per garantire il pagamento delle somme dovute e per fare portare a rapido compimento la costruzione della strada citata. (17363).

RISPOSTA. — Per la costruzione di una strada di circonvallazione nel comune di Seui furono finanziati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 2 cantieri scuola di lavoro.

Questo Ministero provvide soltanto al finanziamento della spesa relativa all'acquisto di materiali e pagamenti per mano d'opera specializzata per un importo di lire 700 mila.

Ciò premesso si danno le seguenti notizie in merito alle argomentazioni formulate nella interrogazione cui si risponde.

I due cantieri prevedevano l'apertura parziale di due tronchi e non l'esecuzione della intera circonvallazione.

Al termine previsto per l'ultimazione del cantiere, relativo al secondo lotto, si verificò un residuo di giornate lavorative, sul totale stanziato dal decreto di istituzione del cantiere stesso. L'Ufficio del genio civile di Nuoro nella sua qualità di ente gestore, per venire incontro alle continue insistenze del comune, autorizzò la prosecuzione del cantiere fino all'esaurimento delle giornate lavorative concesse. In effetti, però, il cantiere proseguì fino al completamento dell'impigliatura con alcune strade, per cui si verificò un supero di lire 590.460 pari a n. 1103 giornate lavorative. L'Ufficio del genio civile, in conseguenza di ciò, redasse una perizia suppletiva per il pagamento dei supero verificatosi.

Detta perizia trovasi attualmente all'approvazione del Ministero del lavoro e di recente l'ufficio provinciale del lavoro di Nuoro ha rivolto analoga richiesta (4 gennaio 1956, n. 211) allo stesso Ministero per una sollecita rimessa di fondi.

Non appena tali fondi perverranno dal predetto Ministero all'Ufficio del genio civile di Nuoro, si provvederà al pagamento degli operai.

Per quanto riguarda il credito della ditta Todde, l'Ufficio del genio civile non può provvedere al pagamento dello stesso in quanto le forniture non risultano che siano state autorizzate dall'ufficio medesimo. Al pagamento dovrà provvedere lo stesso comune di Seui, il quale dovrà pure provvedere al pagamento delle spettanze dovute al direttore dei lavori.

Nessuna precisazione può fornirsi circa la mancata distribuzione viveri, in quanto la stessa era di esclusiva competenza della Pontificia opera di assistenza.

Circa la liquidazione dell'indennità di espropriazione ai proprietari dei terreni attraversati dalla strada in questione dovrà provvedere il comune stesso secondo gli accordi intercorsi tra amministrazione comunale e gli interessati.

Non risulta che il comune di Seui abbia presentato alcun progetto, né alcuna richiesta per l'apertura di altro cantiere inerente al completamento di tale strada di circonvallazione.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

POLANO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se, in considerazione della notevole disoccupazione esistente nel comune di Urzulei (Nuoro) e paesi vicini, non intendano provvedere a dar corso alle seguenti opere:

1°) alla apertura della strada Urzulei-Talana;

2°) al risanamento igienico dell'abitato di quel comune;

3°) alla apertura della strada Urzulei-Coa e Sevra;

4°) alla costruzione della scuola materna;

5°) alla sistemazione della zona montana;

6°) alla istituzione di un cantiere di rimboschimento. (15994).

RISPOSTA. — In relazione alle varie richieste formulate dall'onorevole interrogante e relative ad opere pubbliche necessarie al comune di Urzulei (Nuoro) questo Ministero, rispondendo anche per conto dei dicasteri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e previdenza sociale, comunica quanto segue:

1°) Apertura della strada Urzulei-Talana. — Per il completamento di detta strada restano ancora da eseguire circa chilometri 3, per un importo di lire 60 milioni.

Nel programma dell'esercizio in corso è prevista la costruzione di circa chilometri 1,500, per un importo di lire 30 milioni.

Non è stato possibile provvedere al finanziamento dei rimanenti chilometri 1,500, data la assoluta indisponibilità di altri fondi.

Il comune potrebbe però chiedere a questo Ministero l'ammissione ai benefici della legge

3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, per la costruzione dell'ultimo tronco a completamento della strada.

2°) Risanamento igienico dell'abitato di Urzulei. — Con ministeriale 9 novembre 1955, n. 9387, è stato promesso al comune di Urzulei, il contributo dello Stato nella misura del 5 per cento sulla spesa di lire 15 milioni per i lavori di costruzione della fognatura in quell'abitato.

Per quanto riguarda i lavori di miglioramento dell'acquedotto in quel comune, si comunica che sin dal 1951 è stato all'uopo promesso il contributo del 3 per cento sulla spesa di lire 7 milioni.

I relativi atti tecnici ed amministrativi necessari per la formale concessione del contributo non sono ancora pervenuti a questo Ministero per cui viene ora sollecitato il comune, ove non l'abbia ancora fatto, a produrre entro il termine perentorio di due mesi gli atti anzidetti, con l'avvertenza che, in caso contrario, sarà revocato il contributo promesso.

3°) Apertura della strada Urzulei-Coa e Sevra. — Trattasi di una strada i cui lavori sono in corso da parte del comune di Urzulei, a mezzo di cantiere di lavoro.

4°) Costruzione scuola materna. — Il comune di Urzulei è stato già ammesso, nell'esercizio finanziario 1954-55, a beneficiare delle agevolazioni contemplate dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, per la costruzione dell'edificio destinato a sede della scuola materna in quel capoluogo.

Alla esecuzione dei relativi lavori, la cui spesa è prevista in lire 20 milioni, dovrà provvedere il comune interessato dopo che sia intervenuta l'approvazione del progetto e la formale concessione del contributo statale.

All'uopo è però necessario che il comune medesimo, uniformandosi alle disposizioni che gli sono state impartite con ministeriale 18 giugno 1955, n. 8855, presenti il progetto esecutivo dell'opera da eseguire corredato dalla prescritta documentazione.

5°) Sistemazione zona montana. — È allo studio, da parte dell'Ufficio del genio civile di Nuoro, unitamente a funzionari del corpo forestale, per conto della Cassa per il Mezzogiorno, un piano per la sistemazione del bacino del Rio Pramaera, che comprende anche la zona montana di Urzulei.

6°) Cantiere di lavoro. — Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fa all'uopo presente che alla istituzione dei cantieri per disoccupati viene provveduto sulla base delle proposte avanzate dai competenti organi provinciali.

I fondi a disposizione per l'apertura di cantieri vengono ripartiti fra le province con criteri statistici che tengono conto del rapporto fra disoccupati e popolazione attiva.

Per quanto riguarda l'istituzione in Urzulei del cantiere sollecitato dall'onorevole interrogante, nessuna richiesta risulta inclusa dai competenti organi provinciali per il corrente esercizio per cui allo stato delle cose non è possibile adottare alcun favorevole provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

RICCIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere, in presenza delle notizie apparse sulla stampa, se non ritenga di sospendere il collocamento a riposo del sovraintendente dell'archivio centrale dello Stato, degli ispettori generali e dei sovraintendenti e direttori degli archivi di Stato (in tutto sette persone), per garantire la continuità del funzionamento di quelle direzioni di archivio.

È opportuno considerare che in passato i sovraintendenti sono stati trattenuti in servizio anche oltre il settantesimo anno, e che, anche a voler promuovere il personale inquadrato in quel ruolo, rimarrebbero sempre vacanti i posti direttivi. (16716).

RISPOSTA. — Compatibilmente con l'osservanza delle vigenti norme, tenendo conto delle esigenze di sistemazione dei quadri organici del personale di gruppo *A* dell'amministrazione degli archivi di Stato ed in relazione ai provvedimenti di riforma della burocrazia, questo Ministero non mancherà di esaminare la richiesta dell'onorevole interrogante.

Il Ministro: TAMBRONI.

RIVA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per avere precise notizie sulla mortale aggressione subìta nei pressi di Mogadiscio della famiglia di Smaniotto Gino da Arsiè (Belluno) il giorno 5 corrente e per conoscere se adeguati provvedimenti siano in atto onde proteggere il pacifico lavoro dei pionieri italiani che in terra d'Africa danno sublime esempio di latina civilizzazione. (17611).

RISPOSTA. — Circa l'episodio criminoso citato dall'onorevole interrogante si forniscono i seguenti elementi.

Alle ore 21,30 circa del 4 dicembre 1955, in Mogadiscio, all'altezza del quinto chilometro della rotabile Mogadiscio-Afgoi, quattro autoctoni sconosciuti, dopo aver costretto l'autovettura su cui viaggiavano i coniugi Smaniotto con la figlioletta a fermarsi me-

diante sbarramento stradale effettuato con ramaglie, aggredivano i medesimi con lancio di sassi ed a colpi di sciabola e di accetta. Nella aggressione rimaneva uccisa, per colpo di accetta al capo, la piccola Renata Teresa di mesi 18 e feriti lo Smaniotto Gino fu Giacomo e la di lui moglie Venzin Corinna di Vittoria per lesioni giudicate guaribili, rispettivamente in giorni 7 e 15. Compiuto il crimine gli aggressori si dileguavano nella boscaglia circostante, non senza aver prima rapinate le loro vittime di un portafogli contenente somali 800, di una borsa per signora contenente oggetti d'oro per un valore di somali 1000 circa, nonché di oggetti varî di uso personale.

Le indagini, subito intraprese, si concludevano il 10 successivo con la denuncia in istato di arresto dei colpevoli del grave delitto, tutti rei confessi identificati negli autoctoni:

1°) Omar Irave Mohamaud, detto « Mudove » di anni 55, acquaiolo;

2°) Hassan Omar Irave, di anni 24, acquaiolo;

3°) Mussa Arif Mohamaud, detto « Scirar » di anni 22, acquaiolo;

4°) Ahmed Scek Addò Mahò, detto « Amadei » di anni 34, camalo pregiudicato.

Il processo a carico dei suddetti sarà celebrato entro il corrente mese dinanzi alla corte di assiste di Mogadiscio.

L'episodio in parola, per quanto deplorevole, deve essere considerato come un comune atto criminale dal quale esula qualsiasi movente di odio razziale o politico contro gli italiani e che non può essere assunto come indice di una situazione di ordine pubblico anormale.

L'efficienza degli organi di polizia della Somalia, che agiscono sotto la guida di quel gruppo carabinieri, è dimostrata dalla rapidità con la quale i colpevoli dell'aggressione alla famiglia Smaniotto sono stati identificati ed assicurati alla giustizia.

Aggiungo che con provvedimento di prossima emanazione, mirante al ridimensionamento militare del territorio, i reparti di polizia verranno ulteriormente e sensibilmente potenziati, cosicché sarà fra l'altro assicurata una ancora maggiore tutela delle persone e dei beni sia degli italiani che dei somali e degli stranieri che risiedono nel territorio.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BADINI CONFALONIERI.

ROMUALDI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ostano alla definizione della pratica di pensione di guerra della signora Manuzzi Beatrice madre del defunto militare Suzzi Dino da Cesena (Forlì) e per chiedere se in considerazione dello stato di bisogno della richiedente intenda sollecitarne la definizione. (12964).

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione si è in attesa di acquisire agli atti le informazioni sulle condizioni economiche della medesima chieste all'ufficio ipoteche di Forlì, all'ufficio del registro e ai carabinieri di Cesena.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione dell'infortunato civile Benetazzo Alberto fu Riccardo, da Sant'Angelo di Piove (Padova) posizione n. 2026168. (11929).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere in quale fase della procedura amministrativa si trovi la pratica di pensione di guerra di Trivellin Angelo, da Villa Estense (Padova), posizione 1337561/D e quale sia la ragione del ritardo nella definizione. (13727).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è tuttora in attesa che il distretto militare di Padova trasmetta il foglio matricolare.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

RUBINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Affinché provveda alla captazione della sorgente « Valle oscura » in Trentinara (Salerno) per incrementare la sorgente che attualmente serve il comune.

Attualmente non esiste il serbatoio idrico, proprio per insufficienza di acqua; inoltre nella stessa zona della sopradetta sorgente esiste una cava di sabbia da valorizzare e ciò si potrebbe fare con la costruzione di un chilometro circa di strada di accesso su di una via pubblica già esistente. (16410).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 24 agosto 1954, n. 7555, è stato approvato il progetto per i lavori di costruzione di un serbatoio idrico occorrente per migliorare il rifornimento idrico del comune di Trentinara (Salerno) ed è stato concesso il contributo statale del 3 per cento, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per quanto riguarda la questione prospettata dall'onorevole interrogante perché sia

captata la sorgente « Valle Oscura » al fine di incrementare la portata di quell'acquedotto, si comunica che nessuna richiesta di contributo risulta inoltrata a questo Ministero per tali lavori.

Per la derivazione di tale sorgente occorre d'altra parte che il comune interessato si faccia parte diligente, presentando la domanda di concessione, corredata da progetto di massima e dalla quietanza di versamento del contributo idrografico, a termini dell'articolo 7 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, sempre che, beninteso, tale sorgente abbia i requisiti della demaniabilità.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

RUBINO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Affinché facciano conoscere i motivi per cui da qualche tempo viene negato il rilascio del passaporto per l'emigrazione in Uruguay a cittadini italiani i quali, pur non avendo un contratto di lavoro o un atto di richiamo, sono però forniti di regolare permesso di libero sbarco da parte delle autorità uruguayane.

All'interrogante è noto che tutti coloro che non hanno un atto di richiamo o persone conoscenti che possano fornire un contratto di lavoro, hanno però la facoltà, tramite la direzione generale dell'emigrazione in Montevideo, di emigrare con il permesso di libero sbarco rilasciato dalla predetta direzione a richiesta degli interessati. Molti di questi permessi sono già in possesso di varî gruppi di nostri concittadini, ma ad essi è rifiutato il rilascio del passaporto da parte delle autorità italiane.

Si ritiene, pertanto, assolutamente e urgentemente necessario che il Governo faccia conoscere se la limitazione al rilascio dei passaporti sia dovuta a una reale disoccupazione rigorosamente accertata o invece a errate informazioni pervenute da qualche emigrante che non sia riuscito ad adattarsi al nuovo regime di lavoro e alla vita sociale dell'Uruguay.

Tenendo sempre presente l'attuale disoccupazione esistente in Italia, non è giusto che, per colpa di un gruppo di persone, limitatissimo rispetto a tutti coloro che definitivamente si stabiliscono in Uruguay, si sacrifichi la possibilità di lavoro per molti, che hanno la volontà di migliorare il loro avvenire e quello delle loro famiglie: questi costituirebbero una « testa di ponte » efficacissima per il successivo richiamo di familiari e conoscenti; a tale scopo è necessario, pertanto, che essi entrino nell'Uruguay come liberi emigranti. (17745).

RISPOSTA. — I passaporti agli emigranti diretti in America Latina vengono, in linea di massima, rilasciati dalle questure dietro presentazione di un atto di chiamata o contratto di lavoro. Per quanto riguarda l'Uruguay, per altro, nel 1954, le questure vennero autorizzate a rilasciare i passaporti anche in base al permesso di libero sbarco rilasciato dalle competenti autorità uruguayane, date le sodisfacenti condizioni del mercato del lavoro allora esistenti in quella repubblica. Tale eccezionale indirizzo non ha però più motivo di sussistere oggi, giacché, a causa dell'attuale congiuntura economica uruguayana, gli aspiranti all'espatrio verso tale paese possono trovare occupazione solo a Montevideo, mentre nei centri minori e nelle campagne vi sono possibilità di lavoro unicamente per lavoratori non qualificati (manovali, braccianti agricoli), che non solo riceverebbero una remunerazione del tutto insufficiente, ma vivrebbero in condizioni non accettabili per un lavoratore europeo. Anche a Montevideo, per altro, la situazione del mercato del lavoro è da qualche tempo assai difficile e il numero dei disoccupati, in continuo aumento, è già molto elevato.

In conseguenza di tale situazione, numerosi sono stati in questi ultimi mesi i rimpatri consolari dall'Uruguay.

Recentemente, ad esempio, è stato rimpatriato — a cura della nostra ambasciata in Montevideo — un gruppo di 28 braccianti agricoli, provenienti tutti dalla provincia di Caserta, che erano espatriati nello scorso ottobre in base al solo permesso di libero sbarco uruguayano: essi non hanno potuto trovare lavoro a Montevideo, dato che non erano stati chiamati da persone colà residenti e non appartenevano a categoria di lavoratori qualificati.

Come rileva da tempo la stessa stampa uruguayana, manca in quel paese una organica politica immigratoria, e se da un lato i contadini non vi possono emigrare per il bassissimo tenore di vita loro riservato, dall'altro le industrie locali non offrono sufficienti possibilità d'impiego agli operai specializzati.

In conseguenza della situazione sopra esposta, il Ministero degli affari esteri ha dovuto, due mesi or sono, abolire l'eccezionale trattamento messo in prova per circa un anno per gli emigranti diretti in Uruguay (che autorizzava, cioè, le questure a rilasciare loro il passaporto su semplice esibizione del permesso di sbarco uruguayano), ed ha rimesso in vigore, anche per l'Uruguay, le disposizioni generali relative alla concessione dei passaporti per l'America Latina ad emigranti

a scopo di lavoro, secondo le quali le questure rilasciano tali documenti soltanto a coloro che sono muniti di atto di chiamata o contratto di lavoro approvati dalla competente nostra rappresentanza all'estero.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: BADINI CONFALONIERI.

SACCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, nel piano di costruzione della sede I.N.A.M. di Reggio Emilia, sia stata prevista anche la costruzione dell'alloggio per il dirigente provinciale della C.I.S.L.

Ciò perché risulta appunto all'interrogante che, nei locali della nuova sede di Reggio Emilia, ancor prima della sua inaugurazione, ha trovato stabile alloggio il signor Mazzoli Giuseppe, segretario provinciale della C.I.S.L.

In caso affermativo, l'interrogante chiede al Ministero se trova equo che l'Istituto impieghi a tal fine una parte delle sue risorse, costituite quasi esclusivamente dai contributi dei lavoratori, mentre non si provvede per i funzionari dell'Istituto. (16844).

RISPOSTA. — Nella costruzione degli stabili ad uso amministrativo dell'I.N.A.M., è previsto un appartamento da destinare, in linea principale, ad alloggio del direttore della sede provinciale o del dirigente dei servizi sanitari e, in linea subordinata, in caso di rinuncia da parte di questi in quanto già dispongano di un alloggio proprio, ad altro funzionario della sede stessa.

Simile caso si è verificato per l'ufficio provinciale di Reggio Emilia, al quale la direzione generale dell'Istituto richiese, a suo tempo, di far conoscere quale dei dirigenti desiderasse l'assegnazione in fitto dell'appartamento.

La sede medesima ebbe a precisare che né i dirigenti, né alcun funzionario o impiegato richiedeva la concessione dell'alloggio in parola.

Subordinatamente allo stato dei fatti, la direzione generale dell'Istituto prese allora in esame la richiesta avanzata dal dottor Giuseppe Mazzoli ed ha regolarmente locato allo stesso, alle condizioni comunemente praticate a terzi, l'appartamento in questione, rispondendo ad evidente necessità che il patrimonio immobiliare dell'Istituto non resti comunque, inutilizzato o infruttifero.

Il Ministro: VIGORELLI.

SANTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intende intervenire presso la gestione I.N.A.-Casa, perché questo Istituto concorra a risolvere il gravissimo problema della crisi delle abitazioni esistente nel comune di Muggia (Trieste).

È certamente noto al ministro che, in seguito alla cessione della zona *B* alla Jugoslavia, centinaia di nuclei familiari si sono rifugiati nel comune di Muggia, luogo abituale di lavoro dei capi-famiglia. Questo fatto ha determinato gravissimi inconvenienti e difficoltà di ogni sorta, particolarmente per gli operai.

È pertanto indispensabile che alla situazione eccezionale si faccia fronte con provvedimenti eccezionali. L'intervento dell'I.N.A.-Casa può essere mezzo efficace per andare incontro alle giuste esigenze degli esuli della zona *B* e di tutta la popolazione del comune di Muggia. (17672).

RISPOSTA. — In considerazione delle difficoltà determinatesi nel comune di Muggia, richiamate nella interrogazione, esso è stato incluso nel programma di autorizzazione del primo piano del II settennio di applicazione delle norme di legge sull'I.N.A.-Casa, per la costruzione di un fabbricato di n. 12 alloggi.

Il Ministro. VIGORELLI.

SCARPA. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare al fine di garantire il rispetto delle libertà costituzionali e dei diritti dei lavoratori nel reparto Fiat-Cansa di Cameri (Novara).

L'interrogante desidera conoscere il pensiero ed i provvedimenti dei ministri in ordine alle attività svolte dal direttore signor Rossi, e dal capo fabbrica signor Fiaschi, i quali, nella imminenza delle elezioni della commissione interna, stanno di fatto sopprimendo le libertà ed i diritti dei lavoratori.

I citati signori hanno obbligato l'operaio Galli Marco a ritirare la propria candidatura alle elezioni di commissione interna citate: hanno costretto invece un altro lavoratore a farsi presentatore di una lista di candidati ed a farne parte; hanno imposto la cessazione di ogni attività della commissione interna attualmente in carica; hanno ritirato le liste di candidati rese pubbliche dal comitato elettorale affermando di doverle prima mandare a Torino per l'esame da parte della direzione della Fiat; hanno iniziato una azione di minacce

e di ricatti che viene svolta convocando i lavoratori cinque per volta e preannunciando licenziamenti di massa se nelle elezioni verranno espressi voti per quelle liste e quei candidati che la direzione considera indesiderabili.

L'interrogante desidera in particolare conoscere se il ministro dell'interno, in osservanza dello scrupoloso rispetto della Costituzione, della eguaglianza e dei diritti dei cittadini, da lui solennemente promesso e assicurato nei suoi recenti discorsi parlamentari, intende intervenire con sollecitudine che sia sufficiente a garantire una effettivamente libera manifestazione della volontà dei lavoratori. (16797).

RISPOSTA. — Dagli elementi acquisiti in ordine ai fatti lamentati dall'onorevole interrogante, e d'intesa con il Ministero dell'interno, si è in grado di assicurare che non ha fondamento la circostanza che il direttore della Fiat di Cameri, ingegnere Mario Rossi ed il capo fabbrica cavaliere Fiaschi stiano sopprimendo le libertà ed i diritti dei lavoratori, come non risponde al vero che costoro abbiano obbligato l'operaio Galli Marco a ritirare la sua candidatura, mentre invece è stato quest'ultimo a rinunciarvi spontaneamente.

L'operaio Bobbio Francesco sin dallo scorso anno aveva manifestato l'intenzione di presentarsi quale candidato: non è quindi vero che sia stato costretto a presentare una lista di candidati ed a farne parte.

La commissione interna ha cessato la sua attività sin dal 19 ottobre 1955, in attesa che venga eletta la nuova, e ciò in armonia alle disposizioni di cui al noto accordo interconfederale dell'8 maggio 1953, che ne regola il funzionamento.

Non è avvenuto alcun ritiro di liste di candidati già rese pubbliche, mentre risponde ad esattezza che, essendo stato esposto nell'albo un comunicato del comitato elettorale, senza farne preventivamente prendere visione alla direzione, questa dispose di toglierlo, per esaminarlo prima della pubblicazione.

Non è, infine, emerso che la direzione della Fiat-Caussi abbia convocato negli uffici gli operai per preannunciare loro licenziamenti in massa nel caso di elezione di candidati considerati indesiderabili.

In merito alla parte della interrogazione riflettente l'osservanza delle norme e dei principî costituzionali e l'eventualità di uno specifico intervento della pubblica amministrazione per garantire la libera manifestazione della volontà dei lavoratori, è da far presente che, nella fattispecie, la materia della elezione delle commissioni interne è integralmente regolata da accordi aventi, come è noto, natura giuridica privatistica.

Pertanto, la pubblica amministrazione, e per essa questo Ministero, non ha, nella presente situazione, alcun potere d'interferire in sede di applicazione di accordi liberamente stipulati dalle organizzazioni sindacali, in virtù della loro autonomia contrattualistica.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

SCHIRÒ. — *Al Ministro della difesa.* — Perché voglia, con carattere di estrema urgenza, dare conferma al seguente comunicato della prefettura di Messina del 10 dicembre 1955: « circa le notizie apparse recentemente su quotidiani e settimanali in ordine alla eventuale soppressione o limitazione dei compiti dell'arsenale militare marittimo di questo capoluogo, si apprende da fonte competente che le notizie stesse sono destituite da qualsiasi fondamento. Non vi è in atto, né allo studio né tanto meno all'esame degli organi centrali competenti, nessun provvedimento inteso a diminuire o sopprimere la funzionalità del predetto arsenale ». (17710).

RISPOSTA. — Si conferma l'esattezza di quanto reso noto dalla locale prefettura in merito a notizie stampa concernenti l'arsenale militare marittimo di Messina.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

SCIAUDONE. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritengano opportuno e urgente intervenire, con approfondita inchiesta e con appropriati provvedimenti, in favore dei 303 operai sospesi dal lavoro dal 1° agosto 1955 presso lo stabilimento di Napoli della Manifatture cotoniere meridionali. Detta sospensione infatti non pare giustificata da effettiva carenza di lavoro, in quanto proprio nel periodo in cui essa veniva decisa lo stabilimento incrementava la propria produttività con 40 mila nuovi fusi, indiceva corsi di apprendistato e passava a contratto ordinario un forte gruppo di operai il cui contratto a termine scadeva per l'appunto in agosto.

È da rilevare altresì che del nucleo di operai sospesi fanno parte moltissimi uomini e donne aventi più di dieci anni di servizio presso lo stabilimento, per lo più con rile-

vante carico familiare, e che l'allontanamento di tali ottimi elementi è stato vivamente criticato negli ambienti dello stabilimento per le gravi difficoltà derivate al funzionamento dei vari reparti.

Da notare infine che nello stesso stabilimento moltissimi sono gli operai che, per ragioni d'età, o per aver raggiunto una sufficiente anzianità di lavoro, più volte hanno espresso il desiderio di licenziarsi e che sempre essi sono stati dissuasi dal farlo dalla direzione. Per cui il provvedimento di sospensione suddetto viene in effetti ad assumere palese carattere persecutorio, del che è conferma del resto lo stesso contegno della direzione nei riguardi degli operai sospesi ai quali è vietato persino di accedere allo stabilimento per riscuotere i propri ridottissimi emolumenti.

Per conoscere, inoltre, in relazione alle sopra precisate circostanze, se non ritengano gli onorevoli ministri interrogati, a tutela dei cennati lavoratori, di ottenere quanto meno dalla direzione dello stabilimento una riduzione del periodo di sospensione e, in ogni caso, l'esplicita assicurazione che la sospensione non sarà poi tramutata in licenziamento alla sua scadenza. (15567).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante non ignora che il complesso della Manifatture cotoniere meridionali negli ultimi anni ha perduto alcuni importanti mercati esteri per le cui vendite era particolarmente attrezzato e non riesce a recuperare il mercato perduto in altri settori, non escluso quello italiano, per il quale era scarsamente organizzato per le vendite.

Tale situazione ha imposto una riduzione dell'occupazione operaia e dell'orario di lavoro del personale. Negli stabilimenti di Napoli (Poggio Alto e Poggio Basso) cui si riferisce l'onorevole interrogante la situazione è la seguente:

su 2.297 operai dal 1° agosto 1955, risultano sospesi 304 dei quali 20 però sono stati riassunti nel settembre e 46 sono lavoratrici gestanti o lavoranti ammalati, cosicché, al 1° ottobre, risultavano sospensi 238 lavoratori.

La sospensione investe soprattutto il reparto tessitura presso il quale l'orario ridotto di lavoro è di 33 ore settimanali, mentre nel reparto tessitura Jacquard è di 24 ore settimanali. I rimanenti operai lavorano al massimo 40 ore settimanali. Nel complesso l'azienda si è avvalsa del decreto legislativo 27 maggio 1955, n. 430, per diminuire il denunciato aggravio di personale.

L'intendimento della ditta sembra essere quello di adeguare il personale alle esigenze attuali, nonché di ammodernare e concentrare gli impianti, rivedere la situazione dei servizi generali e, in particolare, affidare ad altre imprese alcuni lavori che prima venivano fatti direttamente quali la costruzione e la rigatura dei cilindri, la fabbricazione di pettini e di altri organi meccanici.

È da ritenere che l'applicazione del decreto n. 430 abbia ritardato i licenziamenti e consentito alle maestranze un lungo periodo di assistenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per quanto segue:

ricordato che la città di Paola (Cosenza) è stata gravemente danneggiata dai bombardamenti aereo-navali, e che detti danni non sono stati ancora riparati completamente, permanendo tra l'altro una situazione di costante pericolo per l'incolumità pubblica;

considerato che accertamenti e perizie da tempo presentate agli uffici competenti e in atto giacenti presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Calabria denunziano l'urgenza della esecuzione delle seguenti opere:

a) strada San Rocco e del rione San Rocco;

b) strade Piano Torre (rione);

c) strada marina completamento;

d) ampliamento piazzale stazione;

e) fogne abitato alto;

f) pescheria comunale;

g) gabinetti pubblici (ricostruzione);

h) gabinetti pubblici contrada Marina;

i) muro di sostegno inizio rampa di accesso (completamento);

l) muro di sostegno valle villa comunale;

m) arredi scuole elementari;

n) palestre Istituto suore domenicane.

Tanto premesso e considerato, chiede di conoscere quando le opere anzidette (alcune delle quali di evidente urgenza) potranno essere finanziate ed eseguite, rimarginando le gravi ferite tuttora aperte nella martoriata cittadina calabrese. (17501).

RISPOSTA. — Nel comune di Paola, in dipendenza degli eventi bellici, sono stati finanziati, nei decorsi esercizi, lavori per complessive lire 184.828.252.

Inoltre, per le famiglie rimaste senza tetto, sempre a seguito delle distruzioni provocate

dalla guerra, sono stati costruiti 48 alloggi per complessive lire 94.380.000.

Sono poi in corso di esecuzione i seguenti lavori:

1°) piano di ricostruzione della zona *A* con una spesa di lire 80 milioni;

2°) riparazione del mercato coperto comunale nella località Marina, per un importo di lire 5 milioni;

3°) ripristino della basilica di San Francesco con una spesa di lire 10 milioni.

A tali opere vanno aggiunte la riparazione delle strade interne del rione Giacontese, i cui lavori per lire 25 milioni saranno al più presto appaltati, nonché quelle interessanti le vie della parte alta dell'abitato, per le quali è in corso di approvazione la relativa perizia per l'importo di lire 15 milioni.

Tutto ciò premesso, e per quanto concerne in particolare i lavori di cui all'interrogazione cui si risponde, si fa presente che, ad eccezione dell'ampliamento del piazzale della stazione (lettera *d*), che riguarda beni di proprietà dell'amministrazione ferroviaria dello Stato, tutti gli altri figurano nell'elenco statistico ai sensi della legge 21 marzo 1953, n. 230, e, pertanto, devono essere eseguiti a cura di questa amministrazione.

Non potendo, per il momento, provvedervi, stante l'assoluta indisponibilità di fondi, si assicura che i lavori in questione saranno tenuti presenti ai fini del loro finanziamento in sede di compilazione dei futuri programmi di opere del genere da eseguirsi nei prossimi esercizi finanziari.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

SILVESTRI E COMPAGNONI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per conoscere il loro pensiero relativamente alla grave questione dell'ex cartiera De Caria, sita in frazione Carnello dei comuni di Sora, Isola del Liri ed Arpino (Frosinone).

Solo qualche tempo addietro un gruppo di editori del centro-nord d'Italia chiese ai comuni interessati di adoperarsi per la espropriazione dello stabilimento, da decenni ormai tenuto chiuso dal gruppo monopolistico « Cartiere meridionali », malgrado le pressanti richieste delle amministrazioni comunali, di enti provinciali e delle popolazioni afflitte da grave disoccupazione e dalla conseguente condizione di pesante miseria. In risposta a tale iniziativa, intesa a permettere la utilizzazione dello stabilimento con conseguente occupazione di centinaia di lavoratori disoccupati, i dirigenti delle Cartiere meridionali hanno ostruito l'accesso alla fabbrica e ne hanno fatto picchettare il perimetro.

Gli interroganti chiedono se non intendano i ministri prendere utili ed urgenti provvedimenti atti a realizzare la riattivazione di detti impianti e la loro restituzione alla naturale funzione sociale, con indubbio vantaggio per la produzione e la occupazione di tanta mano d'opera disoccupata. (17813).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nel 1943 lo stabilimento della ex cartiera G. De Caria, sito in località Carnello (Frosinone) ed in gran parte distrutto per gli eventi bellici, passava in proprietà della Società cartiere meridionali.

Alla fine del 1944 la predetta società iniziò l'opera di riparazione dei fabbricati superstiti, allo scopo di utilizzarli, intanto, per esigenze accessorie dei propri stabilimenti di Isola Liri ed ospitandovi numerose famiglie dei suoi operai.

Risulta inoltre che la società ha inserito il perimetro della proprietà ex De Caria nel progetto, a suo tempo presentato, per un programma di integrale sfruttamento del fiume Fibreno, ai fini dell'installazione di una moderna centrale idroelettrica, che dovrà integrare il fabbisogno di energia elettrica degli stabilimenti delle Meridionali, in relazione al programma di sviluppo degli impianti già in fase di realizzazione.

Risulta, infine, che la società editrice Gaspare Barbera di Firenze ha richiesto al prefetto di Frosinone l'espropriazione per pubblica utilità della ex cartiera De Caria, al fine di impiantarvi altro stabilimento cartario e che avverso tale espropriazione la Società cartiere meridionali ha presentato opposizione.

Pur rivestendo la questione di cui trattasi carattere privatistico si assicurano gli onorevoli interroganti che questo dicastero non mancherà di seguirne gli sviluppi nel quadro generale del settore cartario nazionale.

Il Ministro dell'industria e del commercio: CORTESE GUIDO.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre lo stanziamento dei fondi necessari alla continuazione dei lavori, sospesi fin dal 1939, della strada Ferrandina-Craco-bivio Pisticci-Pazzitello (Matera), di chilometri 25, già tracciata con l'esecuzione del

progetto dell'acquedotto pugliese, ed il cui completamento è indispensabile, per permettere agli abitanti dei comuni succitati di servirsene onde raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro, evitando a questi un aggravamento dei disagi ai quali già incontro per la distanza dei suddetti luoghi dalle rispettive abitazioni. (16833).

RISPOSTA. — La strada Ferrandina-bivio 103 e partitore Pisticci-provinciale 154, di cui l'onorevole interrogante chiede il completamento, venne eseguita, limitatamente ai movimenti di terra ed alle altre opere d'arte, a cura dell'Ufficio del genio civile di Matera, come strada di servizio dell'acquedotto dell'Agri, in occasione della costruzione dell'acquedotto stesso, effettuata negli anni dal 1926 al 1936.

Tale strada, insieme a tutte le altre opere costituenti il suindicato acquedotto, è passata in gestione all'Ente autonomo acquedotto pugliese.

Il suddetto ente, cui compete ora ogni lavoro inerente tale strada, ha fatto presente che per poter eseguire i lavori di completamento, non previsti nei piani finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, occorrerebbe una spesa ingente, non inferiore comunque a lire 230 milioni.

Il completamento della strada in parola interesserebbe attualmente il ripetuto ente, in quanto in tal modo verrebbero consentiti interventi più solleciti e meno costosi per le frequenti riparazioni necessarie alla condotta adduttrice in tutta la zona del Codola, per l'alimentazione di importanti centri quali Pisticci, Bernalda, Craco, Montalbano, Tursi.

Tale interesse tuttavia verrà a cessare allorché sarà costruito l'acquedotto del Frida, che alimenterà i suddetti centri con un tracciato diverso, che non toccherà la zona del Codola.

Rimarrebbero, però, interessati alla sistemazione della strada in argomento alcuni comuni, quali Craco, Ferrandina, Pisticci.

Ciò premesso, questo Ministero fa presente che non può disporre alcun intervento al riguardo, non consentendolo le leggi vigenti, sia che si consideri l'opera come espletamento di una strada in servizio di un acquedotto già costruito e passato in gestione all'Ente autonomo acquedotto pugliese, sia che l'opera stessa venga intesa come sistemazione di una strada che, pur avendo di fatto interesse intercomunale, resta sempre destinata al servizio dell'acquedotto.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro per gli affari esteri.* — Per conoscere se in seguito allo spiacevole episodio che ha visto esclusi dal ricevimento offerto dalla delegazione sovietica a Ginevra, due giornalisti italiani, e precisamente il corrispondente de *Il Giornale d'Italia* e de *Il Tempo*, mentre erano rappresentati quasi tutti i giornali del mondo, non intenda adottare, per le giuste misure di reciprocità, nei confronti dei corrispondenti dei giornali russi in Italia le stesse antidemocratiche misure di esclusione per rispondere con lo stesso logico ed adeguato trattamento a queste manifestazioni provocatrici che contrastano con lo spirito di distensione e di libertà tanto recentemente conclamati da parte sovietica. (17100).

RISPOSTA. — Il Governo italiano non ha mancato di rilevare dai giornali che alcuni rappresentanti della stampa italiana e più precisamente dei quotidiani *Il Tempo*, *Giornale d'Italia e Nuova Stampa*, sono stati esclusi dal ricevimento offerto dalla delegazione sovietica a Ginevra al quale sarebbero stati invece invitati quasi tutti i corrispondenti della stampa internazionale.

È da considerare per altro che tale esclusione si è verificata in occasione di un ricevimento e non di una conferenza stampa, per cui non si può ritenere che l'esclusione stessa seppure ha costituito un gesto poco cortese che si deve certo biasimare, abbia in senso stretto inciso sul libero esercizio dei diritti professionali dei giornalisti italiani.

Essendosi quindi il fatto lamentato verificato in occasione di un trattenimento a carattere sociale e non di una manifestazione ufficiale, non si vede quali misure di reciprocità avrebbero potuto essere adottate.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre il sollecito inizio dei lavori di costruzione della strada Moliterno-Lagonegro (Potenza), il cui progetto fu eseguito nell'anno 1951, senza che dello stesso si sia più avuta notizia.

Si tenga presente, in proposito, che la realizzazione della importante ed attesa opera pubblica costituisce un incentivo alla valorizzazione agricola, commerciale ed artigiana dell'alta valle dell'Agri e del lago Negrese, che saranno attraversate dalla strada, oltre a porre su un piano più razionale il problema della trasformazione fondiaria, che indubbia-

mente risentirà i benefici derivanti dalla facilità delle comunicazioni. (17156).

RISPOSTA. — Come già è stato fatto presente all'onorevole interrogante in risposta a precedente interrogazione n. 145371 i lavori di costruzione del 1° tronco della strada di bonifica Lagonegro-Moliterno, finanziati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono in corso di completamento a cura dell'Ufficio del genio civile di Potenza.

Il 2° ed il 3° tronco, dovrebbero essere finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno ed eseguiti a cura dell'Ente irrigazione di Puglia e Lucania.

Tale ente ha affidato l'incarico della progettazione dei due elaborati all'Ufficio del genio civile di Potenza, che, compilati i due progetti per il rispettivo importo di lire 302 milioni e 500.000 e di lire 229.515.000 ed espletata la rituale istruttoria li ha trasmessi alla Cassa per il Mezzogiorno rispettivamente in data 1° febbraio 1955 e 3 febbraio 1955.

Non risulta che sia ancora intervenuta l'approvazione dei progetti stessi da parte della Cassa per il Mezzogiorno.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda disporre per ovviare allo stato di « indecoroso abbandono » — che tale lo definisce l'autorevole quotidiano *Roma* nella sua edizione del 27 novembre 1955 — in cui si trova l'intiero quartiere di Sant'Anna del comune di Lavello (Potenza), sprovvisto di strade praticabili (le attuali sono tutte interrate e di inverno ridotte in un unico pantano), di acqua potabile, se si esclude una sola fontana assolutamente insufficiente ai bisogni degli abitanti, e di un sistema di fognatura, anche rudimentale, per cui scoli, rifiuti e « peggio » vengono — con le conseguenze igieniche immaginabili — gettati dietro gli angoli delle case.

Domanda ancora l'interrogante se non voglia il ministro disporre una riservata indagine su quanto esposto onde i provvedimenti possano essere presi con carattere di urgenza per rendere così la vita più sopportabile agli abitanti del rione e la situazione più decorosa alla intera laboriosa città di Lavello, che è una delle più importanti dell'alta Lucania. (17469).

RISPOSTA. — Il centro abitato di Lavello è attualmente dotato di una rete di distribuzione idrica e di una rete fognante inadeguata ai bisogni igienici della popolazione; anche la viabilità interna del detto abitato, lascia molto a desiderare. Inatti solo le vie del centro sono discretamente pavimentate e dotate di condotte d'acqua e canali di fogna.

Le rimanenti strade, e specialmente quelle dei rioni periferici di recente sviluppo — tra cui il rione Sant'Anna indicato dall'onorevole interrogante — sono a fondo naturale, insufficientemente servite dalla rete idrica ed assolutamente sprovviste di fognatura.

Per migliorare la situazione denunciata, questo Ministero ha ammesso i lavori necessari per l'ampliamento della rete idrica e fognante di Lavello ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589. Il relativo progetto dell'importo di lire 50 milioni, redatto dall'E.A.A.P., è stato già approvato con decreto ministeriale dell'8 aprile 1955, n. 15322. Il comune però non ancora provveduto all'appalto dei lavori.

Nel suddetto elaborato, però, non sono comprese le strade del rione Sant'Anna essendosi da parte dell'amministrazione comunale preferito dare la precedenza alla sistemazione stradale di altri quartieri.

Il comune, pertanto, dovrebbe inoltrare istanza per ottenere un ulteriore contributo dello Stato ai sensi della sopra citata legge n. 589.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno il sollecito disbrigo della pratica per lo stanziamento della somma necessaria alla costruzione di 12 alloggi di case popolari nel comune di San Mauro Forte (Matera) progettate da oltre 4 anni, infinite volte « elettoralmente » promesse e mai eseguite, e la cui erezione è indispensabile per togliere dalla loro triste situazione di vita in « grotte naturali » disoccupati locali che formano la quasi totalità della popolazione maschile del comune stesso. (17653).

RISPOSTA. — In merito alla necessità di costruire case popolari nel comune di San Mauro Forte (Matera) si informa che in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, è stata assegnata all'Ufficio del genio civile di Matera per l'esercizio finanziario 1955-56 la somma di lire 150 milioni per la costruzione di alloggi di tipo popolare nella provincia stessa.

Data la limitata disponibilità dei fondi, ed attese le molteplici esigenze della provincia, non è stato possibile includere nel programma costruttivo, da realizzare con la predetta somma, anche il comune di San Mauro Forte.

Dal momento, però, che la citata legge 640 troverà completa attuazione nel corso dei prossimi 5 esercizi finanziari, non si mancherà di tener presente il summenzionato comune in sede di compilazione dei futuri programmi.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda dare le opportune disposizioni affinché l'aeroporto di Guidonia (Roma), che formò vanto ed orgoglio dell'aviazione italiana nei tempi di maggior fortuna, sia ripristinato interamente nelle sue opere murarie e nei suoi servizi (caserme, casermette e piste) onde rispondere sempre più alle esigenze della scuola sperimentale di aerocooperazione e perfezionamento dell'aeronautica ed al centro prove ambientali che presso di esso hanno sede, considerato anche il fatto che a dieci anni ormai dalla fine della guerra tutte le suddette opere dovrebbero già essere state rimesse in efficienza. (17724).

RISPOSTA. — Nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio si proseguirà nella ricostruzione, già da tempo intrapresa, dell'aeroporto di Guidonia, per giungere al completo ripristino delle opere e degli impianti.

Il Sottosegretario di Stato: BERTINELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'inizio dei lavori di bitumazione della rotabile di circonvallazione (Convento-Parco della Rimembranza) di Forenza (Potenza) tenuto conto che essendo questo comune al centro di una zona di lavori dell'Ente riforma il traffico attraverso quella città è piuttosto intenso e quindi i suddetti lavori sono indispensabili e non oltre procrastinabili. (17732).

RISPOSTA. — I lavori di bitumazione della strada di circonvallazione dell'abitato di Forenza non rientrano nella competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici, bensì in quella del suddetto comune.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPAMPANATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale passo abbia fatto o intenda fare il Governo italiano, attraverso le normali vie, presso quello jugoslavo dopo l'intervista concessa dal signor Rankovich, vicepresidente del consiglio di quella repubblica, e in cui lo stesso interviene grossolanamente, oltre che arbitrariamente, negli affari interni della Repubblica italiana, consentendosi inopportuni apprezzamenti, ingiustificate e inaccettabili deplorazioni, oltre che non velate minacce nei confronti dell'Italia, a proposito del processo che si celebrerà prossimamente a Udine contro i responsabili di eccidi del dopoguerra e in cui il signor Rankovich ritiene coinvolta « la valorosa minoranza di partigiani jugoslavi che hanno combattuto in Italia ». (17276).

RISPOSTA. — Il procedimento penale iniziatosi ad Udine nei confronti di alcuni individui già appartenenti alla brigata Natisone è stato promosso su denuncia di parte per fatti commessi durante la guerra di Liberazione. In tali fatti il magistrato inquirente ha ritenuto di riscontrare gli estremi del reato e conseguentemente ha emesso una sentenza di rinvio a giudizio, aprendo un procedimento destinato ad accertare l'esistenza o meno delle responsabilità degli imputati.

In effetti tale rinvio a giudizio ha dato luogo, da parte delle organizzazioni combattentistiche jugoslave, a numerose manifestazioni di solidarietà con gli imputati. A tali manifestazioni si sono aggiunte da ultimo le dichiarazioni del vicepresidente del consiglio della repubblica federativa popolare di Jugoslavia, signor Rankovich, nella sua qualità di capo delle organizzazioni stesse.

Non ho difficoltà a deprecare qualsiasi critica in merito al procedimento giudiziario in corso perché un'opinione in tal senso, oltre a rappresentare una indebita ingerenza, appare manifestamente infondata a chiunque conosca la serietà e l'imparzialità con le quali opera la nostra magistratura ed il regime di autentica democrazia e libertà da noi vigente.

Ciò premesso, debbo tuttavia aggiungere che le dichiarazioni alle quali l'onorevole interrogante si riferisce evitano di mettere in causa il Governo italiano, per quanto riguarda l'iniziativa del processo che viene fatta risalire a privati. Non vi è dunque motivo di svolgere quei passi di protesta che l'onorevole interrogante vorrebbe vedere compiuti dalla nostra ambasciata in Jugoslavia.

Si è comunque provveduto a far presente al governo di Belgrado che gli ambienti combattentistici jugoslavi non sembrano ancora rendersi conto dei limiti obiettivi che, in un regime di democrazia parlamentare, l'ordinamento giuridico italiano pone all'intervento del Governo presso la magistratura. La nostra ambasciata a Belgrado è stata altresì incaricata di far rilevare l'ingiustificata presunzione che il procedimento penale in corso abbia uno scopo diverso da quello che qualunque altro processo ha in Italia ed in tutti i paesi civili e

democratici: accertare cioè se vi fu delitto e perseguire gli eventuali responsabili.

Il Sottosegretario di Stato: BADINI CONFALONIERI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sulla costruzione di alloggi I.N.A.-Casa a Marzano Appio (Caserta).

In detto comune, che vide distrutte le sue abitazioni dalla guerra nella proporzione del cinquanta per cento, e che dalla sollecitata costruzione degli alloggi in questione trarrebbe notevole vantaggio, continua tuttora ad essere procrastinato senza seri motivi l'inizio dei lavori da parte dell'impresa che li ha appaltati. (17837).

RISPOSTA. — Al riguardo s'informa che i lavori di cui trattasi vennero appaltati, in data 4 luglio 1955, all'impresa ingegnere Noviello ed il relativo contratto stipulato il 31 agosto 1955.

In data 5 ottobre 1955, l'impresa richiese la revisione o la rescissione del contratto per motivi tecnici, per altro non riconosciuti validi dalla gestione I.N.A.-Casa, la quale respinse quindi la richiesta e dette disposizioni all'Istituto case popolari di Caserta, stazione appaltante per i lavori in parola, affinché impartisse l'ordine all'impresa per l'immediato inizio dei lavori.

In data 13 dicembre 1955, non avendo l'impresa ottemperato a quanto prescritto, la gestione autorizzava l'Istituto case popolari a procedere alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata dalla impresa e ad inviare proposte per il sollecito nuovo appalto dei lavori.

L'Istituto autonomo case popolari di Caserta ha comunicato in data 5 gennaio 1956, che sta trattando con una ditta per il riappalto a trattativa privata, dei lavori, alle stesse condizioni dell'impresa Noviello. In caso di esito negativo delle trattative, la stazione appaltante si è riservata di indire entro il 20 gennaio 1956 una nuova licitazione privata per l'appalto.

Si ha, pertanto, motivo di poter confidare che i lavori di cui trattasi potranno essere iniziati entro il più breve tempo.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali effettivi ostacoli si frappongono alla definizione della pratica di pensione, n. 1455691 di posizione, del signor Mancarella Francesco fu Salvatore, da Lequile (Lecce), il quale sin dall'ottobre del 1952 venne proposto per l'8ª categoria di pensione per 4 anni rinnovabile con la corresponsione di spese di cura. (16360).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se sono al corrente dei fatti recentemente accaduti nella scuola per assistenti sanitarie visitatrici presso l'università di Bari, che avrebbero autorizzato l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a rimuovere dalla carica di direttrice della scuola stessa la signora Silvestri Rosetta nata Baffi;

per conoscere quali siano stati gli elementi emersi a carico di detta direttrice, se essi siano stati accertati con regolare inchiesta e per sapere perché mai la stessa direttrice non sia stata né interpellata né invitata a fornire spiegazioni o discolpe sulla base di precise contestazioni;

se sono al corrente della crisi nella quale si trova attualmente la scuola assistenti sanitarie visitatrici presso l'università di Bari e del gravissimo disagio delle allieve che vedono minacciato, per l'improvviso allontanamento della direttrice e per la conseguente carenza organizzativa e didattica della scuale, il loro piano di studi e le possibilità di conseguire il relativo diploma. (17789)

RISPOSTA. — Atteso che la materia rientra nella prevalente competenza di questo Alto Commissariato, si risponde quanto segue, anche a nome del Ministero dell'interno.

L'incarico di dirigere la scuola per assistenti sanitarie visitatrici dell'universita degli studi di Bari fu affidato dal Ministero dell'interno all'assistente sanitaria visitatrice Silvestri Rosetta nata Baffi il 20 dicembre 1942, su proposta del direttore del consiglio di amministrazione della scuola stessa, con l'intesa che la nomina doveva intendersi fatta per un anno, a titolo di esperimento, salvo successiva conferma.

Il 25 giugno 1955 lo stesso presidente informò questo Alto Commissariato e, per conoscenza, la prefettura, di aver inflitto alla assistente sanitaria visitatrice Silvestri cinque giorni di sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, per inosservanza grave e ripetuta dei doveri d'ufficio.

A seguito di ricorso gerarchico inoltrato dalla Silvestri avverso il provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti, fu dato incarico al prefetto di Bari di disporre accurati accertamenti ed il medesimo prefetto, nel rilevare che la ricorrente non percepiva dalla scuola alcuno stipendio o indennità di qualsiasi genere, confermava l'impostazione del rapporto d'impiego statale della medesima, con incarico presso un ente, già configurata da questo Alto Commissariato, per cui l'assistente sanitaria visitatrice Silvestri Rosetta, nella sua qualità di dipendente del ruolo speciale transitorio di gruppo *C* di questo Alto Commissariato, doveva essere sottoposta alle disposizioni previste dallo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e, pertanto, la punizione della sospensione dal grado con privazione dello stipendio rientrava nella competenza esclusiva di questo stesso Alto Commissariato.

Tuttavia, indipendentemente dalle determinazioni che sarebbero state adottate da questo Alto Commissariato, la prefettura prospettava l'opportunità che l'assistente sanitaria visitatrice Silvestri cessasse dall'incarico e fosse restituita ai servizi d'istituto, in considerazione della situazione di conflitto creatasi tra la predetta ed il presidente della scuola.

Questo Alto Commissariato ha accolto la proposta del prefetto di Bari, in considerazione anche dell'opportunità di distaccare il proprio personale presso enti estranei all'amministrazione.

Nel contempo, ritenendo nullo, per incompetenza, il provvedimento adottato dal presidente del consiglio di amministrazione della scuola, a carico dell'assistente sanitaria visitatrice Silvestri, è stato dato incarico al prefetto di Bari di promuovere il rituale procedimento disciplinare nei confronti della medesima, in base alle disposizioni contenute nelle vigenti leggi sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.

Il procedimento in questione è tuttora in corso.

A seguito di ciò il consiglio di amministrazione della scuola convitto professionale Sacro Cuore per infermiere e della scuola di assistenti sanitarie visitatrici nella università degli studi di Bari, in sostituzione della signora Silvestri, ha affidato, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, la direzione della scuola per assistenti sanitarie visitatrici, per l'anno in corso, a suor Bernarda, direttrice della scuola convitto, richiamandosi al disposto dell'articolo 11 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2370 (che approva il regolamento per la esecuzione della legge riguardante le scuole anzidette), secondo il quale « nel caso di scuole specializzate annesse a scuole-convitto professionali per infermiere, la direzione può essere affidata alla stessa direttrice della scuola-convitto ».

Circa l'andamento della scuola specializzata per assistenti sanitarie visitatrici, nell'occasione visitata dal medico provinciale, si informa che nessun inconveniente è stato segnalato a questo Alto Commissariato e risulta, anzi, che la scuola funziona regolarmente.

Le allieve, in numero di 15, sono accuratamente seguite e vigilate per la parte teorica e per quella pratica dalla direttrice anzidetta, coadiuvata dalle caposala didattiche.

Le lezioni sono regolarmente tenute da docenti designati dal direttore didattico professor Chini, direttore della clinica medica dell'Università di Bari.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

VERONESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere qual è il numero di ore settimanali di lavoro prescritto per i dipendenti statali con servizio negli uffici; per sapere se tale numero di ore sia rispettato con l'orario unico adottato da molti uffici. (17824).

RISPOSTA. — Con decreto del Capo del Governo 17 novembre 1939, a decorrere dal 18 settembre 1939, l'orario negli uffici statali e degli enti pubblici della capitale fu fissato dalle 8 alle 14 nei giorni feriali, senza interruzione, e dalle 8 alle 12 nelle domeniche e negli altri giorni festivi, mediante turni.

Attualmente tale orario, inizialmente limitato alla capitale, è esteso a tutti gli uffici statali e degli enti pubblici delle sedi provinciali.

Sempre nel rispetto del numero di ore stabilite dal suddetto provvedimento, l'orario unico è applicato nella capitale con spostamenti compresi nella mezz'ora (dalle 8 alle 8,30 per l'ingresso e dalle 14 alle 14,30 per l'uscita) a seconda dei Ministeri, per facilitare l'afflusso e il deflusso degli impiegati negli uffici ed evitare la congestione del traffico.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

VISCHIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga necessario dare disposizioni perché sia rapidamente approvato il progetto del comune di Sellano (Perugia) per la costruzione di un ponte sul fiume Vigi e per il completamento

di un tratto della strada Montesantese: progetto trasmesso al Ministero dal Provveditorato alle opere pubbliche di Perugia fin dal maggio 1954.

L'interrogante fa presente che la realizzazione dell'opera di che trattasi non può essere ulteriormente differita in quanto il ponte provvisorio costruito sul fiume Vigi minaccia di crollare con la conseguente interruzione del transito in tutta la zona del Montesantese. (17267).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in data 12 gennaio 1956, n. 5080, da registrarsi alla Corte dei conti, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione del ponte sul fiume Vigi e di completamento di un tratto della strada Montesantese ed è stato all'uopo concesso al comune di Sellano il contributo statale, ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Non appena il decreto stesso sarà stato registrato alla Corte dei conti ne sarà inviata copia al comune interessato per gli adempimenti di sua competenza ai fini dell'appalto e dell'inizio dei lavori.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

VIVIANI LUCIANA, SANSONE, DI NARDO E MAGLIETTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se codesto Ministero abbia davvero diramato una circolare ai prefetti contenente una aberrante interpretazione della legge 30 luglio 1955, n. 645. Detta circolare estenderebbe la proroga di un anno alle gestioni commissariali anche nei comuni il cui quadriennio scade nel 1956.

L'informazione di cui sopra è stata fornita dal prefetto di Napoli ad una delegazione di sindaci e di parlamentari che sollecitavano la revoca dei commissari per render possibile la ricostituzione su base elettiva dei comitati di amministrazione degli E.C.A. e degli altri enti di beneficenza ed ospedalieri da tempo sospesi, essendo ampiamente scaduti i termini di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972. (17786).

RISPOSTA. — Nel colloquio del 13 dicembre 1955 con la delegazione di parlamentari e di sindaci — menzionato dagli onorevoli interroganti — il prefetto di Napoli non ha fatto cenno ad alcuna circolare ministeriale concernente la proroga di un anno alle gestioni commissariali nei comuni il cui quadriennio scade nel 1956.

D'altronde questo Ministero non ha diramato disposizioni del genere.

Il Ministro: TAMBRONI.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI